Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 25 febbraio 2021 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 25 febbraio 2021** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 14/L

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **18**.

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **18**.

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11 concernente delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, recante regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali 2 dicembre 1993, concernente il riconoscimento del Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia, quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1994;

Vista la convenzione prot. n. 39872 del 1995 tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e il Centro per le attività vivaistiche CIVI-Italia per l'affidamento di taluni aspetti della gestione del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.126 del 2 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2012, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 13 agosto 2012;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;
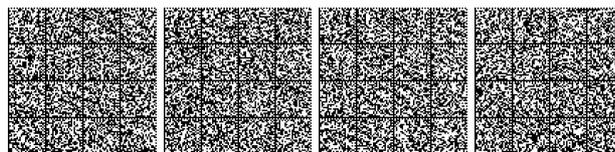
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che introduce, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-*bis* «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonché la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2017, recante modulistica di presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 191 del 17 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2020, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 7 aprile 2020;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 maggio 2020, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 6 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, recante riconoscimento del CIVI-Italia quale soggetto gestore nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 29 giugno 2020;

Considerata la necessità di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente che regolamenta il settore dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto, dei loro ibridi e dei loro portinnesti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante erbacee a moltiplicazione agamica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim*, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.

2. Il presente decreto stabilisce le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonché dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

3. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.

4. Il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

6. Il presente decreto non si applica alle varietà geneticamente modificate.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «accessione»: insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varietà cultivar o popolazione;

b) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costitutore;

c) «analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;

d) «candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;

e) «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali « *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC)»;

f) «clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;

g) «codice accessione»: il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilità;

h) «Comitato Fitosanitario Nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

i) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

l) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
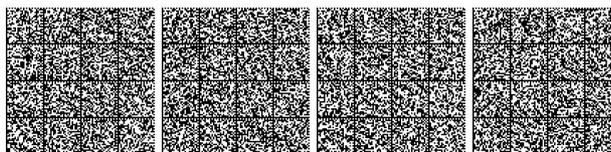
m) «crioconservazione»: la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità;

n) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

o) «disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottato con provvedimento amministrativo;

p) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione;

q) «gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;

r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

s) «ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;

t) «lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

u) «marza»: porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;

v) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;

z) «micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;

aa) «moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;

bb) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

cc) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di piante ortive;

dd) «pianta da frutto»: una pianta che è destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata";

ee) «pianta in fruttificazione» una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre";

ff) «pianta madre di categoria "Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»;

gg) «pianta madre di categoria "Certificato"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;

hh) «pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»;

ii) «pianta madre»: una pianta identificata destinata alla propagazione;

ll) «portinnesto»: porzione di pianta sui cui è posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;

mm) «praticamente esente da organismi nocivi»: quando la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;

nn) «praticamente priva di alterazioni»: quando le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;

oo) «rinnovo di una pianta madre»: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;

pp) «Servizio Fitosanitario Nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;

qq) «sezione incrementale»: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantità;

rr) «talea»: porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;

ss) «varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:

1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato.

Art. 3.

Autorità nazionale

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
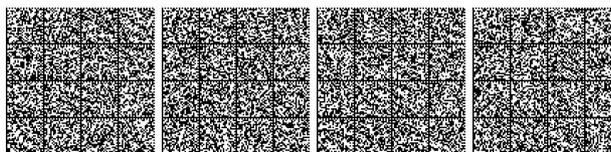
Art. 4.

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per:

a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;

b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;

c) il coordinamento delle prove ufficiali di campo per accertare i requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;

d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli e le procedure documentate di controllo, nelle diverse fasi della certificazione, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale il 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;

e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

f) le funzioni di cui all'articolo 67.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettera *c)*, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.

Art. 5.

Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorità competenti per:

a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto;

b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione;

d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;

e) le funzioni di cui all'articolo 68;

f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 81.

Titolo II
Registro delle varietà

Art. 6.

Registro nazionale

1. Al fine di identificare le varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonché le varietà di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, è istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».

Art. 7.

Articolazione del Registro

1. Il Registro, è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'Allegato I.

2. Il Registro è articolato nelle sezioni:

a) varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti;

b) varietà di portinnesti di piante ortive.

3. Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'Allegato I, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera *a)*, contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei.

5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera *b)*, contiene le varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonché ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I.

6. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.

Art. 8.

Informazioni contenute nel Registro

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

a) la specie di appartenenza della varietà;

b) la denominazione della varietà;

c) eventuali marchi commerciali registrati;

d) eventuali sinonimi;
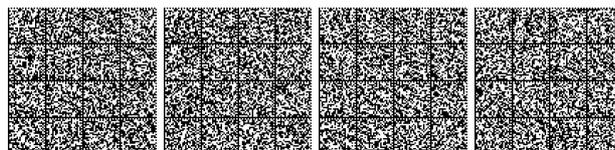
e) il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*;

f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*;

g) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;

h) l'utilizzo;

i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;

l) la data di scadenza della registrazione;

m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;

n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;

o) l'eventuale clone sanitario;

p) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

q) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui è conservata l'accessione di cui alla lettera *n)*;

r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

Art. 9.

Domanda di registrazione di una varietà

1. L'iscrizione di una varietà nel Registro è chiesta dal costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato o, in mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione della varietà.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui al comma 1.

3. La domanda di iscrizione deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui è necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione.

4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varietà;

b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costitutore, o dell'avente causa quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;

e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà e l'azienda dove la varietà è mantenuta con stato sanitario noto;

f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;

g) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà;

h) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;

i) elenco degli allegati.

5. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) l'atto di designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, ove il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera;

b) la documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) un questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) o in assenza di essi dai protocolli nazionali;

d) la scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale, qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94;

e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e dei frutti che servono all'identificazione della varietà, nonché ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

6. Se la documentazione di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione asseverata in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione.

Art. 10.

Requisiti delle varietà

1. Una varietà può essere iscritta al Registro se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;

b) è comunemente nota. Una varietà è considerata comunemente nota se:

1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro;

2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera *a)*;

3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale;

c) è distinguibile, omogenea e stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali di cui all'articolo 11. Una varietà è considerata:

1) «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9;

2) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

3) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

2. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

Art. 11.

Esecuzione delle prove di coltivazione

1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonché delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento.

2. Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la pianificazione delle prove medesime, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare, sono effettuate in conformità ai «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico.

3. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili i protocolli di cui al comma 2, si applicano le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV),

4. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le Linee guida di cui al comma 3, si applicano i protocolli riconosciuti a livello nazionale.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale.

6. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonché l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero.

7. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora sia documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera *c)*.

8. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 12.

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione

1. In esecuzione dell'articolo 11, per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.

3. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 9 determina l'esclusione della varietà candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.

Art. 13.

Iscrizione al Registro

1. La varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le varietà non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.

3. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

Art. 14.

Periodo di validità della registrazione di una varietà

1. L'iscrizione di una varietà al Registro ha una durata di trenta anni, per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*.

2. La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. Il costitutore della varietà o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varietà.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varietà.

4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile, nonché per qualunque altro interesse generale.

5. Una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto qualora:

a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata;

c) il richiedente ne faccia richiesta;

d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

6. In caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varietà dal Registro.

Art. 15.

Notifiche

1. Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.

Art. 16.

Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

1. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e dell'Unione previste in ambito sementiero.

Titolo III

Registro dei fornitori

Capo I

Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto

Art. 17.

Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

1. I fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) istituito in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di cui al comma 1.

3. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività è disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.

4. Il fornitore registrato deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto all'Allegato II, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;

c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera *f)* nonché dei relativi documenti;

d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva, di cui all'articolo 23, comma 5, di ogni varietà per cui si richiede l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione;

e) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi:

1) la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

2) la semina, il trapianto, l'invasatura ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

3) l'ubicazione e il numero di piante;

4) il piano e il metodo di coltivazione;

5) le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria;

6) le operazioni di raccolta;

7) le operazioni di condizionamento, imballaggio, immagazzinamento e trasporto;

8) l'igiene;

9) l'amministrazione;

f) mettere in atto un sistema di tracciabilità, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre anni, la registrazione di tutte le informazioni sulle attività di controllo dei punti critici previsti alla lettera *e)* e, se necessario, le informazioni riguardanti:

1) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi;

2) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

3) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;

g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;

h) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario regionale;

i) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario nazionale;

l) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente.

5. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

Capo II

FORNITORI DI PIANTINE DI PIANTE ORTIVE E DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE ORTIVE

Art. 18.

Requisiti ed obblighi dei fornitori

1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, devono essere registrati nel RUOP in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono:

a) rendersi personalmente disponibili o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti, per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera *i)*, nonché dei relativi documenti;

d) individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di piante ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione:

1) la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;
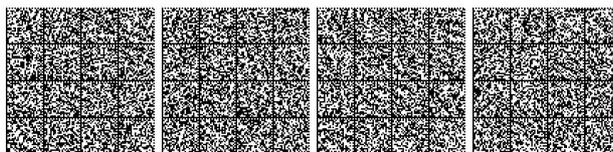
2) la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

3) il piano ed il metodo di coltivazione;

4) le cure colturali generali;

5) le operazioni di moltiplicazione;

6) le operazioni di raccolta;

7) l'igiene;

8) i trattamenti;

9) l'imballaggio;

10) l'immagazzinamento;

11) il trasporto;

12) l'amministrazione;

e) mettere in atto un sistema di tracciabilità che consenta la registrazione delle seguenti informazioni:

1) le informazioni sul controllo di cui alla lettera *d)*;

2) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi;

3) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

4) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

5) altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) prelevare campioni, con frequenza corrispondente al verificarsi di uno dei punti critici dei cicli produttivi, per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio ritenuto idoneo dal Servizio fitosanitario nazionale;

g) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

h) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

i) registrare e conservare per almeno tre anni tutte le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, nonché quelle relative alle vendite e agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi;

l) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

m) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario nazionale.

3. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.

4. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve garantire la tracciabilità delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 19.

Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e comunque nel momento idoneo per la verifica della presenza degli organismi nocivi, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro centri aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d)*;

b) affidabilità dei metodi di cui alla lettera *a)*;

c) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

3. Nel caso in cui il fornitore durante il processo produttivo debba effettuare delle analisi presso laboratori ritenuti idonei, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua i controlli necessari per accertare, che:

a) i campioni siano stati prelevati durante le idonee fasi del processo di produzione e secondo la frequenza di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *f)*;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede affinché i materiali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di controlli ufficiali effettuati per sondaggio per verificare che sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

5. Gli oneri per le attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
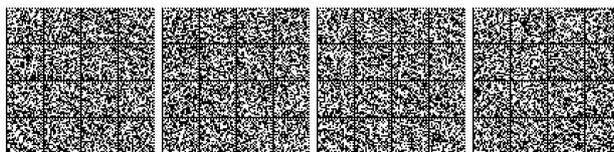
TITOLO IV

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO, DELLE PIANTE DA FRUTTO E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORTIVE

Capo I

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA «PRE-BASE»

Art. 20.

Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) materiali di categoria «Pre-Base» e come tali:

1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione dagli organismi nocivi;

2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» diversi dalle piante da frutto;

3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali «Pre-Base», adottati ai sensi dell'articolo 25;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;

b) materiali di categoria «Base» e come tali:

1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione dagli organismi nocivi;

2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;

3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Base», adottati ai sensi dell'articolo 36;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;

c) materiali di categoria «Certificato»:

1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria «Base» o da materiali «Pre-Base» o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di categoria «Base» o «Certificato» di portainnesto;

2) destinati alla produzione di piante da frutto;

3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Certificato», adottati ai sensi dell'articolo 42;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui al comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.

3. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, i fornitori devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17.

4. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali in conformità all'articolo 54.

5. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti distinti da materiali di altre categorie. Qualora materiali di categorie diverse non siano distinguibili, essi sono classificati come materiali della categoria di livello inferiore.

6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 21.

Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione e la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase può avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalità e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, e devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Scopi della fase di conservazione per la premoltiplicazione sono:

a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri di categoria «Pre-Base»;

b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «Pre-Base»;

c) la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di categoria «Pre-Base», come previsto all'articolo 23, comma 8.

3. La conservazione per la premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP devono presentare richiesta al Servizio fitosanitario centrale per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento.

5. La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP è comunicata al Servizio fitosanitario centrale almeno sei mesi prima della cessazione delle attività di CCP. Il Servizio fitosanitario centrale, nel caso di varietà di libera moltiplicazione, può provvedere all'individuazione di eventuali altri CCP a cui affidarle.

6. I CCP operano conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.

7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori o dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

Art. 22.

Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione

1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP):

a) sono dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato III;

b) dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;

c) trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.

2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CCP:

a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;

b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 23.

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base»

1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa presenta specifica richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

2. La domanda contiene le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa;

b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa;

c) recapito di posta elettronica e telefonico del costitutore o avente causa;

d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia conservata la candidata pianta madre di categoria «Pre-Base»;

e) riferimento alla varietà.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;

b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» e al soggetto responsabile;

c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con eventuale elenco dei beneficiari;

4. Il Servizio fitosanitario centrale accetta una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» se essa è conforme agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonché ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 54.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di categoria «Pre-Base» alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;

d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un Registro nazionale.

6. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.

7. Laddove si applichi il comma 5, lettera *b)* o lettera *c)*, la pianta madre di categoria «Pre-Base» è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» e non sono commercializzati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato». Qualora la varietà in attesa di registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.
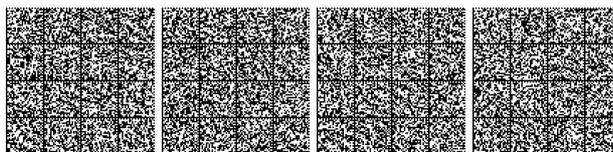
8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di «Pre-Base». Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di «Pre-Base» e dai materiali di «Pre-Base». Le piante da frutto sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 24.

Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà

1. Per chiedere l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa o, in assenza di questi, il soggetto che ne fa richiesta, presenta apposita domanda ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.

2. Il Servizio fitosanitario centrale accetta un portinnesto come pianta madre di categoria «Pre-Base» se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli 28, 29, 30 e 31. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonché ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 54.

3. La pianta madre accettata è posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.

4. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 25.

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»

1. I materiali di moltiplicazione di una varietà iscritta al Registro delle varietà, diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varietà, sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.

3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono moltiplicati, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 32 o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia accettata in conformità all'articolo 23 ovvero sia stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32, ovvero mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33;

b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'articolo 27;

c) sono conservati a norma dell'articolo 28;

d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;

e) sono conformi all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni.

4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.

Art. 26.

Requisiti per la certificazione come materiali di categoria «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varietà

1. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'articolo 25 commi 1, 2 e 3, come materiale di categoria «Pre-Base» se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:

a) è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;

b) è corrispondente alla descrizione della sua specie;

c) è conservato a norma dell'articolo 28;

d) è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;

e) è conforme all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni;

f) la pianta madre di cui alla lettera *a)*, è stata accettata in conformità all'articolo 24 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33.
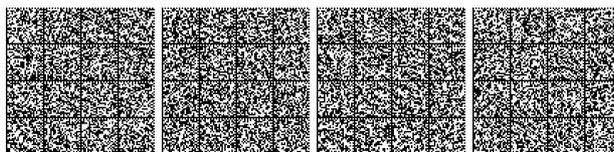
2. Qualora un portinnesto che è una pianta madre di categoria «Pre-Base» o un materiale di categoria «Pre-Base» non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria «Base», «Certificato» o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31.

Art. 27.

Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» alla descrizione della loro varietà, conformemente all'articolo 23, commi 4 e 5, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di categoria «Pre-Base» che ne derivano.

3. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 28.

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base»

1. I fornitori conservano le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle suddette strutture fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'articolo 29, comma 1.

2. Le piante madri di categoria «Pre-Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.

3. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

4. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale sterilizzato.

5. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» possono essere conservati anche mediante crioconservazione.

6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di categoria «Pre-Base» è stabilito nell'Allegato II, parte 4.

Art. 29.

Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» e per le piante madri di categoria «Pre-Base» prodotte mediante rinnovo

1. La candidata pianta madre di categoria «Pre-Base», all'atto dell'ispezione visiva, del campionamento e delle analisi, deve risultare esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, relativi al genere o alla specie in questione. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonché della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.

2. Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio invia i campioni ai laboratori di cui all'articolo 55, comma 1. Al fine dell'esecuzione dell'analisi di virus, viroidi, nonchè delle malattie cagionate da agenti virus-simili nonché per i fitoplasmi, è adottato il metodo del saggio biologico su piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il Servizio fitosanitario nazionale ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione *inter pares*, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.

4. In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'Allegato II, parte 1, per quanto concerne il genere o la specie in questione, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'articolo 28, commi 1 e 2.

5. I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo deve essere esente dai virus e dai viroidi elencati nell'Allegato II, parte 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti, nonché del campionamento e analisi, tale pianta madre di categoria «Pre-Base» deve risultare esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato.

6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 30.

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base»

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di «Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione.

Art. 31.

Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità

1. In base all'ispezione visiva le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» devono risultare privi di alterazioni. L'ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

2. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 32.

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»

1. Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria «Pre-Base» accettata conformemente all'articolo 23.

2. Il fornitore può propagare una pianta madre di categoria «Pre-Base» per produrre materiali di categoria «Pre-Base».

3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.

4. Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

5. Il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria «Pre-Base» solo prima della fine del periodo di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

Art. 33.

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»

1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» per la produzione di altre piante madri di categoria «Pre-Base» o di materiali di categoria «Pre-Base» avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.

2. Al fine della micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica l'applicazione dei protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
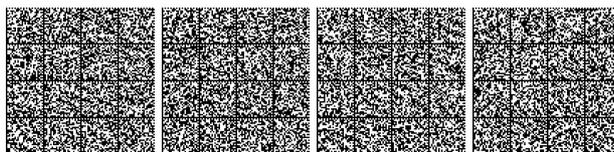
Capo II

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA «BASE»

Art. 34.

Fase di premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione delle piante madri di categoria «Base» e la certificazione di materiali di categoria «Base» si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.

2. Il numero e la dislocazione dei CP devono essere strettamente funzionali alla necessità di premoltiplicazione dei materiali di categoria «Base».

3. Nella fase di premoltiplicazione si svolgono:

a) la coltivazione in ambiente protetto di piante categoria «Base»;

b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria «Base».

4. In deroga al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessità, può autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria «Base», fatte salve le condizioni di cui all'Allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione.

5. La premoltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

6. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

7. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III.

8. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.

9. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

Art. 35.

Obblighi dei centri di premoltiplicazione

1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono:

a) rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonché la loro ubicazione;

b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;

c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.

2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CP:

a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;

b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 36.

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base»

1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Base»;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare.

3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una pianta madre di categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;

b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria «Base» conformemente all'articolo 40.

4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31.

5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:

a) requisiti fitosanitari, come disposto dall'articolo 37;

b) requisiti relativi al terreno, come disposto dall'articolo 38;

c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base», come disposto dall'articolo 39;

d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40.
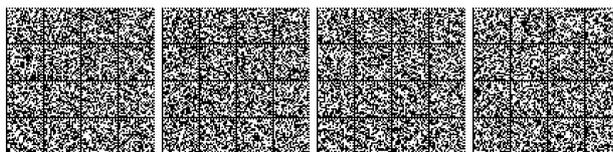
6. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40.

7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base».

8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

9. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

Art. 37.

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione.

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 38.

Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

1. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Base» in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Base» o per i materiali di categoria «Base» in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

Art. 39.

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»

1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 è stabilita nell'Allegato II, parte 4.

3. Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.

4. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione.

Art. 40.

Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»

1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera *a)*, in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato III per i generi o le specie pertinenti.

2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.

3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.

Capo III

Certificazione dei materiali di categoria «Certificato»

Art. 41.

Fase di moltiplicazione

1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «Certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilità di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, sono riconosciuti dai Servizi fitosanitari regionali se soddisfano i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:

a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie;

b) la produzione di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato».

3. La moltiplicazione è organizzata per specie o gruppi di specie.

4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai Servizi fitosanitari regionali devono:

a) disporre di un responsabile tecnico, in possesso di specifiche competenze documentate, incaricato di interloquire con gli organismi di controllo e certificazione;

b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;

c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attività della struttura.

5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e dai relativi allegati, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.
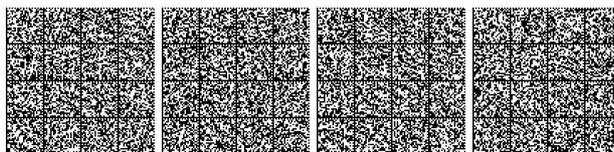
Art. 42.

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato»

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Certificato» dietro specifica domanda dell'interessato al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;

d) riferimento della varietà;

e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, in cui è conservata la pianta madre di categoria «Certificato»;

f) tipologia e quantità dei materiali da certificare;

g) per le varietà e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali è necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria «Certificato» se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44, nonché i seguenti requisiti:

a) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa uno dei seguenti requisiti:

1) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;

2) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Base»;

b) le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilità durante tutto il processo di produzione;

c) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44.

4. Un portinnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente come materiale di categoria «Certificato», presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 43 e 44.

5. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Certificato».

6. Qualora una pianta madre di categoria «Certificato» o i materiali di categoria «Certificato» non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.

7. Qualora un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale di categoria «Certificato» che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Certificato» e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso è nuovamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.

Art. 43.

Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate per i materiali certificati

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 3, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.

6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.

7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

8. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 44.

Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati

1. Le piante madri di categoria «Certificato» possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento è effettuato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Certificato» e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al presente comma. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Certificato» o per il materiale di categoria «Certificato».

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto di categoria «Certificato».

3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.

Art. 45.

Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione

1. Una varietà in attesa di registrazione è sottoposta ai controlli ai fini della certificazione come materiale di categoria «Base» o materiale di categoria «Certificato», prodotto a partire da piante madri di categoria «Pre-Base».

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varietà al relativo Registro nazionale e a condizione che i controlli di cui al comma 1 siano risultati positivi.

3. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Capo IV

REQUISITI PER I MATERIALI CAC

Art. 46.

Requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto CAC

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono qualificati di categoria *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) se:

a) hanno identità varietale e adeguata purezza varietale;

b) sono destinati:

1) alla produzione di materiali di moltiplicazione;

2) alla produzione di piante da frutto;

3) alla produzione di frutti;

c) soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità degli articoli 47 e 48;

d) soddisfano requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.

Art. 47.

Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà

1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;

b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'articolo 49;
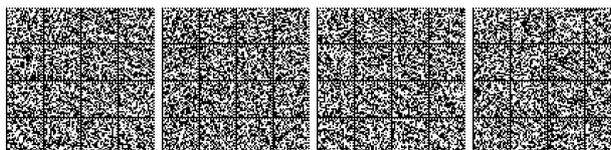
c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 50;

d) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;

b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 48.

Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà

1. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) corrispondenti alla descrizione della loro specie;

b) conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 49;

c) conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.

3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;

b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 49.

Corrispondenza alla descrizione della varietà

1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a) la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nel Titolo II, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;

b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una richiesta di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nel Titolo II;

c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;

d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'articolo 10.

2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata, in autocontrollo o dai servizi fitosanitari, periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.

Art. 50.

Requisiti fitosanitari per i materiali CAC

1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4.

2. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.

4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2.

5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

6. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.

Art. 51.

Requisiti relativi alle alterazioni

1. I materiali CAC devono essere privi di alterazioni all'atto dell'ispezione visiva.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, costituiscono alterazioni le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e di tumori o i disseccamenti che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Capo V

Requisiti dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive

Art. 52.

Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.
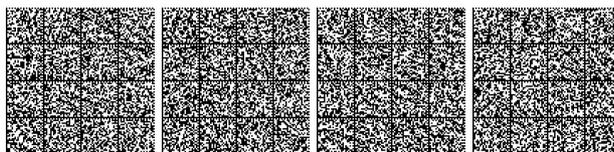
Art. 53.

Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.

2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6.

3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

TITOLO V

CONTROLLI UFFICIALI

Art. 54.

Controlli Ufficiali

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.

3. Nell'effettuazione dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica:

a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, al fine di verificare i punti critici del proprio processo di produzione;

b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attività.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.

5. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.

6. Le misure adottate a norma del comma 5 sono revocate quando è accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.

7. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 55.

Laboratori di analisi

1. Le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai laboratori ufficiali designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio fitosanitario nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui al comma 1, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

TITOLO VI

COMMERCIALIZZAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

Capo I

COMMERCIALIZZAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DEI FRUTTIFERI E DELLE PIANTE DA FRUTTO

Art. 56.

Condizioni generali per la commercializzazione

1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.

2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;
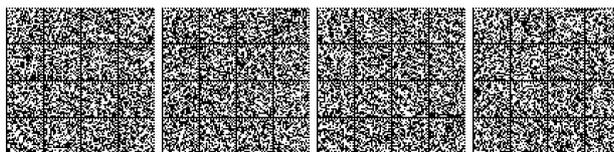
b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

4. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

a) prove o a scopi scientifici;

b) lavori di selezione;

c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga di cui al comma 6.

Art. 57.

Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 58 e 60.

2. Ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 59.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 61.

Art. 58.

Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, è stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformità al comma 5. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.

2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme e regole UE»;

b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;

c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;

d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

e) il numero di serie individuale;

f) la denominazione botanica;

g) la categoria, e per i materiali di categoria «Base» anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4;

h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso». In caso di varietà oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PVR» (*plant variety rights*) subito dopo il nome;

i) la dicitura «DUR» (varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso;

l) la quantità;

m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;

n) l'anno di emissione;

o) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale.

3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.

4. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta può essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
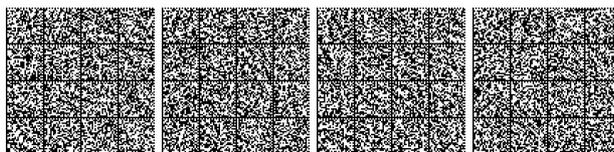
5. Il colore dell'etichetta è:

a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria «Pre-Base»;

b) bianco per i materiali di categoria «Base»;

c) blu per i materiali di categoria «Certificato».

6. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle etichette per le varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso.

Art. 59.

Documento di accompagnamento per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

1. Per la commercializzazione congiunta di materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» di varietà o di categorie diverse, è necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 58.

2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) comprende le informazioni di cui all'articolo 58, comma 2, e quelle indicate sulla relativa etichetta;

b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);

d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;

e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;

f) indica la data di rilascio del documento;

g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.

3. Il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le prescrizioni di cui al comma 2, è equivalente al documento di accompagnamento di cui al comma 1.

4. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 58, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

Art. 60.

Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»

1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» se sono commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2;

b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2.

2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne pregiudichi l'integrità rendendola non conforme alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.

Art. 61.

Documento del fornitore per i materiali CAC

1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformità ai commi 2, 3 e 4, di seguito «documento del fornitore».

2. Il documento del fornitore non deve essere simile al documento di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.

3. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme e regole UE»;

b) il nome dello Stato membro in cui il documento è stato redatto o il relativo codice;

c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;

d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;

e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;

f) la denominazione botanica;

g) la dicitura «materiali CAC»;

h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà: il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;

i) la data di emissione del documento.

4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo.

5. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.

6. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, se sono commercializzati utilizzando il documento del fornitore come etichetta, riportano, sullo stesso, un riferimento all'articolo 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019.

Capo II

COMMERCIALIZZAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DELLE PIANTINE DI PIANTE ORTIVE E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE ORTIVE

Art. 62.

Condizioni generali per la commercializzazione

1. Fatte salve le norme nazionali e dell'Unione vigenti in materia fitosanitaria, le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:

a) sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II, parte 6;

b) sono accompagnati da un documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, che riporta le informazioni previste nell'allegato IV;

c) fanno riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato I sezione B, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B.

2. Se sul documento di commercializzazione, di cui al comma 1, lettera *b)*, figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

3. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'azienda fornitrice;

b) denominazione botanica;

c) varietà.

4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di piante ortive o dai materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

5. In deroga al disposto di cui al comma 1, fatte salve le norme in materia fitosanitaria, può essere autorizzata dal Ministero l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piantine di piante ortive destinati a:

a) prove o a scopi scientifici;

b) lavori di selezione;

c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

6. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di applicazione della deroga di cui al comma 5.

Art. 63.

Identificazione dei lotti e delle partite

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

TITOLO VII

IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

Art. 64.

Condizioni di equivalenza

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.

3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

Titolo VIII
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Art. 65.
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura «Qualità vivaistica Italia».

2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dal Titolo IV, Capi I, II e III.

3. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale è costituito da:

a) Servizio fitosanitario centrale;

b) Servizi fitosanitari regionali;

c) Soggetto Gestore.

4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonché ogni altra specie di rilevante interesse generale.

5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di un Paese membro dell'Unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie in questione, nonché di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.

6. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 66.

Art. 66.
Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:

a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;

b) definisce i criteri per il riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;

d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;

e) definisce le modalità di presentazione delle domande relative alle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

f) definisce le modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione;

g) definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

h) definisce le modalità per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale;

i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attività;

l) definisce le misure da adottare nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente Titolo.

2. I criteri e le modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente.

Art. 67.
Funzioni del Servizio fitosanitario centrale

1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varietà;

c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

d) la sorveglianza delle attività del Soggetto Gestore.

2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente unica per il coordinamento di tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
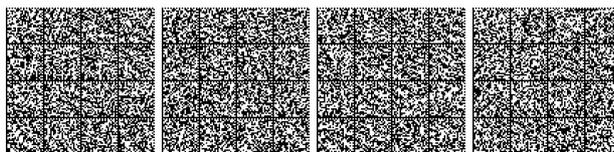
Art. 68.

Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali

1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attività:

a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 72, 74, 75, 76, e 77;

b) la verifica dell'idoneità dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);

c) lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;

d) l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione della banca dati del sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)*.

2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attività di controllo e qualificazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Art. 69.

Soggetto Gestore

1. Possono essere riconosciuti quale «Soggetto Gestore», soggetti privati, organizzati in forma collettiva, societaria o associata o consorziata, in possesso dei seguenti requisiti:

a) il coinvolgimento in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;

b) la rappresentatività a livello nazionale;

c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;

d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 presentano istanza al Ministero corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Soggetto richiedente;

b) organigramma;

c) libro soci;

d) documentazione attestante il possesso di adeguata esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione.

3. La qualità di Soggetto Gestore è attribuita con decreto del Ministero previo parere vincolante del Gruppo di lavoro permanente, di cui all'articolo 3, che esamina l'istanza, il regolamento di cui al comma 1, lettera *d)* e ogni altra documentazione allegata.

4. Il riconoscimento è revocato, con la medesima procedura di cui al comma 3 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.

Art. 70.

Funzioni del Soggetto Gestore

1. Al Soggetto Gestore compete:

a) la collaborazione con il Servizio fitosanitario nazionale per assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento della qualificazione nazionale;

b) lo svolgimento delle attività assegnate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

c) la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale del materiale di propagazione vegetale d'intesa con il Servizio fitosanitario nazionale;

d) la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informatico che assicuri l'applicazione del presente decreto, compresa la tracciabilità dei materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e che sia fruibile da tutti gli operatori del settore, secondo le indicazioni del Comitato fitosanitario nazionale;

e) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività promozionali del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

f) la realizzazione di attività finalizzate alla predisposizione di protocolli d'intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Paesi dell'Unione europea o terzi;

g) l'elaborazione di una relazione annuale da inviare al Servizio fitosanitario centrale, in via preventiva e consuntiva, sulle attività svolte;

h) la riscossione dei proventi derivanti dalla vendita delle etichette di qualificazione.

Art. 71.

Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. Il fornitore che intende aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la domanda, che comprende almeno le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale;

b) indirizzo della sede legale;

c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

d) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

e) numero di registrazione al RUOP.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dell'impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni riportate nel presente decreto.
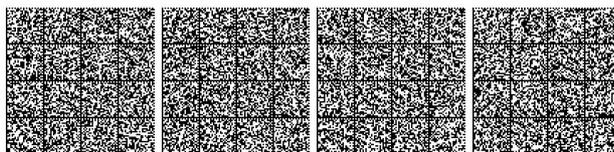
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di adesione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al comma 1, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna il RUOP con il riferimento alla partecipazione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Art. 72.

Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. I materiali di moltiplicazione e le piante di cui all'articolo 65, per l'ottenimento della qualificazione nazionale devono soddisfare i requisiti previsti dalle relative direttive europee, nonché quelli previsti dall'allegato V per il genere o la specie in questione.

2. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di «Pre-Base» occorre presentare specifica richiesta, corredata delle informazioni di cui all'allegato VI, per il genere e la specie in questione, al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di «Pre-Base», su parere del Gruppo di lavoro permanente, che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneità.

Art. 73.

Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. I controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad accertare che tutti i materiali di moltiplicazione:

a) sono ottenuti da materiale «Pre-Base» esente dagli organismi nocivi di cui all'allegato V per la specie e i generi in questione;

b) sono conservati, prodotti e sottoposti alle verifiche periodiche conformemente all'allegato V.

2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato V e accerta altresì l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilità.

4. Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, conformemente all'allegato V.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente Titolo.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerti la perdita dei requisiti del fornitore di cui al Titolo III o la non conformità delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone il divieto di utilizzo delle etichette di cui all'articolo 79. Tale divieto è revocato dal Servizio fitosanitario regionale competente, su richiesta dell'interessato, una volta verificata la cessazione della causa di non conformità.

Art. 74.

Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado di ottemperare ai disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o gruppi di specie interessate.

2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale;

b) indirizzo della sede legale;

c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;

e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento.

4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere già riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie o i gruppi di specie in questione.

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneità all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale;

b) indirizzo della sede legale;

c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;

d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;

e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;

f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Titolo IV.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneità delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento.

7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.

Art. 75.

Verifica del materiale di categoria «Pre-Base»

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su richiesta dell'interessato, effettua la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.

2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale, invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73, comma 1, per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» prodotto *in vitro* avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V per le singole specie.

5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Pre-Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 76.

Verifica del materiale di categoria «Base»

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.

2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto *in vitro* avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.

5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 77.

Verifica del materiale di categoria «Certificato»

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato V.

2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio una richiesta secondo le modalità definite con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.

4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) ed essere registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato» prodotto *in vitro* avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.

Art. 78.

Laboratori per la Micropropagazione

1. La produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» è eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP).

2. I laboratori di cui al comma 1 che intendono conseguire il riconoscimento di idoneità per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale.

3. I laboratori di cui comma 1 devono:

a) essere in possesso di adeguati locali:

1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;

2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
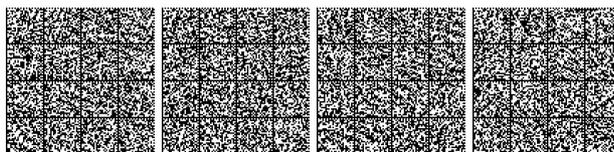
3) camera di crescita;

b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione idonei per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base».

5. Per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» i CCP e i CP possono, altresì, avvalersi di uno o più laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

6. I laboratori di micropropagazione che intendono conseguire il riconoscimento di idoneità per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Certificato», inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio.

7. I laboratori di micropropagazione di cui al comma 6, devono:

a) essere in possesso di adeguati locali:

1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;

2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;

3) camera di crescita;

b) rispettare le norme che regolano l'attività di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione.

8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, con proprio provvedimento, riconosce i laboratori di micropropagazione per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Certificato» idonei.

9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di laboratori di micropropagazione di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.

Art. 79.

Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonché di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)*, comunica l'idoneità alla certificazione e autorizza il Soggetto Gestore alla stampa delle etichette.

3. Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, procede alla stampa e alla consegna delle etichette.

4. L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprendono anche la dicitura «Qualità Vivaistica Italia».

5. L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.

6. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.

7. L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo.

8. Gli oneri derivanti dalle attività di stampa delle etichette di cui al presente articolo sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantità di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 80.

Oneri a carico del richiedente

1. Tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 73, 75, 76, 77 e 79 sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 82.

2. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 74, sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

TITOLO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 81.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, fornisce indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

3. A chiunque omette di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

4. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al RUOP si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
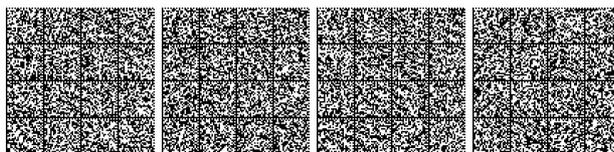
5. Al fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *a)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

6. Al fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *b)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

7. Al fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *c)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

8. Al fornitore registrato che non è in possesso di una scheda descrittiva di ogni varietà, così come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *d)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

9. Al fornitore registrato che non predispone un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *e)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

10. Al fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilità, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *f)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

11. Al fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attività svolte, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *g)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Al fornitore registrato che non dà attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *i)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

13. Al fornitore registrato che non garantisce l'identificabilità dei lotti durante la produzione, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera *l)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

14. Al fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

15. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato nel RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

16. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

17. Al fornitore, la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilità delle operazioni relative alla commercializzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

18. A chiunque non tiene distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall'articolo 20, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

19. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

20. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

21. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

23. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'articolo 57, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

24. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera *a)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

25. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, a eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera *b)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

26. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta, come previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *c)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

27. A chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varietà non conforme a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *c)*, si applica con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

28. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 2, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

29. A chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all'articolo 62, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

30. A chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all'articolo 63, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

31. Al fornitore che non appone le etichette secondo le modalità di cui all'articolo 79, comma 7, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

32. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.

33. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 82.

Tariffe

1. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 73, 75, 76, 77, nonché di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, 73, 75, 76, 77 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, per il finanziamento delle predette attività.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 83.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Titolo X
Norme transitorie e finali

Art. 84.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa in materia di piante da frutto e piantine ortive prima dell'entrata in vigore del presente decreto purché non in contrasto con lo stesso.

Art. 85.

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 86.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.
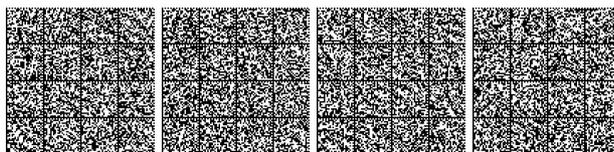
2. È consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.

3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.

4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.

5. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneità.

6. Le strutture già riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.

7. Le strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il riconoscimento di idoneità.

Art. 87.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 giugno 1991;

b) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

c) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

d) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato del noce», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

e) il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

f) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, ad eccezione dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6, comma 6 e dell'articolo 8;

g) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 ad eccezione dell'articoli 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 10;

h) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;

i) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, ad eccezione degli articoli 5, comma 1, lettera *c)*, e 12, comma 3, lettera *g)*;

l) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO I

Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto
di cui agli articoli 1, 7, 20, 56, 62

SEZIONE A - ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE FRUTTIFERI

- *Castanea sativa* Mill.
- *Citrus* L.
- *Corylus avellana* L.
- *Cydonia oblonga* Mill.
- *Ficus carica* L.
- *Fortunella* Swingle
- *Fragaria* L.
- *Juglans regia* L.
- *Malus* Mill.
- *Olea europaea* L.
- *Pistacia vera* L.
- *Poncirus* Raf.
- *Prunus amygdalus* Batsch
- *Prunus armeniaca* L.
- *Prunus avium (L.)* L.
- *Prunus cerasus* L.
- *Prunus domestica* L.
- *Prunus persica* (L.) Batsch
- *Prunus salicina* Lindley
- *Pyrus* L.
- *Ribes* L.
- *Rubus* L.
- *Vaccinium* L.

SEZIONE B - ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE ORTIVE

Allium cepa L	
- gruppo *cepa*	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- gruppo *aggregatum*	scalogno
Allium fistulosum L.	cipolletta – tutte le varietà
Allium porrum L.	porro – tutte le varietà
Allium sativum L.	aglio – tutte le varietà
Allium schoenoprasum L.	erba cipollina – tutte le varietà
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	cerfoglio – tutte le varietà
Apium graveolens L.	
- gruppo sedano	
- gruppo sedano rapa	
Asparagus officinalis L.	asparago – tutte le varietà
Beta vulgaris L.	
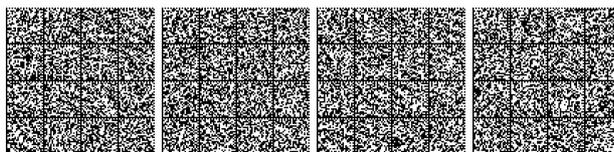
- gruppo barbabietola rossa	compresa la Cheltenham beet
- gruppo bietola da foglia	bietola bianca o bietola da costa
Brassica oleracea L.	
- gruppo cavolo laciniato	
- gruppo cavolfiore	
- gruppo capitata	cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco
- gruppo cavoletto di Bruxelles	
- gruppo cavolo rapa	
- gruppo cavolo verza	
- gruppo broccolo	tipo calabrese e tipo a getti
- gruppo cavolo palmizio	
- gruppo tronchuda	cavolo portoghese
Brassica rapa L.	
- gruppo cavolo cinese	
- gruppo rapa	
Capsicum annuum L.	peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà
Cichorium endivia L.	indivia – tutte le varietà
Cichorium intybus L.	
- gruppo cicoria di tipo Witloof	
- gruppo cicoria da foglia	cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano
- gruppo cicoria industriale	radici
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai	cocomero – tutte le varietà
Cucumis melo L.	melone – tutte le varietà
Cucumis sativus L.	
- gruppo cetriolo	
- gruppo cetriolino	
Cucurbita maxima Duchesne	zucca – tutte le varietà
Cucurbita pepo L.	zucca, comprese la zucca comune e la zucchina patisson mature, o zucchina, compresa la zucchina patisson immatura – tutte le varietà
Cynara cardunculus L.	
- gruppo carciofo	
- gruppo cardo	
Daucus carota L.	carota e carota da foraggio – tutte le varietà
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio
- gruppo azoricum	
Lactuca sativa L.	lattuga – tutte le varietà
Solanum lycopersicum L.	pomodoro – tutte le varietà
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.	
- gruppo prezzemolo da foglia	
- gruppo prezzemolo da radici	
Phaseolus coccineus L.	fagiolo di Spagna – tutte le varietà
Phaseolus vulgaris L.	
- gruppo fagiolo nano	
- gruppo fagiolo rampicante	
Pisum sativum L.	
- gruppo pisello rotondo	
- gruppo pisello rugoso	
- gruppo pisello dolce	
Raphanus sativus L.	
- gruppo ravanello	
- gruppo ramolaccio	
Rheum rhabarbarum L.	rabarbaro – tutte le varietà
Scorzonera hispanica L.	scorzonera – tutte le varietà
Solanum melongena L.	melanzana – tutte le varietà
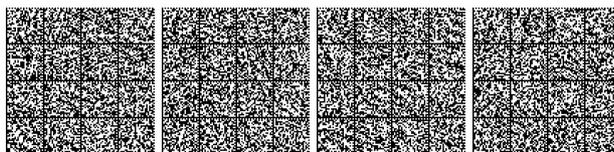
Spinacia oleracea L. — spinacio – tutte le varietà
Valerianella locusta (L.) Latter. — valerianella o lattughella – tutte le varietà
Vicia faba L. — fava – tutte le varietà
Zea mais L.
- gruppo mais dolce
- gruppo mais da pop corn

tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati
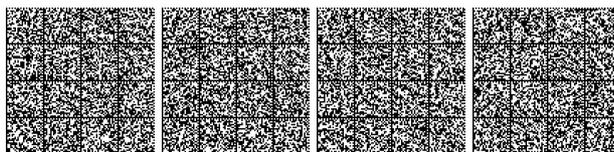
ALLEGATO II

Di cui agli articoli 17, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 50, 53, 58, 62

PARTE 1

Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi a norma degli articoli 29, 30, 37, 43 e 50.

Genere o specie	ORNQ
***Castanea sativa* Mill.**	**Funghi e oomiceti** *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] *Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN] *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Chestnut mosaic agent
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle , *Poncirus* Raf.**	**Funghi e oomiceti** *Phytophthora citrophthora* (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO] *Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] **Insetti e acari** *Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL] *Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY] **Nematodi** *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] *Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE]
***Corylus avellana* L.**	**Batteri** *Pseudomonas avellanae* Janse *et al*. [PSDMAL] *Xanthomonas arboricola* pv. *corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]

	Insetti e acari *Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV]
***Cydonia oblonga* Mill. e *Pyrus* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall [PSDMSY] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] **Nematodi** *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Ficus carica* L.**	**Batteri** *Xanthomonas campestris* pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] **Insetti e acari** *Ceroplastes rusci* Linnaeus [CERPRU]

	Nematodi *Heterodera fici* Kirjanova [HETDFI] *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Fig mosaic agent [FGM000]
***Fragaria* L.**	**Batteri** ‘*Candidatus* Phlomobacter fragariae’Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] **Funghi e oomiceti** *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell [CHTSFR] *Phytonemus pallidus* Banks [TARSPA] **Nematodi** *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** ‘*Candidatus* Phytoplasma asteris’ Lee *et al*. [PHYPAS] ‘*Candidatus* Phytoplasma australiense’ Davis *et al*. [PHYPAU] ‘*Candidatus* Phytoplasma fragariae’ Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG] ‘*Candidatus* Phytoplasma pruni’ [PHYPPN] ‘*Candidatus* Phytoplasma solani’ Quaglino *et al*. [PHYPSO] Clover phyllody phytoplasma [PHYP03] Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

***Juglans regia* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis* (Pierce) Vauterin *et al*. [XANTJU] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] **Insetti e acari** *Epidiaspis leperii* Signoret [EPIDBE] *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]
***Malus* Mill.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall [PSDMSY] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG]

	Nematodi *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Olea europaea* L.**	**Batteri** *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al.* [PSDMSA] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0] Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0] Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
***Pistacia vera* L.**	**Funghi e oomiceti** *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] *Rosellinia necatrix* Prillieux [ROSLNE] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Nematodi** *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus domestica* L. e *Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus armeniaca* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall [PSDMSY] *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder) Dowson [PSDMVF] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young,

	Dye & Wilkie [PSDMMP] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] **Insetti e acari** *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Ribes* L.**	**Funghi e oomiceti** *Diaporthe strumella* (Fries) Fuckel [DIAPST] *Microsphaera grossulariae* (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

<table>
<tr><td></td><td>Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Insetti e acari
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Nematodi
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi
Aucuba mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati</td></tr>
<tr><td>Rubus L.</td><td>Batteri
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Funghi e oomiceti
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Insetti e acari
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]</td></tr>
<tr><td>Vaccinium L.</td><td>Batteri
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Funghi e oomiceti
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae (Topospora myrtilli anamorfo) Peck [GODRCA]</td></tr>
</table>

PARTE 2

Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi a norma degli articoli 29, 30, 37, 43 e 50.

Genere o specie	ORNQ
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.**	**Batteri** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Funghi e oomiceti** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Citrus cristacortis agent [CSCC00] Citrus exocortis viroid [CEVD00] Citrus impietratura agent [CSI000] Citrus leaf blotch virus [CLBV00] Citrus psorosis virus [CPSV00] Citrus tristeza virus (isolati UE) [CTV000] Citrus variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Fragaria* L.**	**Batteri** *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR]

	Funghi e oomiceti *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR] **Nematodi** *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Arabis mosaic virus [ARMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry crinkle virus [SCRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple mosaic virus [APMV00] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] ‘*Candidatus* Phytoplasma mali’ Seemüller & Schneider [PHYPMA] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00],

	gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa
***Olea europaea* L.**	**Funghi e oomiceti** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Arabis mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]

	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Arabis mosaic virus [ARMV00] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley e altre specie di *Prunus* L. sensibili a Plum pox virus nel caso di ibridi di *Prunus* L.**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Myrabolan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000]

	‘*Candidatus* Phytoplasma prunorum’ Seemüller & Schneider [PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Pyrus* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] ‘*Candidatus* Phytoplasma pyri’ Seemüller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Arabis mosaic virus [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Funghi e oomiceti** *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple mosaic virus [APMV00] Arabis mosaic virus [ARMV00] Black raspberry necrosis virus [BRNV00] ‘*Candidatus* Phytoplasma rubi’ Malembic-Maher *et al*. [PHYPRU]

	Cucumber mosaic virus [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] Rubus yellow net virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Vaccinium* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Blueberry scorch virus [BLSCV0] Blueberry shock virus [BLSHV0] Blueberry shoestring virus [BSSV00] ‘*Candidatus* Phytoplasma asteris’ Lee *et al*. [PHYPAS] ‘*Candidatus* Phytoplasma pruni’ [PHYPPN] ‘*Candidatus* Phytoplasma solani’ Quaglino *et al.* [PHYPSO] Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

PARTE 3

Elenco di ORNQ la cui presenza nel terreno è disciplinata dagli articoli 38 e 44

Genere o specie	ORNQ
***Fragaria* L.**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Juglans regia* L.**	**Nematodi** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Olea europaea* L.**	**Nematodi** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Pistacia vera* L.**	**Nematodi** *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Ribes* L.**	**Nematodi** *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Rubus* L.**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT]

	Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

PARTE 4

Requisiti relativi alle misure per generi o specie e categoria a norma o degli articoli 28, 30, 31, 34, 37. 39, 43, 46, 50, e 58.

I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Essi soddisfano inoltre i seguenti requisiti per generi o specie e categoria interessati.

1. *Castanea sativa* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

b) Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

30 anni.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

ii. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

Durata delle piante madri

30 anni.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

ii. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

iii. i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono stati estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono stati osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.
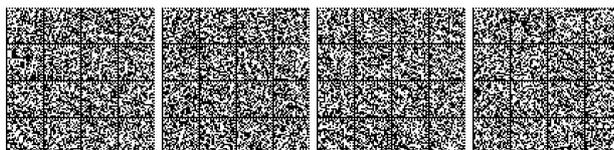
2. *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi tre anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi sei anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

30 anni.

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, elencati nella Parte 1 e 2. II.

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, ciascuna pianta madre di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE). Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*

Nel caso delle piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di due anni. In caso di risultato positivo all'analisi per la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), nel sito di produzione tutte le piante madri di base devono essere sottoposte a campionamento e analisi. Una parte rappresentativa di piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni sei anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure
ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione.

Durata delle piante madri

30 anni. Può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, elencati nella Parte 1 e 2.

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), elencati nella Parte 1 e 2.

In caso di risultato positivo all'analisi per la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), nel sito di produzione tutte le piante madri certificate devono essere sottoposte a campionamento e analisi.
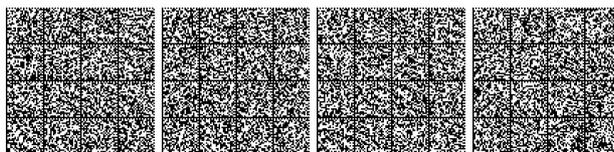
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure

ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria certificata che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e una parte rappresentativa dei materiali è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iv. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto:
   – nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley o di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento; e
   – una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione e non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata nel sito di produzione è risultato positivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo. Tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati estirpati e immediatamente distrutti. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a campionamento casuale e ad analisi e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto risultati positivi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni per le piante portamarze, 30 anni per le piante portaseme.

e) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali che, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, è risultata esente dagli ORNQ elencati nella Parte 2.

Nel caso in cui la fonte identificata dei materiali sia stata tenuta in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di tali materiali è sottoposta a campionamento e analisi ogni otto anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Nel caso in cui la fonte identificata dei materiali non sia stata tenuta in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di tali materiali è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure

ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e una parte rappresentativa dei materiali è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iv. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto:

   – nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e

– una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione e non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione è risultato positivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo. Tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati estirpati e immediatamente distrutti. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a campionamento casuale e ad analisi e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto risultati positivi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni per le piante portamarze, 30 anni per le piante portaseme
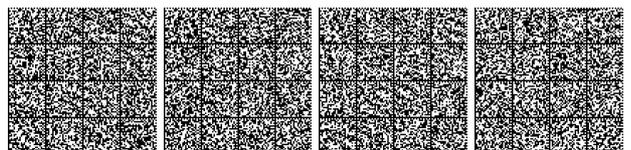
3. *Corylus avellana* L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Categoria di base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni

Categoria certificata

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

4. *Cydonia oblonga* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo per quanto riguarda la presenza di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* Per tutti gli ORNQ diversi da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., oppure
ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria base sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nella Parte 2e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

5. *Ficus carica* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l’anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l’analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I.

b) Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni.

c) Categoria di base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

d) Categoria certificata

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni.

6. *Fragaria* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno durante la stagione vegetativa. Le foglie di *Fragaria* L. sono sottoposte a ispezione visiva per quanto riguarda la presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Per i materiali *in vivo* sono consentite massimo 5 generazioni. Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 5 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla

commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non infetti;

- è effettuata una pausa di almeno dieci anni tra il rilevamento della presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, oppurele rotazioni colturali e le malattie del terreno del sito di produzione sono registrate;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte;
- è effettuata una pausa di almeno un anno tra il rilevamento della presenza di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:
- 0,05% nel caso di *Aphelenchoides besseyi*,
- 0,1% nel caso di Strawberry multiplier disease phytoplasma,
- 0,2% nel caso di:
  - '*Candidatus* Phytoplasma asteris' Lee *et al*.,
  - '*Candidatus* Phytoplasma pruni',
  - '*Candidatus* Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*,
  - *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
  - *Verticillium dahliae* Kleb,
- 0,5% nel caso di:
  - *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,
  - *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,
  - *Meloidogyne hapla* Chitwood,
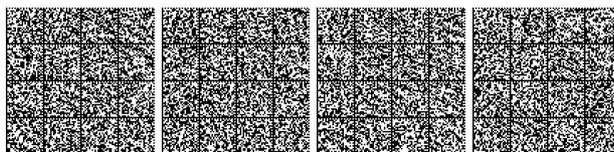
— *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,

— 1% nel caso di *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e

— in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

iv. requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati nella Parte 1 e 2sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per i materiali *in vivo* sono consentite massimo 5 generazioni. Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 5 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante

di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione delle piante non infette;

— è effettuata una pausa di almeno dieci anni tra il rilevamento della presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, oppure

— le rotazioni colturali e le malattie del terreno del sito di produzione sono registrate;

— nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

— è effettuata una pausa, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, di almeno un anno tra il rilevamento della presenza di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e il successivo impianto, nel caso di produzioni vivaistiche in pieno campo;

– nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di *Phytonemus pallidus* Banks,

— 0,5% nel caso di:
  — *Aphelenchoides besseyi* Christie,
  — Strawberry multiplier disease phytoplasma,

— 1% nel caso di:
  — *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie,
  — *Candidatus* Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier,
  — '*Candidatus* Phytoplasma asteris' Lee *et al*.,
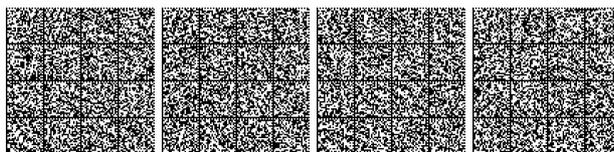
- '*Candidatus* Phytoplasma australiense' Davis *et al.*,
   - '*Candidatus* Phytoplasma fragariae' Valiunas, Staniulis & Davis,
   - '*Candidatus* Phytoplasma pruni',
   - '*Candidatus* Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*,
   - *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,
   - Clover phyllody phytoplasma,
   - *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,
   - *Meloidogyne hapla* Chitwood Chitwood,
   - *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,
   - *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen,
   - *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen,
- 2% nel caso di:
   - *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
   - *Verticillium dahliae* Kleb, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e

- in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

iv. requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati nella Parte 1 e 2sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 12 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base;

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e

l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non infetti;

— nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King su non più del 5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

— nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per tutti i virus:

— in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti.
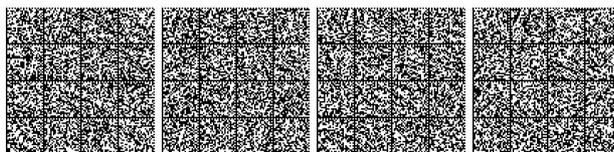
7. *Juglans regia* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per la produzione *in vitro* fino a 5 subculture

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Una pianta madre può essere moltiplicata massimo per 2 generazioni. Per la produzione *in vitro* fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per la produzione *in vitro* fino a 20 subculture
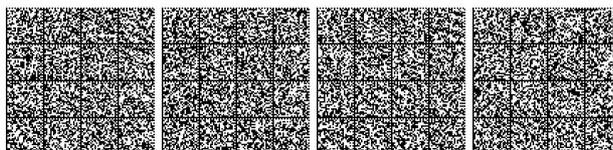
e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.
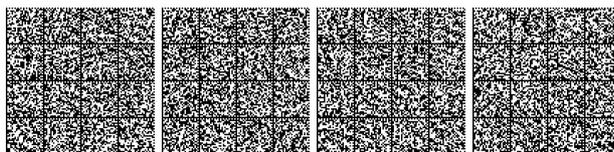
8. *Malus* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nella Parte 2e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Per le piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider.

Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, e le piante madri di base non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

e) Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo

vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

9. *Olea europaea* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 5 subculture

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme. Una pianta madre può essere moltiplicata al massimo per 1 generazione. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di semi ("piante madri porta-seme"), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quaranta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione. se materiali moltiplicati *in vitro* fino a 12 subculture
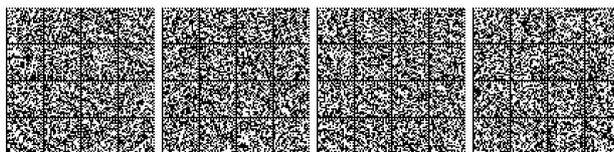
e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione.

10. *Pistacia vera* L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri di pre-base

Massimo 30 anni.

Durata delle piante madri di base

Massimo 20 anni.

11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb*,* *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley]. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per tutti gli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, elencati nella Parte 1 e 2.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base di *Prunus armeniaca* L.*,* *Prunus avium* L.*,* *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. e *Prunus dulcis* (Miller) Webb provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus.

I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus. I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso dei cinque precedenti periodi vegetativi e sono risultate esenti da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno. Nel caso di *Prunus persica*, ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di cinque anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus. Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di dieci anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza degli ORNQ, diversi da Prune dwarf virus, Plum pox virus e Prunus necrotic ringspot virus, pertinenti per le specie, elencati nell'allegato II, e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I. Una parte rappresentativa di piante madri di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni.

b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto:

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus. Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto in deroga all'articolo 34, comma 4:

Una parte rappresentativa di piante madri di base diverse da quelle destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di dieci anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri di base destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri di base di *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti deve essere stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e risulta esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni dieci anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus e plum pox virus, elencati nella Parte 2ed è sottoposta ad analisi qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

— Piante madri in fiore:

Una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento

e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

— Piante madri non in fiore:

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

Una pianta madre, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

In caso di moltiplicazione *in vitro* può essere moltiplicata per un massimo di cinque subculture.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto:

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni cinque anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto:

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri certificate destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri certificate di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti è stata sottoposta a campionamento nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi ed è stata sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, risultando esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a

campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

— Piante madri in fiore:

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

— Piante madri non in fiore:

Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum', Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di 15 anni. Piante madri portasemi massimo 20 anni.

e) Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei

materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di Plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il

SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei tre precedenti periodi vegetativi ed è risultata esente da Plum pox virus.

I portainnesti CAC di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei cinque anni precedenti ed è risultata esente da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus.

Una parte rappresentativa di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una parte rappresentativa di piante da frutto CAC che, all'atto dell'ispezione visiva, non presentano sintomi di Plum pox virus è sottoposta a campionamento e analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante da frutto per quanto riguarda la presenza di tale ORNQ e in caso di piante sintomatiche nelle immediate vicinanze.

In caso di riscontro nel sito di produzione, all'atto dell'ispezione visiva, di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR

competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) Plum pox virus:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di 15 anni. Piante madri portasemi massimo 20 anni.

12. *Pyrus* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nella Parte 2e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, in deroga all'articolo 34, comma 4, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

Se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni. Se i portinnesti sono parte delle piante madri di base, tali portinnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

e) Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti

circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni.

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni.

13. *Ribes* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quattro anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quattro anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni. Per i materiali propagati *in vitro* fino a 12 subculture;

b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2;

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer non supera lo 0,05% e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 6 anni. Per i materiali propagati *in vitro* fino a 12 subculture;

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer non supera lo 0,5% e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

per quelle propagate *in vitro* un massimo di 20 subculture.
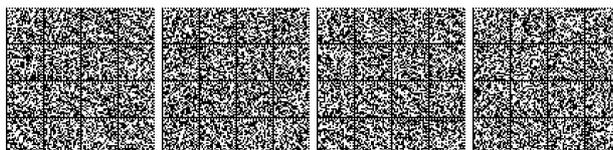
14. *Rubus* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi due anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni Per i materiali propagati *in vitro* massimo 8 subculture;

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Nel caso in cui i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano coltivati in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di:

— *Agrobacterium spp.* Conn,

— *Rhodococcus fascians* Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

iii) requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati nella Parte 1 e 2 sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,25% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 4 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni. per quelle propagate *in vitro* un massimo di 8 subculture;

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,5% nel caso di *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 1% nel caso di:

Agrobacterium spp. Conn,

Rhodococcus fascians Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;
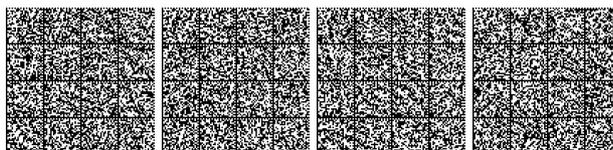
iii) requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli nella Parte 1 e 2sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture;

d) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.

15. *Vaccinium* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni. In caso di moltiplicazione *in vitro* massimo 5 subculture;

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn:

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii (*Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck,

0,5% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; per quelle propagate *in vitro* un massimo di 5 subculture;

c) Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2;

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,5% nel caso di:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck,

— 1% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.

PARTE 5

Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria "Prebase" e di categoria "Base"

Strutture

La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di "pre-base", ~~e~~ di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (*screen house*), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   – con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   – con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, non inferiore a 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
5. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

PARTE 6

ORTIVE

ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI SPECIFICI E DI MALATTIE SPECIFICHE PREGIUDIZIEVOLI ALLA QUALITÀ

Di cui agli articoli 53 e 62

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.*	*Capsicum annuum* L.,	0 %

[XANTEU]	*Solanum lycopersicum* L.	
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al*. [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al*. [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG], esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Cynara cardunculus* L.	0 %
Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)**	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi**

Leek yellow stripe virus [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	*Capsicum annuum L.,* *Lactuca sativa L.,* *Solanum lycopersicum L.,* *Solanum melongena L.*	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
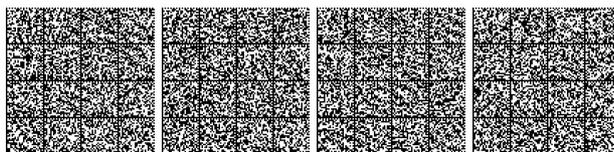
ALLEGATO III

Requisiti di idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base", nonché la loro ubicazione

di cui agli articoli 21, 22, 34, 35, 37, 40

1. Requisiti di idoneità del personale responsabile dei Centri per la conservazione e la premoltiplicazione (CCP) e dei Centri per la premoltiplicazione (CP)

I requisiti di cui al presente punto si intendono soddisfatti se per il Responsabile si verifica una delle seguenti condizioni:

a. è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Specializzazione post-laurea in fitopatologia, Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente a uno dei sopracitati;
b. è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico, di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale, e almeno 3 anni di esperienza nella gestione di CCP o CP;
c. i responsabili comunque devono aver superato con esito favorevole un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti la certificazione del materiale di propagazione vegetale.

Il colloquio di cui alla lettera c) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.

La commissione è affiancata da un segretario.

2. Requisiti di idoneità delle strutture per il mantenimento e la produzione *in vitro* di materiali di categoria "Pre-base" e "Base"

I laboratori per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria "Pre-Base" e "Base" devono essere in possesso dei seguenti locali:

a. sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
b. sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
c. camera di crescita.

3. Requisiti di idoneità delle strutture per il mantenimento e la produzione in ambiente protetto di materiali di categoria “Pre-base” e “Base”

La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di pre-base, e se del caso, di piante madri di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

a. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato;
b. con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
c. con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
d. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
e. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l’isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
f. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
g. disporre d’impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

4. Requisiti di idoneità delle strutture per il mantenimento e la produzione in pieno campo di materiali di categoria “Base” e loro ubicazione

L’ubicazione dei campi di piante madri di categoria “Base” è regolamentata nell’allegato II per i generi o le specie in questione.
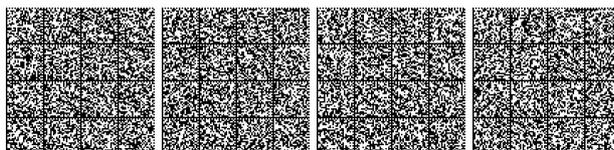
ALLEGATO IV

FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE UE E DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Di cui agli articoli 58 e 62

Materiali di categoria "Pre-Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo bianco, tratto diagonale violetto, bandiera italiana verde – bianco - rosso

	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE - ITALIA
MINISTERO DELLE	DEN. BOTANICA XXXXX	PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
POLITICHE AGRICOLE	VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: PRE-BASE
ALIMENTARI E	PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXX
FORESTALI	CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E	COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXX
	MATERIALE IN DEROGA DIR. 2014/98/UE - ART. 32 *(eventuale)*	ANNO DI EMISSIONE XXXX

Materiali di categoria "Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo bianco, bandiera italiana verde – bianco - rosso

	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE - ITALIA
MINISTERO DELLE	DEN. BOTANICA XXXXX	PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
POLITICHE AGRICOLE	VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: BASE
ALIMENTARI E	PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXX
FORESTALI	CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E	COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXX
	MATERIALE IN DEROGA DIR. 2014/98/UE - ART. 32 *(eventuale)*	ANNO DI EMISSIONE XXXX

Materiali di categoria "Certificato"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo blu, bandiera italiana verde – bianco - rosso

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX
DEN. BOTANICA XXXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX
PORTINNESTO: XXXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E
MATERIALE IN DEROGA DIR. 2014/98/UE - ART. 32 *(eventuale)*

NORME E REGOLE UE - ITALIA
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
CATEGORIA: CERTIFICATO
CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXX
COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXX
ANNO DI EMISSIONE XXXX

Documento di commercializzazione per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione degli ortaggi

Dicitura	"QUALITÀ CE"
Stato membro	"ITALIA" o "I"
Organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
Numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (PARTITA IVA facoltativa)
Nome del fornitore o ragione sociale	
Numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
Data di apposizione del documento da parte del fornitore	
Numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della normativa vigente	
Nome comune oppure nome botanico, quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante.	NOME COMUNE o NOME BOTANICO
Denominazione della varietà, nonché dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
Quantità	
Nome del paese di provenienza **(1)**	

---

(1) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.

ALLEGATO V

Disciplinari di produzione Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

CAPO I - AGRUMI

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Malattia/Agente eziologico	**Acronimo**	**Indicatore arboreo del saggio biologico**	**Test Microscopici / Sierologici**	**Test Biomolecolari**
VIRUS				
Tristezza *Citrus tristeza virus*	**CTV**	– Limetta messicana	– ELISA – DTBIA	–, Real time PCR – RT-PCR
Foglia rugosa *Citrus leaf rugose virus*	**CiLRV**	– Pompelmo		
Variegatura infettiva / Foglia bollosa *Citrus variegation virus /* *Citrus crinkly leaf virus*	**CVV / CCLV**	– Limone – Cedro Etrog	– ELISA	–, Real time PCRRT-PCR

Psorosi *Citrus psorosis virus*	**CPsV**	– Arancio dolce – cv *Madam Vinous*	–ELISA –DTBIA	–, Real time PCR –RT-PCR
Nanismo satsuma Citrus satsuma dwarf virus	**SDV**	– Dweet Tangor – Citrange troyer		
Foglia merlettata del Citrange Citrus tatter leaf virus	**CTLV**	– Dweet Tangor – Citrange troyer		
Maculatura anulare Indian citrus ring spot virus	**ICRSV**	– Pompelmo – Cedro Etrog 861-S1 – Citrange troyer – Limetta messicana		
Enazioni nervature Citrus vein enation virus	**CVEV**	– Pompelmo – Cedro Etrog 861-S1 – Citrange troyer – Limetta messicana		
VIROIDI				
Esocortite Citrus exocortis viroid	**CEVd**	– Cedro Etrog 861-S1 – Mandarino Parson' special – su Limone rugoso		–, Real time PCRRT-PCR
Cachessia *Citrus cachexia viroid*	**HSVd**	– Cedro Etrog 861-S1 – Mandarino Parson' special – su Limone rugoso		–, Real time PCR –RT-PCR
VIRUS SIMILI				
Concavità gommose Concave gum	**CG**	– Arancio dolce cv *Pineapple* – Pompelmo – Limone rugoso		
Cristacortis	**CCr**	– Arancio dolce cv *Pineapple* – Pompelmo – Limone rugoso		
Impietratura	**CI**	– Arancio dolce cv *Pineapple* – Pompelmo – Limone rugoso		
Malattia Kumquat Kumquat disease	**KdV**	– Arancio dolce cv *Pineapple* – Pompelmo – Limone rugoso		
Incompatibilità limone rugoso Rough lemon incompatibiliy	**RLeI**			

FUNGHI	**METODO DIAGNOSTICO**
Marciume del colletto *Phythophtora citrophthora*	ISOLAMENTO
Marciume del colletto *Phythophtora nicotianae*	ISOLAMENTO

Mal secco *Phoma tracheiphila*	ISOLAMENTO
SPIROPLASMI	**METODO DIAGNOSTICO**
Spiroplasma citri Stubborn	ISOLAMENTO

PARTE B

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE" E "BASE"

Strutture

Le fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato:
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai ed i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un marciapiede o altri manufatti, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con doppia porta;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete;
6. essere protette con rete antigrandine.

Allevamento e Produzione

1. Il materiale di "Prebase"e "Base" deve essere conservato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
3. il terriccio o il substrato utilizzato per i contenitori deve essere esente da *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae,* tale assenza deve documentata;
4. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
5. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
6. tutte le operazioni devono essere registrate nell'apposito Registro di conduzione;
7. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Sezioni incrementali

1. Il materiale di “Base” delle sezioni incrementali deve essere propagato in screen house e devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
2. il terriccio o il substrato utilizzato per i semenzai e per i contenitori deve essere esente da *Phytophtora citrophthora* e *P. nicotianae,* tale assenza deve essere documentata;
3. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
4. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione, per l’innesto nei vivai, certificabile, per due volte e in un massimo di ventiquattro mesi dalla data d’innesto;
5. il materiale delle cultivar del gruppo Tarocco può essere prelevato una sola volta nell’arco di diciotto mesi;
6. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.
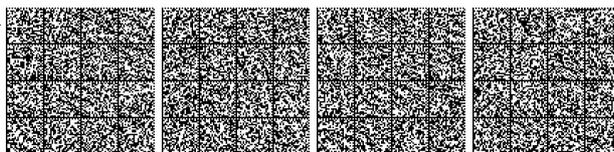
PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA “CERTIFICATO”

SEZIONE I - Campi di Piante Madri

I campi di piante madri certificate, sia portamarze (PMM) sia portaseme (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. ubicati in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Tristezza (Citrus Tristeza Virus - CTV) e da altri organismi nocivi da quarantena, salvo diverse prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo;
2. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora,* tale assenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato piante di agrumi da almeno 5 anni;
4. nelle aree dove, da parte del Servizio fitosaniatrio regionale competente per territorio, è stata segnalata la presenza di mal secco, le Piante Madri di specie suscettibili alla malattia (limone, limoni simili, cedro, lima, arancio amaro e bergamotto) devono essere coperte con rete protettiva al 50% di ombreggiamento;
5. essere localizzati ad una distanza di almeno 100 metri da agrumi di qualsiasi tipo, tranne il caso di allevamento delle piante in condizioni di isolamento, in strutture a rete a prova d’insetto;
6. avere una fascia di bordo di almeno 4 metri, costantemente tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;
7. essere isolati dall’afflusso di acque superficiali;
8. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propaguli di *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora*;
9. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
10. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione (specie, cultivar e clone); qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; comunque il sesto d’impianto non deve essere inferiore a m 4 x m 3; della disposizione delle piante deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
11. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 20 anni dall’impianto;
12. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall’impianto;
13. da ogni pianta madre portamarze (PMM) non si possono prelevare, annualmente, più di 1500 marze per non oltre complessive 6000 gemme, ad eccezione delle cultivar del gruppo “Tarocco” per le quali tale limite annuale è di 1000 marze e 4000 gemme;
14. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di parassiti vegetali ed animali;
15. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Sezioni Incrementali

Le Sezioni incrementali devono essere ubicate in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Tristezza (Citrus Tristeza Virus – CTV) e da altri organismi nocivi da quarantena, salvo ulteriori prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo.

Nelle sezioni incrementali le piante possono essere allevate fuori suolo e in piena terra.

Sezioni Incrementali in piena terra

1. L'impianto deve essere realizzato su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti da *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora,* tale assenza deve essere documentata;
2. l'impianto deve essere realizzato su terreni che non abbiano ospitato piante di agrumi da almeno 5 anni;
3. l'impianto deve essere localizzato in zone isolate o posto ad una distanza di almeno 100 metri da agrumeti commerciali e vivai di piante di categoria "CAC", tranne il caso di impianti realizzati sotto strutture coperte da rete antiafide;
4. nelle aree dove è stata segnalata da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la presenza di mal secco, le piante di specie suscettibili alla malattia (limone, limoni simili, lima, cedro, arancio amaro e bergamotto) devono essere coperte con rete protettiva al 50% di ombreggiamento;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
6. le accessioni in moltiplicazione devono essere distinte in parcelle ben individuabili della cui disposizione deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
7. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione (specie, cultivar e clone); qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; comunque il sesto d'impianto non deve essere inferiore a m 2 x m 1; della disposizione delle piante deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
8. l'innesto dei semenzali deve essere eseguito a non meno di 40 cm dal colletto;
9. eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa accessione, in tal caso è tollerato l'innesto a non meno di 35 cm;
10. dalle piante delle sezioni incrementali il materiale di propagazione ben lignificato può essere prelevato, per tre volte dalla data d'innesto o di messa a dimora ad eccezione delle cultivar del gruppo "Tarocco" per le quali il prelievo è ammesso per due sole volte, con l'intervallo di un anno e dopo il controllo della corrispondenza varietale;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Sezioni Incrementali in contenitore

1. Le piante devono distare almeno 100 metri da agrumeti commerciali e vivai di piante di categoria "CAC", tranne nel caso di impianti realizzati sotto strutture coperte da rete antiafide;
2. nelle aree dove, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio è stata segnalata la presenza di mal secco, le piante di specie suscettibili alla malattia (limone, limoni simili, lima, cedro, arancio amaro e bergamotto) devono essere coperte con rete protettiva al 50% di ombreggiamento;
3. i terreni ed i substrati utilizzati devono essere esenti dai funghi *Phytophtora nicotianae* e *P. citrophthora;* tale assenza deve essere documentata;
4. i contenitori, di adeguato volume (almeno 8 litri), possono essere appoggiati direttamente sul terreno, in tal caso deve essere accertata l'assenza di *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora*, oppure essere isolati con uno strato di:
   - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di cm 10, nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a cm 5;
   - battuto di cemento o altro materiale, in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno cm 20;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
6. la densità delle piante non deve essere superiore a 8 piante per metro quadro;
7. l'area destinata all'allevamento delle piante in contenitore deve contemplare una fascia di bordo di m 2, costantemente lavorata o mantenuta libera da erbe infestanti;
8. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei (per specie, cultivar, clone e portinnesto), ben individuabili e riportate su una mappa e della cui disposizione deve essere prodotta specifica documentazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
9. l'innesto dei semenzali deve essere eseguito a non meno di cm 40 dal colletto su portinnesti di diametro minimo di cm 0,8;
10. eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa accessione, in tal caso è tollerato l'innesto a non meno di cm 35;
11. dalle piante delle sezioni incrementali il materiale di propagazione ben lignificato, può essere prelevato per due volte ad eccezione delle cultivar del gruppo "Tarocco" per le quali può essere eseguito un solo prelievo;
12. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.
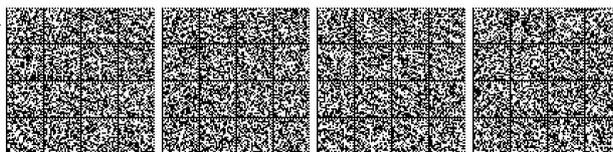
SEZIONE III - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai)

I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio esenti da focolai di Tristezza (Citrus Tristeza Virus – CTV) e da altri organismi nocivi da quarantena, salvo ulteriori prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo.

Per la produzione di piante certificabili è ammesso solo l'allevamento fuori suolo. I vivai devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. Devono essere utilizzati substrati esenti da *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora* e da *Pratylencus vulnus, Tylenchulus semipenetrans,* tale assenza deve essere documentata;
2. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da propagali di *Phytophthora citrophthora* e *P. nicotianae*;
3. i cassoni utilizzati per la realizzazione dei semenzai devono essere isolati dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
4. prima dell'utilizzo i cassoni devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%;

5. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, in tal caso esso deve essere documentata l'assenza di *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora*, oppure essere isolati con uno strato di:
   - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
6. i semenzali delle specie sensibili al mal secco devono essere posti sotto copertura con rete ombreggiante al 50% se distanti meno di 50 metri da impianti di limoni;
7. i semenzali da trasferire nel nestaio devono avere almeno 4-6 foglie completamente sviluppate, tali da poter distinguere gli ibridi naturali dai semenzali di origine nucellare;
8. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei (per specie, cultivar, clone e portinnesto) costituiti da un massimo di 4 file, ben individuabili e riportati su una mappa;
9. i contenitori devono essere disposti ad una distanza non inferiore a cm 20 sulla fila e i lotti devono essere distanziati di almeno cm 50;
10. l'innesto deve essere eseguito a non meno di cm 30 dal colletto su portinnesti di diametro minimo di cm 0,6. Gli organi preposti al controllo possono autorizzare l'innesto ad altezza minore solo nei casi si utilizzino portinnesti nanizzanti. Eventuali reinnesti per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa accessione; in tal caso è tollerato l'innesto a non meno di cm 25 dal colletto;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.
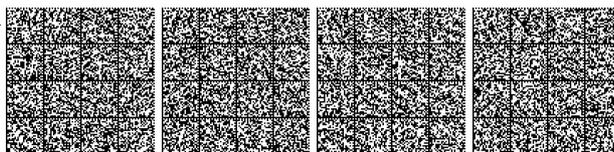
PARTE D

CONTROLLI SANITARI

SEZIONE I - materiali di categoria “Pre-base”, “Base” e “Certificato”

Virus, Spiroplasmi, Viroidi e Virus-simili e Funghi

sono previsti due tipi di controlli:

1. Visivi: da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie, ivi compreso il mal secco;
2. Saggi di laboratorio: eseguiti secondo i protocolli indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Nelle sezioni incrementali e in vivaio sono previsti controlli visivi da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie, ivi compreso il mal secco.

Tutto il materiale derivante dalla prima moltiplicazione della fonte primaria all’ingresso nel Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione o nelle altre fasi deve essere singolarmente sottoposto agli accertamenti sanitari e di corrispondenza varietale secondo le procedure riportate nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

SEZIONE II - terreni e sui substrati impiegati in ogni fase

Analisi micologica mediante isolamento su mezzi selettivi per *Phytophtora nicotianae, P. citrophthora* su campioni prelevati secondo le seguenti modalità di campionamento:

- sui substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- sul terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda 1 campione per ettaro costituito da 10 subcampioni per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Analisi nematologica mediante tecniche di isolamento per *Pratylencus vulnus, Tylenchulus semipenetrans* da eseguirsi su campioni prelevati secondo le seguenti modalità di campionamento:

- per i substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- per i terreni: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda. 1 campione per ettaro costituito da 5 subcampioni per un volume complessivo di almeno 1 litro.
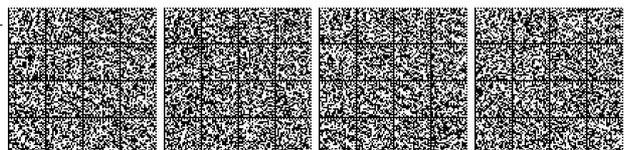
Tabella 1: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante madri di categoria "Pre-Base" e "Base"

Malattia o Organismo nocivo	**CONTROLLI**						
	Osservazioni visive		***Saggio biologico***		***Saggio di laboratorio*: sierologico o molecolare***		
	Epoca	**Periodicità**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca e tipo di campione**
VIRUS						
CTV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Limetta messicana	Ogni 5 anni	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: prelevate in primavera ed in autunno (sino a temperature di 25°C)
CiLRV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	**Pompelmo**	Ogni 3 anni a partire dal 3° anno		
CVV/CCLV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Limone Cedro Etrog		Su tutte le piante nell'arco di 3 anni	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C
CPsV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Arancio dolce cv *Madam Vinous*	Ogni 3 anni a partire dal 3° anno	Su tutte le piante nell'arco di 3 anni	Fiori: prelevati in primavera Foglie: prelevate in primavera ed autunno (sino a temperature di 25°C)
SDV **CTLV**	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Dweet Tangor Citrange troyer	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni		
ICRSV **CVEV**	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Pompelmo, Cedro Etrog 861-S1 Citrange troyer Limetta messicana	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni		
SPIROPLASMI						

Spiroplasma citri	Dalla ripresa vegetativa	Annuale			Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	
VIROIDI						
CEVd **HSVd**	Dalla ripresa vegetativa	Annuale	Cedro Etrog 861-S1 Mandarino Parson' special su Limone rugoso	Su tutte le piante nell'arco di 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 5 anni a partire dal 5° anno	<u>Foglie mature:</u> prelevate in estate- inizio autunno
VIRUS-SIMILI						
CG, CCr **CI e KdV**	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale	Arancio dolce cv *Pineapple* Pompelmo Limone rugoso	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni a partire dal 6° anno dalla messa a dimora		
RLeI	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				

* limitatamente a *Spiroplasma citri* il saggio di laboratorio consiste in un isolamento in coltura

Tabella 2: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria “Certificato”

Malattia o Organismo nocivo	**CONTROLLI**					
	Osservazioni visive		***Saggio biologico***		***Saggio di laboratorio*: sierologico o molecolare***	
	Epoca	**Periodicità**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca e tipo di campione**
VIRUS						
CTV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale			Su tutte le piante ogni anno	Foglie: prelevate in primavera ed in autunno (sino a temperature di 25°C)
CiLRV **CVV/CCLV**	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				
CPsV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale			Su tutte le piante nell’arco di 5 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C (primavera ed autunno)
SDV **CTLV**	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				
SPIROPLASMI						
Spiroplasma citri	Dalla ripresa vegetativa	Annuale				
VIROIDI						
CEVd **HSVd**	Dalla ripresa vegetativa	Annuale			Su tutte le piante nell’arco di 5 anni a partire dal 5° anno	Foglie mature: prelevate in estate- inizio autunno

VIRUS-SIMILI						
CG, CCr, CI, KdV e RLeI	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Annuale				

* limitatamente a *Spiroplasma citri* il saggio di laboratorio consiste in un isolamento in coltura
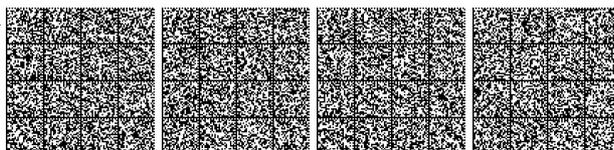
PARTE E

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

SEZIONE I - materiale di categoria “Pre-base” e “Base”

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar e per i portinnesti è rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo aver osservato un ciclo vegetativo e produttivo sufficiente a permettere di valutare la piena corrispondenza al fenotipo nel periodo di massima espressione fenologica.

Successivamente, durante l’epoca di maturazione, dovrà effettuarsi un controllo visivo annuale sulle caratteristiche produttive.

SEZIONE II - Piante Madri Certificate

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar e per i portinnesti è rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo aver osservato un ciclo vegetativo e produttivo, prima di potere procedere al prelievo del materiale certificato.

Successivamente, durante l’epoca di maturazione, dovrà effettuarsi un controllo visivo annuale sulle caratteristiche produttive.

SEZIONE III - Sezioni Incrementali

Sono previsti controlli visivi sulle caratteristiche vegetative delle piante.

CAPO II – FRAGOLA

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Agente eziologico / Malattia	**Sigla**	**indicatori Saggi biologici**	**Test sierologici ELISA**	**Test biomolecolari**
VIRUS				
Virus del falso ingiallimento del bordo della fragola *(Strawberry mild yellow edge virus)*	**SMYEV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del mosaico dell'arabis (*Arabis mosaic virus*)	**ArMV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus dell'anulatura nera del pomodoro (*Tomato black ring virus*)	**TBRV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare del pomodoro (*Tomato ring spot virus*)	**TRSV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare del lampone (*Raspberry ring spot virus*)	**RRSV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare latente della fragola (*Strawberry latent ring spot virus*)	**SLRV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura della fragola (*Strawberry mottle virus*)	**SMV**	UC4 - UC5		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della scolorazione perinervale della fragola (*Strawberry vein banding virus*)	**SVBV**	UC4 - UC5		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus dell'arricciamento della fragola (*Strawberry crinkle virus*)	**SCV**	UC4 - UC5		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della necrosi del tabacco	**TNV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR -Real Time PCR
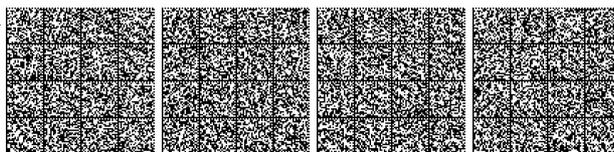
(*Tobacco necrosis virus*)				
Virus striatura del tabacco (*Tobacco streak virus*)	**TSV**	UC4 - UC5	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus latente della Fragaria chiloensis (*Fragaria chiloensis latent virus*)	**FCILV**	UC4 - UC5		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato alla pallidosi della fragola (*Strawberry pallidosis associated virus*)	**SpaV**	UC10 - UC11		– RT-PCR – - Real Time PCR
Virus del falso ingiallimento della bietola (associato alla Pallidosi della fragola (*Beet pseudo yellows virus*)	**BPYV**	UC10 - UC11		– RT-PCR – Real Time PCR
FITOPLASMI				
Fitoplasma del declino letale della fragola Strawberry letal decline (Stolbur) (XII*)	**SLD**			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma del giallume dell’astro Aster yellow (I*)	**AY**			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della malattia Multiplier della fragola Multiplier disease (IV*)	**MD**			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della virescenza della fragola Strawberry green petal (I*)	**SGP**			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della clorosi marginale della fragola Strawberry marginal chlorosis (Stolbur) (XII*)	**SMC**			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma della virescenza della Vinca messicana Mexican periwinkle virescence (XIII*)	**MPV**			– PCR – Real Time PCR
Fitoplasma degli scopazzi della fragola Strawberry witches broom’(I*)	**WB**			– PCR – Real Time PCR
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI				
Maculatura clorotica della fragola Strawberry chlorotic fleck	**SCF**	UC4 - UC5		
Accartocciamento fogliare della fragola Strawberry leaf roll	**SLR**	UC4 - UC5		
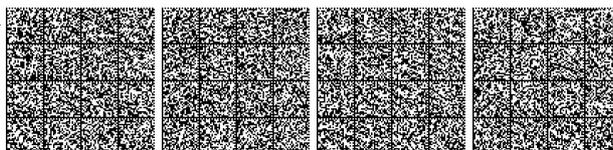
Foglia pennata della fragola Strawberry feather leaf	**SFL**	UC4 - UC5		
Ingiallimento nervale della fragola Strawberry vein yellowing	**SVY**	UC4 - UC5		
BATTERI				
Xylella fastidiosa	***XFXF***		– ELISA	PCR Real Time PCR
Batterio della maculatura angolare della fragola *Xanthomonas fragariae*	***Xa.f.***	isolamento diretto	– ELISA	PCR Real Time PCR
Batterio dell'avvizzimento fogliare della fragola *Xanthomonas arboricola pv fragariae*	***X.a.***	isolamento diretto	– IFAS	PCR Real Time PCR
FUNGHI				
Antracnosi *Colletotrichum acutatum*	***C.a.***	isolamento diretto	– ELISA	PCR
NEMATODI				
		Saggi di microscopia		
Meloidogyne hapla		identificazione morfoanatomica		
Pratylanchus vulnus		identificazione morfoanatomica		
Aphelencoides ritzemabosi		identificazione morfoanatomica		
Aphelencoides fragariae		identificazione morfoanatomica		

PARTE B

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE NECESSARI ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA “PREBASE”

Strutture

La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve essere effettuata in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocata in zone libere da coltivazioni di fragole per un raggio di almeno m 100.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato:
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, ed i bancali nei quali avviene la radicazione degli stoloni, devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l’isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
5. disporre d’impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

Allevamento

1. Le piante di categoria “prebase” devono essere allevate singolarmente in contenitori di idonee dimensioni;
2. le Piante Madri devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell’introduzione;
3. il substrato utilizzato deve essere esente dai nematodi *Longidorus elongatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, Meloidogyne hapla, Pratylenchus vulnus, Aphelenchoides ritzemabosi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci*; tale assenza deve essere documentata;
4. le Piante Madri e le relative figlie di differenti accessioni devono essere fisicamente tenute separate mediante idonee strutture allo scopo di mantenere l’identità genetica ed evitare contaminazioni;
5. le piante di categoria “prebase”, sono ottenute dalla moltiplicazione diretta della fonte primaria mediante moltiplicazione per stolone o micropropagazione.

Produzione

1. Il materiale di “prebase” deve essere propagato in screen house nelle stesse condizioni sopra descritte.
2. Ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
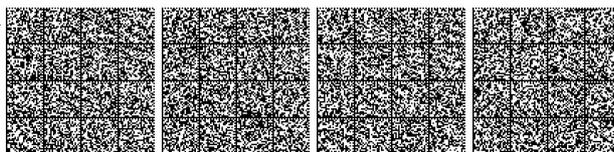
PARTE C

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE NECESSARI
ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA “BASE”

La produzione del materiale di categoria “base”, avviene in due fasi, secondo le seguenti modalità indicate nella Parte A e nella Parte B del presente allegato.

SEZIONE I - Fase di prima premoltiplicazione (CP1)

Strutture

La prima fase di prima premoltiplicazione (CP1) deve avvenire in screen house aventi i seguenti requisiti:

1. pareti e soffitto di rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili /cm in trama) e provviste di vestibolo con doppia porta;
2. tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante; deve inoltre garantire la protezione dalle acque meteoriche nel periodo autunno-invernale;
3. disporre d’impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio;
5. essere collocata in zone libere da coltivazioni di fragole per un raggio di almeno m 100;

Produzione

1. Ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Le operazioni di estirpazione del materiale di “base1”, come pure l’eliminazione di piante madri, devono essere preventivamente comunicate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

SEZIONE II - Fase di seconda premoltiplicazione (CP2)

Strutture

La seconda fase di premoltiplicazione (CP2) può avvenire in pieno campo in terreni rispondenti ai seguenti requisiti:

1. il campo non deve aver ospitato colture di fragola negli ultimi 5 anni;
2. i terreni devono rispondere ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi *Longidorus elongatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, Meloidogyne hapla, Pratylenchus vulnus, Aphelenchoides ritzemabosi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci*; tale assenza deve essere documentata; inoltre i terreni devono essere disinfestati mediante geodisinfestanti ad azione nematocida rispettando la dose riportata in etichetta;
3. localizzati in zone libere da coltivazioni di piante di fragola per un raggio di m 500, tale distanza può essere ridotta a m 250 in caso di vicinanza con vivai costituiti completamente con materiale certificato, salvo diverse prescrizioni più restrittive prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente.

Allevamento

1. Le piante di categoria “Base” - seconda fase sono ottenute dalla moltiplicazione agamica del materiale di categoria “Base” - prima fase;
2. le piante di categoria “Base” possono provenire direttamente dalla fase di Conservazione per la Premoltiplicazione;

3. le piante devono essere tenute distinte per lotti in funzione di ciascuna pianta madre di origine.

Produzione

1. Ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Le operazioni di estirpazione del materiale di base, come pure l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto la responsabilità del responsabile del Centro di Premoltiplicazione e preventivamente comunicate al Servizio fitosanitario regionale competente.

PARTE D
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE NECESSARI ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Piante in pieno campo

La moltiplicazione in vivaio deve avvenire in pieno campo in terreni con i requisiti sottoindicati:

1. Il terreno deve rispondere ai normali requisiti d'idoneità agronomica e sanitaria e risultare esente da *Longidorus elongatus*, *L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, Meloidogyne hapla, Pratylenchus vulnus, Aphelenchoides ritzemabosi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci*; tale assenza deve essere documentata; inoltre non deve aver ospitato fragola da almeno 4 anni, ridotti a 2 nel caso sia stata effettuata una idonea disinfestazione effettuata mediante geodisinfestanti ad azione nematocida rispettando la dose riportata in etichetta;
2. essere collocato in zone libere da impianti di fragole da frutto per un raggio minimo di m 250;
3. le parcelle devono essere omogenee, bene individuabili e separate da altro materiale vivaistico di categoria CAC da una fascia di bordo di almeno m 5; su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, tali limiti possono essere ridotti qualora siano presenti barriere di protezione (fossati, scoline, canali, strade, capezzagne ecc.);
4. le parcelle devono essere costituite da file complete e distinte per varietà; possono essere ammesse su una stesa fila diverse varietà o cloni, a condizione che siano separate da un interspazio non inferiore a m 2, mantenuto libero da vegetazione;
5. le file di diverse varietà devono essere separate da un interspazio doppio, mantenuto libero da vegetazione;

Possono, inoltre, essere certificate per un solo ciclo, le piante figlie che necessitano di un ulteriore ciclo di coltivazione (Waiting Bed) a condizione che vengano poste ad ingrossare rispettando le medesime condizioni stabilite dal presente decreto per la fase della moltiplicazione. Per questa tipologia occorre comunicare al Servizio fitosanitario regionale i relativi quantitativi al momento della messa a dimora delle piante.

SEZIONE II - Piante allevate in contenitore

Possono essere certificate piante allevate in contenitore ottenute da stoloni prelevati nei vivai certificati, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. i contenitori devono essere isolati dal terreno con brecciolino, battuto di cemento o altro materiale idoneo all'isolamento;
2. devono essere utilizzati substrati di torba o materiale inerte esenti dai nematodi: *Longidorus elongatus*, *L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, Meloidogyne hapla, Pratylenchus vulnus, Aphelenchoides ritzemabosi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci*; tale assenza deve essere documentata;
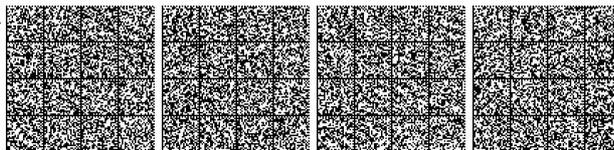
3. l'area destinata all'allevamento delle piante di fragola deve contemplare una fascia di bordo di m 0,5 mantenuta libera da erbe infestanti;
4. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili;
5. fra gli appezzamenti destinati all'allevamento delle piante in contenitore e altri appezzamenti di materiale vivaistico di categoria CAC, deve essere presente una fascia di bordo di almeno 5 metri; su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, tali limiti possono essere ridotti qualora siano presenti barriere di protezione (fossati, scoline, canali, strade, capezzagne ecc.);
6. fra le piante in contenitore e le coltivazioni di fragola da frutto deve esistere una distanza di almeno m 100;
7. il terreno deve essere isolato dall'afflusso di acque superficiali.

PARTE E

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO* DI MATERIALE

DI MOLTIPLICAZIONE CATEGORIA "PREBASE" E "BASE" DELLA FRAGOLA

1. La premoltiplicazione *in vitro* può essere effettuata, oltre che presso i Centri di Conservazione (CCP) ed di Premoltiplicazione (CP), anche presso uno o più laboratori di micropropagazione riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra il Centro ed il laboratorio. In questo caso, per ogni accessione, dovrà pervenire al Servizio fitosanitario medesimo una specifica richiesta.
2. L'ambientamento del materiale proveniente dal *vitro* può essere effettuato, oltre che presso i Centri di Conservazione (CCP) e di Premoltiplicazione (CP), anche presso una o più strutture per l'ambientamento, riconosciute idonee dal Servizio fitosanitario regionale, mediante la stipula di apposite convenzioni tra il Centro e la struttura.
3. Il materiale di categoria "prebase" e "base" deve essere tenuto separato dal materiale di propagazione di qualsiasi altra categoria per mezzo di separatori fisici che ne assicurino l'isolamento a fini fitosanitari (serre, reti antiafide, ecc.).
4. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al substrato su cui eseguire l'ambientamento che non dovrà possedere alcun patogeno, sarà quindi necessario utilizzare torbe controllate e di sicura provenienza, oppure substrati sterilizzati con sistemi fisici o chimici.
5. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso apici di stoloni di piante Virus esenti, gemme ascellari e meristemi apicali) devono essere effettuati solo su piante presenti presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
6. La fase successiva può prevedere un periodo di stabilizzazione *in vitro* del materiale non superiore ai 3 mesi, seguito da un numero di subcolture non superiore a 5.
7. Il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.

PARTE F

CONTROLLI FITOSANITARI

SEZIONE I - materiale di Categoria "Prebase"

Virus, fitoplasmi, funghi e batteri

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;
2. saggi di laboratorio: tutte le piante in Conservazione per la premoltiplicazione (CCP) devono essere controllate annualmente e al momento dell'immissione nel CCP secondo le modalità indicate nella tabella 1 del presente allegato.

SEZIONE II - materiale di Categoria "Base"

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;
2. saggi di laboratorio: da eseguire secondo le modalità di seguito specificate e secondo le modalità indicate alla tabella 1 del presente allegato:
   - **Virus e fitoplasmi:** le piante in premoltiplicazione devono essere controllate ogni anno nella misura del 2% delle piante madri per singola varietà per la fase CP1 e dello 0,2% delle piante madri per singola varietà per la fase CP2;
   - **Batteri:** devono essere controllate ogni anno nel CP1 tutte le piante madri con campione multiplo costituito da materiale proveniente al massimo da 5 piante; nel CP2, 5 piante per ogni lotto (come definito nell'Allegato 3, punto 27, del D.M. 4 maggio 2006), con campione multiplo costituito fino ad un massimo di 50 piante (10 lotti);
   - **Funghi:** devono essere controllate ogni anno nel CP1 il 30% delle piante madri; nel CP2, 5 piante per ogni lotto (come definito nell'Allegato 3, punto 27, del D.M. 4 maggio 2006), con campione multiplo costituito fino ad un massimo di 50 piante (10 lotti).

SEZIONE III - materiale di Categoria "Certificato"

Virus, fitoplasmi, funghi e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente almeno 2 volte su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;

Nel caso si riscontri materiale con sintomi ascrivibili a malattie o organismi patogeni saranno effettuati saggi di laboratorio secondo quanto previsto alla tabella 1 del presente allegato.

Tabella 1 Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria “prebase”, “base” e “certificato”

Malattia o Organismo nocivo	**CONTROLLI**					
	Osservazioni visive		**Saggi biologico**		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità, epoca e tipo di campione**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS						
ArMV **SMYEV** **TBRV** **TRSV** **RRSV** **SLRSV**	Annuale	Da luglio a ottobre	UC4-UC5	Annuale - da luglio a ottobre – Foglie	Annuale	Settembre-ottobre – Foglie giovani - ELISA Settembre – ottobre - Foglie giovani, RT-PCR, Real TimePCR
SMV **SVBV** **SCV**	Annuale	Da luglio a ottobre	UC4-UC5	Annuale - da luglio a ottobre – Foglie	Annuale	Settembre – ottobre – Foglie giovani RT-PCR, Real Time-PCR
FITOPLASMI						

SLD **AY** **SGP** **SMC** **WB**	Annuale	Da settembre a novembre		Annuale – Foglie	Annuale	Periodo estivo – autunnale Piccioli e nervature fogliari – PCR- Real Time PCR
BATTERI						
XF **Xa.f.** **X.a**	Annuale	Da settembre a novembre		Annuale - Foglie e corone	Annuale	Da settembre a dicembre – Piante Isolamento diretto, IFAS, ELISA, PCR, Real Time PCR
FUNGHI						
C.a.	Annuale	Da settembre a novembre		Annuale - Foglie, stoloni e corone	Annuale	Da settembre a dicembre – Piante Isolamento diretto, ELISA, PCR, Real Time PCR
NEMATODI						
M. hapla *P. vulnus* *A. fragariae* *A. ritzemabosi*	Annuale	Periodo vegetativo				
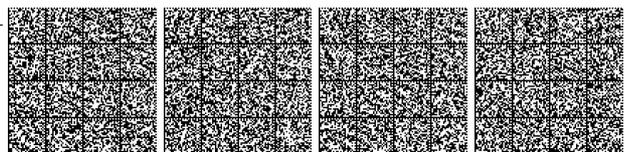
PARTE G

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

I controlli di corrispondenza genetica sono basati su osservazioni pomologiche, fenologiche agronomiche anche con il supporto di tecniche molecolari.

La certificazione varietale potrà essere rilasciata solo dopo aver condotto le osservazioni per un intero ciclo vegetativo ed aver controllato una fruttificazione, da piante prelevate secondo le modalità di seguito indicate.

SEZIONE I - Materiale in conservazione (pre-base)

Controlli visivi durante tutto il ciclo vegetativo, con particolare attenzione in corrispondenza della fioritura.

Da ogni pianta madre entro la prima decade di settembre dovranno essere prelevate almeno due piante figlie, ben radicate, prodotte su due catene stolonifere, che andranno contrassegnate individualmente (varietà, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2).

Tali piante andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale.

Qualora si ritenga opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, le piante potranno essere messe in vaso e poste, ai primi giorni di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16 ore/giorno).

SEZIONE II - Materiale in premoltiplicazione (CP1)

Controlli visivi durante tutto il ciclo vegetativo con particolare attenzione in corrispondenza della fioritura.

Da ogni pianta madre, entro la prima decade di settembre dovranno essere prelevate almeno 2 piante figlie, ben radicate, prodotte su due catene stolonifere, che andranno contrassegnate individualmente (varietà, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2). Tali piante andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale.

SEZIONE III - Materiale in premoltiplicazione (CP2)

Controlli visivi ripetuti almeno tre volte. Dal 2% delle piante madri, entro la prima decade di settembre, dovranno essere prelevate almeno 2 piante figlie, ben radicate, prodotte su due catene stolonifere, che andranno contrassegnate individualmente (varietà, numero pianta madre, figlia n. 1 – 2). Tali piante andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale.

SEZIONE IV - Materiale in moltiplicazione (vivaio)

Controlli visivi al fine di verificare la corrispondenza varietale ed eventuali mescolanze.

CAPO III – OLIVO

PARTE A

Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**Test Biomolecolari**

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

VIRUS		
Mosaico dell'Arabis	**ArMV**	– RT-PCR –
Accartocciamento fogliare del ciliegio	**CLRV**	– RT-PCR –
Maculatura anulare latente della fragola	**SLRV**	– RT-PCR –
Mosaico del cetriolo	**CMV**	– RT-PCR –
Latente 1 dell'olivo	**OLV-1**	– RT-PCR –
Latente 2 dell'olivo	**OLV-2**	– RT-PCR –
Associato all'ingiallimento fogliare dell'olivo	**OLYaV**	– RT-PCR –
Necrosi del tobacco	**TNV**	– RT-PCR –
FITOPLASMI		
Fitoplasmi		PCR
FUNGHI		**METODO DIAGNOSTICO**
Tracheoverticillosi: *Verticillium dahliae*		Isolamento
BATTERI		**METODO DIAGNOSTICO**
Complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDi.Ro) *Xyella fastidiosa*		ELISA PCR Real Time PCR
Rogna *Pseudomonas savastanoi pv savastanoi*		Isolamento

PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA "PREBASE"

Strutture

La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione deve essere effettuata in serre a rete a prova di insetto (screen house).

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai ed i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti a doppia rete, con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Prebase" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. Il terriccio o il substrato utilizzato per i contenitori, per i semenzai, per la radicazione e per l'ambientamento deve essere esente dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylenchus vulnus, Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae,* tale esenzione deve essere documentata;
3. I contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
4. Prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%;
5. Qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.
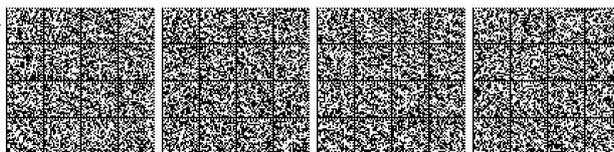
PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA “BASE”

SEZIONE I - Strutture

Campi di Piante Madri

I campi di piante madri di “Base”, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale assenza deve essere documentata;
2. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
3. contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 20 metri dai campi limitrofi; detto limite
   - è elevato a 30 metri in presenza di piante arboree,
   - ridotto a 10 metri qualora venga accertata, dal Servizio fitosanitario regionale, l’assenza del nematode *Xiphinema diversicaudatum,* o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
4. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
6. il sesto d’impianto deve essere tale da permettere l’esecuzione delle normali pratiche colturali ed i relativi controlli;
7. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
8. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, é obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
9. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall’impianto;
10. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 40 anni dall’impianto;
11. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
12. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
13. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.

Sezioni Incrementali

Nelle sezioni incrementali le piante devono essere allevate in contenitore.

1. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, se accertato esente dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, oppure devono essere isolati dal terreno mediante:
   - vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell’altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l’altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell’altezza di almeno 20 cm;
2. i substrati per l'allevamento delle piante in contenitore devono essere esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae,* tale assenza deve essere documentata;
3. l’area destinata all’allevamento in contenitore deve essere isolata dall’afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
4. le piante devono essere numerate singolarmente in modo stabile in sito;

5. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei per accessione, ben individuabili e della cui disposizione deve essere redatta apposita mappa;
6. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
7. libere da patogeni o loro vettori, tale assenza deve essere documentata;
8. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Produzione

Il materiale di "Base" nelle sezioni incrementali deve essere prodotto (piante innestate e autoradicate) fuori suolo.

Semenzai in cassone:

1. I cassoni fuori terra non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
2. il substrato utilizzato deve essere esente dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylenchus vulnus, Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*;
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%.

Nestai e Piantonai

1. L'area destinata alla realizzazione del nestaio o del piantonaio deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
2. i substrati per l'allevamento delle piante in contenitore devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylenchus vulnus, Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae,* tale assenza deve essere documentata;
3. i contenitori, di adeguato volume, devono essere isolati dal terreno mediante:
   - vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
4. le piante devono essere suddivise e numerate in lotti omogenei per accessione, ben individuabili, della cui disposizione deve essere redatta apposita mappa;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
6. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Strutture per la radicazione e l'ambientamento

1. Le strutture per la radicazione e l'ambientamento devono essere sollevate di almeno 20 cm dal piano di calpestio o opportunamente isolate;
2. il substrato impiegato per la radicazione deve essere sterile; i substrati utilizzati per l'ambientamento devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylenchus vulnus, Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale assenza deve essere documentata;
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%.
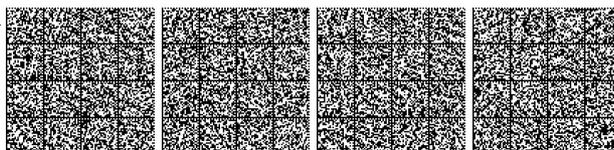
PARTE D

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA “CERTIFICATO”

SEZIONE I - Campi di Piante Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze (PMM) e portaseme (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e del fungo *Verticillium dahliae*, tale assenza deve essere documentata;
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
4. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
5. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
6. le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, é obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; della disposizione delle piante deve essere prodotta apposita mappa;
7. avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 metri dai campi limitrofi; detto limite
   - è elevato a 20 metri in presenza di piante arboree,
   - ridotto a 5 metri qualora venga accertata, dal Servizio fitosanitario regionale l’assenza del nematode vettore (*Xiphinema diversicaudatum*) o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
8. le piante madri portamarze (PMM) possono essere conservate al massimo per 30 anni dall’impianto;
9. le piante madri portaseme (PMS) possono essere conservate al massimo per 40 anni dall’impianto;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e di piante infestanti;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Sezioni Incrementali

Nelle sezioni incrementali le piante possono essere allevate in piena terra e fuori suolo.

Sezioni incrementali in piena terra

1. l'impianto deve essere realizzato su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esente dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, tale assenza deve essere documentata;
2. l'impianto deve essere realizzato su terreno che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 metri dai campi limitrofi; detto limite
   - è elevato a 20 metri in presenza di piante arboree,
   - ridotto a 5 metri qualora venga accertata dal Servizio fitosanitario regionale l’assenza del nematode vettore (*Xiphinema diversicaudatum*) o qualora siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
4. i terreni devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da patogeni o loro vettori, tale assenza deve essere documentata;

5. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
6. le accessioni in moltiplicazione devono essere distinte in parcelle ben individuabili della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
7. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione; qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
8. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Sezioni incrementali in contenitori

1. L'area destinata all'allevamento delle piante fuori suolo deve contemplare una fascia di bordo tenuta libera da vegetazione di almeno 2 metri;
2. i substrati per l'allevamento delle piante in contenitore devono essere esenti dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae,* tale assenza deve essere documentata;
3. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, se accertato esente dal nematode *Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae*, oppure devono essere isolati dal terreno mediante:
   - vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere sollevati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
4. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali;
5. le piante devono essere numerate e suddivise in lotti omogenei per accessione, ben individuabili e della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
6. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
7. dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
8. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE III - Vivai

Semenzai, Nestai e Piantonai in piena terra

1. I terreni utilizzati per la realizzazione dei semenzai, nestai e piantonai devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylencus vulnus, Xiphinema diversicaudatum* e dal fungo *Verticillium dahliae,* tale assenza deve essere documentata;
2. l'area destinata all'allevamento delle piante di olivo certificate in piena terra (nestai e piantonai) e alla realizzazione dei semenzai deve avere una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 metri dai campi limitrofi, tale limite è elevato a 10 metri in presenza di piante arboree;
3. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, destinati interamente ed esclusivamente all'allevamento delle piante di olivo; della disposizione delle piante deve esserne fatta comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
4. l'area destinata all'allevamento delle piante deve essere isolata dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
5. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;

Semenzai, Nestai e Piantonai fuori suolo

1. I cassoni utilizzati per la semina, per l'ambientamento e per la radicazione e l'area destinata all'allevamento delle piante certificate fuori suolo devono essere isolati dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
2. I cassoni utilizzati per la semina, per l'ambientamento e per la radicazione, non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;

3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%.
4. le piante devono essere allevate in contenitori di adeguato volume;
5. l'area destinata all'allevamento delle piante di olivo certificate fuori suolo deve contemplare una fascia di bordo tenuta libera da vegetazione di almeno 2 metri;
6. per l'isolamento dei contenitori dal terreno deve essere utilizzato
   – vespaio di brecciolino di almeno 10 cm oppure di 5 cm qualora si utilizzino teli pacciamanti;
   – battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
7. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, questo deve essere esente dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylencus vulnus, Xiphinema diversicaudatum e* dal fungo *Verticillium dahliae,* tale assenza deve essere documentata;
8. il terriccio ed i substrati utilizzati per la realizzazione dei semenzai, per l'ambientamento, per la radicazione e per l'allevamento devono essere esenti dai nematodi *Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylencus vulnus, Xiphinema diversicaudatum e* dal fungo *Verticcilium dahliae*;
9. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, destinati interamente ed esclusivamente all'allevamento delle piante di olivo; la disposizione delle piante deve essere comunicata al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
10. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

PARTE E

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO* DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Produzione *IN VITRO* di materiale Categoria "Prebase" e "Base"

1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
2. le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e settimanalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio, a disposizione di eventuali controlli. Nel registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza;
3. la durata complessiva delle subcolture di proliferazione in conservazione e in premoltiplicazione non dovrà superare i 4 anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
4. per predisporre le colture in vitro in attiva moltiplicazione da consegnare ai laboratori, si possono effettuare in premoltiplicazione un numero massimo di 10 (dieci) subcolture (anche intercalata da un periodo - non più di uno - di conservazione frigorifera) successive a quella iniziale necessaria a dare inizio alla coltura sterile;
5. non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza;
6. non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi;
7. nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   - eliminare la parte basale del ciuffo dei germogli al momento del trapianto ove é più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   - eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare);
8. i vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette, su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione;
9. i bancali per l'ambientamento devono rispettare le caratteristiche riportate negli allegati 3 e 4 del presente disciplinare.

SEZIONE II - Produzione *IN VITRO* di materiale Categoria "Certificato"

1. I laboratori commerciali devono richiedere, con lettera raccomandata, al Centro di Premoltiplicazione (CP) il numero iniziale di germogli sterili peri ogni selezione. La consegna delle colture, in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione (CP), avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere, nella moltiplicazione commerciale *in vitro*, un massimo di 36 (trentasei) subcolture (anche se intercalate da un periodo - non più di uno - di conservazione frigorifera). Al termine della trentaseiesima subcoltura i germogli dovranno venire trasferiti o alla fase di allungamento o a quella di radicazione (nel corso o al termine di questa è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza);
2. la durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 4 anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili;

3. i vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette, su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione;
4. le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. Nel registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfofisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

PARTE F
CONTROLLI SANITARI

Parte A – Sul materiale di categoria “Prebase”, “Base” e “Certificato”

Per virus, fitoplasmi e funghi sono previsti due tipi di controlli:

1. Visivi: da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie.
2. Saggi diagnostici: da eseguirsi con i metodi riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Nelle sezioni incrementali ed in vivaio sono previsti controlli visivi da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologia delle singole malattie.

Parte B – Sul terreno e sui substrati impiegati in ogni fase

Analisi micologica mediante isolamento su mezzi selettivi per *Verticillium dahliae* da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalità di campionamento:

- terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sarà prelevato 1 campione per ettaro costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Analisi nematologica mediante tecniche di isolamento per *Xiphinema diversicaudatum, Meloidogyne incognita, M. javanica,, Pratylenchus vulnus* da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalità di campionamento:

- terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sarà prelevato 1 campione per ettaro costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5m^3, costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Tabella 1: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria "Prebase" e "Base"

Malattia e/o Organismo nocivo	CONTROLLI				
	Osservazioni visive		Saggi di laboratorio		
	Epoca	Periodicità	Tipo di campione ed epoca	Tecnica	Periodicità
VIRUS					
ArMV **CLRV** **SLRV** **OLV-1** **OLYaV** **OLV-2** **OLRV** **CMV** **TNV**	Primavera ed autunno	Annuale	Tessuto corticale prelevato da rami ben significati: in primavera o inizio autunno	RT- PCR	Sul 10% delle piante ogni anno a partire dal 5° anno
FITOPLASMI					
Fitoplasmi	Primavera	Annuale		Amplificazione genica mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).	In casi dubbi
FUNGHI					

Tracheoverticillosi: *Verticillium dahliae*	Da aprile a settembre	Annuale	tessuti vascolari di porzioni di ramo di 1-2 anni di età.	isolamento	In casi dubbi
BATTERI					
Xylella fastidiosa (Complesso del disseccamento rapido dell'olivo)		Annuale	Foglie e rametti	ELISA, PCR, Real Time PCR	In casi dubbi
Pseudomonas savastanoi pv savastanoi (Rogna)	Primavera ed autunno	Annuale			

Tabella 2: Procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri di categoria "Certificato"

Malattia e/o Organismo nocivo	**CONTROLLI**				
	Osservazioni visive		**Saggi di laboratorio**		
	Epoca	**Periodicità**	**Tipo di campione ed epoca**	**Tecnica**	**Periodicità**
VIRUS					
ArMV **CLRV** **SLRV** **OLV-1** **OLYaV** **OLV-2** **OLRV** **CMV** **TNV**	Primavera ed autunno	Annuale	Tessuto corticale prelevato da rami ben lignificati in primavera o inizio autunno	RT- PCR	A partire dal 5° anno su tutte le piante, nell'arco di 30 anni per le PMM, nell'arco di 40 anni sulle PMS
FITOPLASMI					
Fitoplasmi	Primavera	Annuale		Amplificazione genica mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).	In casi dubbi
FUNGHI					
Tracheoverticillosi: *Verticillium dahliae*	Da aprile a settembre	Annuale	Tessuti vascolari di porzioni di ramo di 1-2 anni di età.	Isolamento	In casi dubbi

BATTERI					
Xylella fastidiosa **(Complesso del disseccamento rapido dell'olivo)**		Annuale	Foglie e rametti	ELISA, PCR, Real Time PCR	In casi dubbi
Pseudomonas savastanoi pv savastanoi *(Rogna)*	Primavera ed autunno	Annuale			

PARTE G

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. In alternativa può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata di idonea documentazione molecolare.

SEZIONE I - materiale di Categoria "Prebase" e "Base"

Per le cultivar e per i cloni di olivo destinati alla produzione dei frutti, la corrispondenza varietale potrà essere certificata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- attraverso analisi del DNA effettuata con una o più tecniche (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore al momento della registrazione della Fonte Primaria, in grado di distinguere la cultivar o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una cultivar o di un nuovo clone.

La certificazione di corrispondenza genetica per i portinnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure,
- attraverso analisi del DNA effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) al momento della registrazione della Fonte Primaria.

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti.

SEZIONE II - Piante Madri "Certificate"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale su tutte le piante sarà rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- attraverso analisi del DNA con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.) al momento della registrazione della Fonte Primaria.

CAPO IV - POMOIDEE

PARTE A
MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Melo					
Agente eziologico / Malattia	**Sigla**	**indicatori arborei saggi biologici ****		**Test Microscopici / Sierologici**	**Test Biomolecolari****
		Serra	**Campo**		
VIRUS					
Virus del mosaico del melo (*Apple mosaic virus*)	**ApMV**	– *M .pumila* Charden	– *M. pumila Golden D.* – *M. pumila L Lambourne*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della butteratura del legno del melo (*Apple stem pitting virus*)	**ASPV**	– *Pyronia veitchii* – *M .pumila Spy 227* – *M. pumila Virginia Crab* – *M. pumila Kola* – *M. pumila Radiant*	– *Pyronia veitchii* – *M. pumila Spy 227* – *M. pumila Virginia Crab*		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *(Apple chlorotic leaf spot virus)*	**ACLSV**	– *Malus platycarpa* – *M. sylvestris R12740 7A* – *Cydonia oblonga C7/1* – *Cydonia oblonga Pigwa*	– *Malus platycarpa* – *Malus sylvestris R12740 7A*	– ELISA	– Real Time PCR RT-PCR
Virus della scanalatura del tronco del melo *(Apple stem grooving virus)*	**ASGV**	– *M. pumila Virginia Crab* – *M. micromalus GMAL273*	– *M pumila Virginia Crab*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide dell'infossatura crateriforme della mela *(Apple dimple fruit viroid)*	**ADFVd**		– *M. pumila Delicious rosse*		– RT-PCR – Real Time PCR –
Viroide dell'ulcerazione delle mele *(Apple scar skin viroid* = Viroide della chiazzatura delle mele *(Dapple apple)*	**ASSVd** = **DAVd**	– *M. pumila Stark's Earliest* – *M. pumila Sugar Crab*	– *M. pumila Delicious rosse*		– RT-PCR – Real Time PCR –
BATTERI					
Colpo del fuoco	**Ea**			Secondo il protocollo EPPO	

Erwinia amylovora					
FITOPLASMI					
Fitoplasma degli scopazzi del melo *(Apple Proliferation, Candidatus phytoplasma mali)*	**AP**	– *M. pumila Charden*	– *M. pumila Golden D.*	–	– PCR – Real Time PCR
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI					
Mal del caucciù del melo *(Apple rubbery wood)0* = Plastomania del melo *(Apple flat limb)* = Mela nana *(Apple chat fruit)*	**ARW** **AFL** **ACF**	– *Prunus avium Mazzard* – *Prunus avium F12/1*	– *M. pumila L .Lambourne* – *M. pumila Gravensteiner*		
MALATTIE RESPONSABILI DI ALTERAZIONI SUI FRUTTI					
Anulatura rugginosa (*russet ring*) Gibbosità verde (*green crinkle*) Rugginosità ulcerosa (*rough skin*) Spaccatura stellare (*star crack*) Verrucosità rugginosa (*russet wart*) Anulatura concentrica (*ring spot*)	**ARRV** **GCV** **ARSk** **ASC** **ApRWa** **ApRS**		– *M. pumila Golden D.*		

Pero e Cotogno					
Agente eziologico / Malattia	**Sigla**	**indicatori arborei saggi biologici ****		**Test Microscopici/ Sierologici**	**Test Biomolecolari****
		Serra	**Campo**		
VIRUS					
Virus della butteratura del legno del melo (*Apple stem pitting virus*)	**ASPV**	– *Pyronia veitchii* – *Malus pumila Spy 227* – *M. pupila Virginia crab* – *P. communis Noveau*	– *Pyronia veitchii* – *M. pumila Spy 227* – *Malus pumila* – *Virginia crab*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR

		Poiteau – *P. communis Julesd'Airolles* – *Pyrus communis A 20*			
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *(Apple chlorotic leaf spot virus)*	**ACLSV**	– *Malus sylvestris R12740 7A* – *Cydonia oblonga C7/1* – *Cydonia oblonga Pigwa* – *Malus platycarpa* – *Pyronia veitchii* – *P. communis Noveau Poiteau* – *Pyrus communis A 20* – *P. communis. Beurre Hardy*	– *Malus platycarpa* – *Malus sylvestris* – *R12740 7A*	– ELISA	– Real Time PCR RT-PCR
Virus della scanalatura del tronco del melo *(Apple stem grooving virus)*	**ASGV**	– *M. pumila Virginia Crab* – *M. micromalus GMAL273* – *Pyronia veitchii*	– *Malus pumila* – *Virginia crab*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del cancro pustoloso del pero *(Pear blister canker viroid)*	**PBCVd**	–	– *Pyrus communis* – *Fieud 37* – *P. communis A 20*		– RT-PCR – Real Time PCR
Viroide della buccia rugginosa delle pere (*Apple scar skin viroid*)	**ASSVd**	–	– *Stark's Earliest* – *Sugar Crab* – *Delicious rosse* – *Starkrimson*		– RT-PCR – Real Time PCR
BATTERI					
Xylella fastidiosa	**XF**			ELISA, PCR, Real Time PCR	
Colpo del fuoco *Erwinia amylovora*	**Ea**			Secondo il protocollo EPPO	
more batterico *robacterium tumefaciens*				– PCR Real Time PCR	
ncro rameale *eudomonas syringae pv s.*				– PCR Real Time PCR	
FITOPLASMI					
Fitoplasma della moria del pero *Candidatus Phytoplasma pyri* associato a Pear decline	**PD**				– PCR – Real Time PCR
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI					

Mal del caucciù del melo *(Apple rubbery wood)* = Plastomania del melo *(Apple flat limb)* = Mela nana *(Apple chat fruit)*	**ARW** **AFL** **ACF**	– *Prunus avium Mazzard* – *Prunus avium F12/1*	– *Malus pumila* – *L .Lambourne* – *Malus pumila* – *Gravensteiner*		
Maculatura gialla del cotogno *(Quince yellow blotch)* Corteccia ruvida (*Pear rough bark)* Fessurazione corticale (*Pear bark split)* Necrosi corticale (*Pear bark necrosis)* Caduta delle gemme (*Pear bud drop)*	**QYB** **PRB** **PBS** **PBN** **PBD**	–	– *P. communis A 20* – *Pyrus communis* – *B. Hardy* – *Pyrus communis* – *Doyenne du Comice*		

** Per l'accettazione di una pianta madre di Pre-Base devono essere eseguiti sia il test biomolecolare sia il saggio biologico.

PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE"

Strutture

La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione deve essere effettuata in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato:
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. essere isolate dall'afflusso di acque superficiali, mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
4. essere realizzate a tetto rigido, pareti e soffitto con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con doppia rete e con doppia porta;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Prebase" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. il terriccio o il substrato utilizzato deve essere sterilizzato ed esente da *Chondrostereum purpureum, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *Syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
4. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
5. prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
6. dopo 15 anni dall'immissione le piante madri devono essere rinnovate previa verifica di tutti i requisiti previsti per la registrazione della fonte primaria;
7. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.
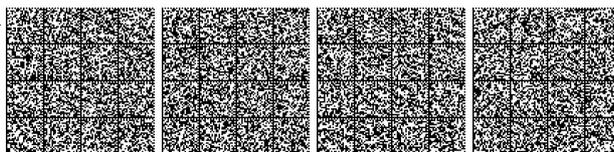
PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI CATEGORIA "BASE"

SEZIONE I - Strutture

Pero, portinnesti e altre pomacee o loro ibridi
La fase di Premoltiplicazione deve essere effettuata in serre a rete a prova d'insetto che rispondano ai requisiti e alle caratteristiche previste all'Allegato 2 del presente decreto.

Melo e cotogno
La fase di Premoltiplicazione avviene in serre a rete a prova di insetti. Può essere autorizzata la sua attuazione in campi di piante madri se questi rispondono ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 1.000 metri, in terreni privi di coltivazioni arboree da almeno 4 anni ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee;
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. essere protetti da reti antigrandine.

SEZIONE II - Allevamento e Produzione

Pero, portinnesti e altre pomacee o loro ibridi

1. Il materiale di "base" deve essere conservato e moltiplicato in serre a rete a prova di insetto e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante madri di "base" possono essere allevate per un massimo di 20 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. il terriccio o substrato utilizzato per la conservazione e la moltiplicazione deve essere sterilizzato e esente da *Chondrostereum purpureum*, *Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
4. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
5. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
6. prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20-30 minuti;
7. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Melo e cotogno

Il materiale di "base" deve essere conservato e moltiplicato in serre a rete a prova di insetto secondo le modalità previste all'allegato 2 del presente decreto.

Può essere autorizzata la sua attuazione in campi di piante madri se questi rispondono ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 1.000 metri, in terreni privi di coltivazioni arboree da almeno 4 anni ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee;

2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve essere documentata;
3. le piante devono essere innestate su portinnesti nanizzanti;
4. il numero delle piante madri di base non deve essere inferiore a 5 piante per varietà o clone;
5. le singole piante, portamarze (PMM) o portaseme (PMS) devono essere numerate stabilmente in sito, all'atto dell'impianto, in modo progressivo;
6. i campi devono essere protetti da reti antigrandine;
7. la durata massima delle piante è di 10 anni dall'impianto.

Ceppaia

I portinnesti di categoria "base" sono ottenuti per moltiplicazione agamica per talea del materiale di categoria "prebase" proveniente dalla conservazione, o dalla fonte primaria previa autorizzazione del Comitato nazionale per la certificazione (CNC), secondo le seguenti modalità:

1. possono essere attuate fino a due fasi di premoltiplicazione;
2. per realizzare la prima fase di premoltiplicazione (CP1) si utilizzano talee innestate a tavolo su portinnesti franchi, o talee autoradicate, piantate in contenitori del tipo "Bins" o simili come ceppaia, alle stesse condizioni di cui all'allegato 2; successivamente le piante così ottenute sono allevate
   - melo e cotogno in pieno campo per formare la prima ceppaia "incrementale" (CP1) nelle stesse condizioni previste per le varietà,
   - mentre per il pero il CP1 deve essere allevato in screen house, in contenitori del tipo "Bins" o simili come ceppaia alle stesse condizioni di cui all'allegato 2.
3. dalla prima premoltiplicazione (CP1) vengono prodotte talee radicate per formare la ceppaia di categoria "base" (CP2) in pieno campo secondo i requisiti previsti per le varietà di base;
4. in pieno campo le parcelle devono essere complete e distinte per specie, varietà e clone; non sono ammesse diverse specie, varietà o cloni sulla stessa fila.

La fase di produzione dei portinnesti da ceppaia avviene in pieno campo in terreni che rispondano ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario Regionale competente per territorio, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 1.000 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti;
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae*; tale esenzione deve documentata;
3. i campi devono essere protetti da reti antigrandine;
4. la durata massima delle piante è di 10 anni dall'impianto.

PARTE D

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE E ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*

DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA “CERTIFICATO”

SEZIONE I - Campi di Piante Madri Portamarze (PMM)

Devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 500 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee fatte salve prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario medesimo, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria;
3. in terreni privi di coltivazioni arboree da almeno 4 anni;
4. devono essere protetti da rete antigrandine;
5. le cultivar o mutanti geneticamente instabili devono essere innestati solo su portinnesti nanizzanti di categoria base o superiore;
6. la durata massima delle piante madri di varietà geneticamente “instabili” è di 10 anni dall’impianto;
7. la durata massima delle piante madri di varietà geneticamente “stabili” è di 15 anni dall’impianto;
8. le singole piante devono essere numerate stabilmente, all’atto dell’impianto, in modo progressivo;
9. le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, é obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; della disposizione delle piante deve essere prodotta apposita mappa;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine della protezione dallo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
11. tutte le operazioni devono essere riportate sull’apposito registro di conduzione;
12. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
13. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi;
14. il sesto d’impianto deve essere tale da permettere l’esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli.

SEZIONE II - Campi di Piante Madri Portasemi (PMS) e ceppaia

Devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da piante ospiti di *Erwinia amylovora* per un raggio di 500 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti di pomoidee fatte salve prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario medesimo, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato coltivazioni arboree da almeno 4 anni e che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae* e dai nematodi *Pratylenchus vulnus P. penetrans*, *Meloidogyne hapla* e *M. incognita*; tale esenzione deve essere documentata;
3. le parcelle di piante madri portaseme (PMS) devono essere complete e distinte per specie, varietà e clone e non sono ammesse in alcun caso specie, varietà o cloni diversi sulla stessa fila; adeguata planimetria del campo deve essere fornita annualmente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e mantenuta aggiornata;
4. la durata massima dei campi di piante madri portaseme (PMS) è di 18 anni dall’impianto;
5. la durata massima delle ceppaie è di 15 anni dall’impianto;
6. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine della protezione dallo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti.
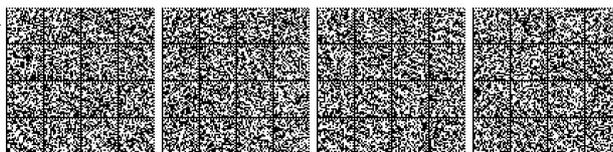
Condizioni diverse da quelle sopraccitate potranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) sentito il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su specifica richiesta del responsabile del Centro di moltiplicazione (CM).

SEZIONE III - Vivaio

L'allevamento e la produzione del materiale certificato in vivaio, sono effettuate secondo le seguenti modalità:

1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosanitaria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da frutteti di pomoidee per un raggio di 500 metri fatte salve prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario medesimo, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC);
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato coltivazioni arboree da almeno 2 anni e che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria ed esenti da *Chondrostereum purpureum, Verticillium dahliae, V. albo-atrum, Armillariella mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum* e *Pseudomonas syringae* pv *syringae* e dai nematodi *Pratylenchus vulnus P. penetrans*, *Meloidogyne hapla* e *M. incognita*; tale esenzione deve essere documentata;
3. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
4. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine della protezione dallo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
5. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
6. le parcelle devono essere omogenee, bene individuabili e separate da altro materiale vivaistico di categoria "CAC" con uno spazio di almeno 2 m e costituite da file complete e distinte per specie, varietà e clone; possono essere ammesse su una stessa fila diverse varietà o cloni, a condizioni che siano separate da un interspazio non inferiore a m 1 e chiaramente evidenziato;
7. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i 3 anni dalla messa a dimora;
8. il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
9. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi.
10. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
11. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%;

PARTE E

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO* DI MATERIALE

DI MOLTIPLICAZIONE CATEGORIA “PREBASE”, “BASE” E “CERTIFICATO”

DEL PERO E RELATIVI PORTINNESTI

SEZIONE I - Produzione di materiale *in vitro* categoria “Prebase” e “Base”

1. La premoltiplicazione *in vitro* può essere effettuata, oltre che presso il Centro di premoltiplicazione (CP) stesso, anche presso uno o più laboratori di micropropagazione riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra Centro di premoltiplicazione e laboratorio. In questo caso, per ogni accessione, dovrà pervenire al Servizio fitosanitario medesimo una specifica richiesta.
2. L'ambientamento del materiale proveniente dal *vitro* può essere effettuato, oltre che presso il Centro di premoltiplicazione (CP) stesso, anche presso una o più strutture per l'ambientamento riconosciute idonee dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra Centro di premoltiplicazione e struttura di ambientamento.
3. Il materiale di categoria “base” deve essere tenuto separato dal materiale di propagazione di qualsiasi altra categoria per mezzo di separatori fisici che ne assicurino l'isolamento a fini fitosanitari (serre, reti antiafide, ecc.).
4. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al substrato su cui eseguire l’ambientamento che non dovrà possedere alcun patogeno, quindi sarà necessario utilizzare torbe controllate e di sicura provenienza, oppure substrati sterilizzati con sistemi fisici o chimici.
5. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP).
6. la fase successiva può prevedere un periodo di stabilizzazione *in vitro* del materiale non superiore ai 3 mesi, seguito da un numero di subcolture non superiore a 8.
7. Il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.

SEZIONE II - Produzione di materiale categoria “Certificato”

Il ciclo di moltiplicazione deve iniziare con materiale di “prebase” o di “base” proveniente dalla premoltiplicazione e può svilupparsi in un ciclo massimo complessivo (premoltiplicazione + moltiplicazione) di 12 subcolture.

In caso di necessità, al fine di costituire una cospicua quantità di materiale di partenza da moltiplicare, su specifica richiesta al Comitato nazionale per la certificazione (CNC) è consentita una ulteriore successione di moltiplicazioni di 8 subcolture, per un totale massimo complessivo (dalla stabilizzazione alla radicazione) di 20 trapianti.

Il rinnovo del materiale in moltiplicazione deve essere operato comunque entro 2 anni dall'inizio della fase stessa di moltiplicazione, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.

SEZIONE III - Norme di coltivazione

Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l’elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza.
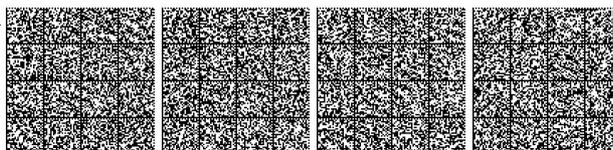
Durante tutte le fasi della coltura *in vitro* (moltiplicazione, allungamento e radicazione) i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

1. l'espianto iniziale non dovrà essere troppo piccolo, cioè di spessore non inferiore ai 0,5 mm;
2. i substrati di coltura utilizzati in tutte le fasi della micropropagazione (Prelievo, stabilizzazione, moltiplicazione) non potranno in ogni caso avere una concentrazione di citochinine complessivamente superiore ad 1 mg/litro;
3. nella composizione del substrato non è ammesso l'uso di TDZ (Thidiazuron) e di altre sostanze con possibile azione mutagena;
4. eliminazione di ogni coltura che presenti proliferazione di tessuto indifferenziato (callo);
5. eliminazione della parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
6. utilizzazione esclusiva di germogli originati da gemme ascellari;
7. eliminazione delle colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare).

I vasi di coltura del materiale di premoltiplicazione e di moltiplicazione devono essere mantenuti in un settore ben identificabile e distinto del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette numerate, contenenti le informazioni necessarie ad identificare il contenuto (varietà, clone, data ingresso del clone, numero di subcoltura, data movimento). Le lavorazioni devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota, e settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale. Detti registri devono essere conservati presso il laboratorio; eventuali correzioni dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

L'ambientamento del materiale di "base" e "certificato" deve essere effettuato in serre o tunnel destinati esclusivamente a questo scopo, non è quindi ammesso l'ambientamento di materiale non certificato negli stessi ambienti.

Al termine dell'ambientamento, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale, deve essere apposta l'etichetta di garanzia genetico-sanitaria sulla confezione alveolare da n. 60 piantine; qualora, per motivi tecnici, le piantine non possano essere trasportate nei contenitori alveolari, la stessa etichetta può essere utilizzata per il confezionamento di mazzi da 60 piantine; possono inoltre essere utilizzate etichette per portinnesti in mazzi da 25 e multipli e comunque entro le 100 piante.
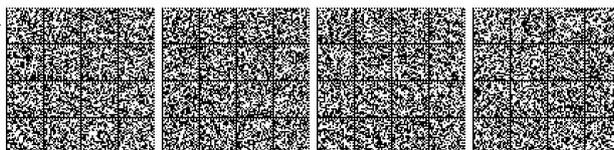
PARTE F

CONTROLLI FITOSANITARI

SEZIONE I –materiale categoria “Prebase” e “Base”

Virus, viroidi, fitoplasmi, agenti virus simili e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica;

Controlli di laboratorio:

- Tutte le piante in conservazione per la premoltiplicazione devono essere controllate entro il terzo anno dall’introduzione secondo le modalità indicate nella Tabella 1 per il melo e nella Tabella 2 per il pero e cotogno. Tali controlli devono essere ripetuti entro l’ottavo anno dall’introduzione.
- Tutte le piante in premoltiplicazione devono essere controllate entro il terzo anno dall’impianto secondo le modalità indicate nella Tabella 1 del presente allegato per il melo e nella Tabella 2 del presente allegato per il pero e il cotogno.
- Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo (accertato e verificato) il responsabile del centro è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

SEZIONE II –materiale categoria “Certificato”

materiale nei campi di piante madri per marze e per portinnesti.

Virus, viroidi, fitoplasmi, agenti virus simili e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante madri per marze presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo (accertato e verificato) il responsabile del centro è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

materiale nei vivai

Virus, viroidi, fitoplasmi, agenti virus simili e batteri

Controlli visivi: da compiersi annualmente su tutte le piante madri per marze presenti, in concomitanza dei periodi di maggiore espressione sintomatica.

Al vivaista competono le verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e fitosanitaria.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo (accertato e verificato) il responsabile del vivaio è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

Tabella 1 **MELO** Procedure per la verifica dello stato sanitario delle piante madri portaseme e portamarze di categoria "Prebase , Base e Certificato

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive		Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sierologico / molecolare	
	Epoca	Periodicità	Indicatore utilizzabile	Epoca e tipo di campione	Epoca, tipo di campione eTest	Periodicità
VIRUS						
ApMV	Primavera fino a temperature di 25° C	Annuale	*Malus pumila* Charden *Malus pumila* Golden Delicious *Malus pumila* Lord Lambourne	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani ELISA o RT-PCR o Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
ASPV	Maggio – settembre	Annuale	*Pyronia veitchii* *Malus pumila* Spy 227 *Malus pumila* Virginia Crab *Malus pumila* Kola *Malus pumila* Radiant	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani RT-PCR, Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
ACLSV	Maggio – settembre Estate	Annuale	*Malus sylvestris* R12740 7A *Cydonia oblonga* C7/1 *Cydonia oblonga* Pigwa *Malus platycarpa*	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani ELISA o RT-PCR o , Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
ASGV	Maggio – settembre	Annuale	*Malus pumila* Virgiania Crab *Malus micromalus*	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani ELISA o RT-PCR o , Real time	Entro il terzo anno dall'introdu

Organismo nocivo/Malattia	**Osservazioni visive**		**Saggi biologici ***		**Saggi di laboratorio sierologico / molecolare**	
			GMAL273 *Pyronia veitchii*		PCR	zione
VIROIDI						
ADFVd **ASSVd**	Fine estate e primavera	Annuale	*Malus communis* Stark's Earliest *Malus communis* Sugar Crab *Malus communis* Delicious rosse *Malus communis* Starkrimson	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate Per ASSVd osservare 3 fruttificazioni	Durante periodo vegetativo marze / foglie / frutti , Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introdu zione
FITOPLASMI						
AP	Ripresa vegetativa, schiusura gemme, Estate, autunno colorazione foglie	Annuale	*Malus communis* Charden *Malus com.* Golden Delicious *Malus com.* Lord Lambourne	Innesto: estate – autunno con marze lignificate, primavera con radici	Estate /autunno marze / foglie PCR , Real time PCR	Entro il terzo anno dall'introdu zione
BATTERI						
Ervinia amylovora		Annuale				
Agrobacterium tumefaciens	All'estirpazione					
P. syringae pv *syringae*		Annuale				

Organismo nocivo/Malattia	**Osservazioni visive**		**Saggi biologici ***		**Saggi di laboratorio sierologico / molecolare**	
AGENTI VIRUS- SIMILI						
ARW **AFL** **ACF**	Primavera – estate	Annuale	*Prunus avium* Mazard F12/1 *Malus com* Lord Lambourne *Malus com* Gravensteiner *Cydonia oblonga* C 7/1	Innesto: da agosto ad aprile con marze significate		
ARRV, GCV, ARSk, **ASC, ApRWa e ApRS**	Estate, fino alla maturazione dei frutti	Annuale	non previsti	non previsti		

Tabella 2 **PERO e COTOGNO:** Procedure per la verifica dello stato sanitario delle piante madri portaseme e portamarze di categoria “Prebase, Base e Certificato

Organismo nocivo/Malattia	Osservazioni visive		Saggi biologici *		Saggi di laboratorio sierologico/molecolare	
	Epoca	**Periodicità**	**Indicatore utilizzabile**	**Epoca e tipo di campione**	**Test, Epoca e tipo di campione**	**Periodicità**
VIRUS						
ASPV	Maggio – luglio	Annuale	*Pyronia veitchii* *Malus pumila* Spy 227 *Malus pumila* Virginia crab *Pyrus communis* Noveau Poiteau, *Pyrus communis* Julesd’Airolles, *Pyrus communis* A 20	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera marze / foglie giovani RT-PCR, Real Time PCR	Entro il terzo anno dall’introduzione
ACLSV	Maggio – luglio	Annuale	*Malus sylvestris* R12740 7A *Cydonia oblonga* C7/1 *Cydonia oblonga* Pigwa *Malus platycarpa* *Pyronia veitchii* *Pyrus communis* Noveau Poiteau	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera Marze / foglie giovani Elisa o RT-PCR Real Time PCR	Entro il terzo anno dall’introduzione

Organismo nocivo/Malattia	**Osservazioni visive**		**Saggi biologici ***		**Saggi di laboratorio sierologico/molecolare**	
			Pyrus communis A 20, *Pyrus communis* Beurre Hardy			
ASGV	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25° C	Annuale	*Malus pumila* Virgiania Crab *Malus micromalus GMAL273* *Pyronia veitchii*	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Fine inverno / primavera Marze / foglie giovani Elisa o RT-PCR o Real Time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
VIROIDI						
PBCVd	Fine estate e primavera	Annuale	*Pyrus communis* Fieud 37 *Pyrus communis* A 20	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Durante periodo vegetativo Marze / foglie giovani RT-PCR Real Time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
ASSVd	Fine estate e primavera	Annuale	*Malus pumila* Stark's Earliest *Malus pumila* Sugar Crab *Malus pumila* Delicious rosse *Malus pumila* Starkrimson	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate	Durante periodo vegetativo Marze / foglie giovani RT-PCR Real Time PCR	Entro il terzo anno dall'introduzione
FITOPLASMI						
PD	Fine estate autunno (su varietà e piante indicatrici)	Annuale			Durante periodo vegetativo Rami significati, piccioli e	Entro il terzo anno dall'introduzione

Organismo nocivo/Malattia	**Osservazioni visive**		**Saggi biologici ***		**Saggi di laboratorio sierologico/molecolare**	
					nervature fogliari PCR o Real Time PCR	
BATTERI						
Xylella fastidiosa		Annuale			ELISA, PCR, Real Time PCR	
Erwinia amylovora		Annuale				
Agrobacterium tumefaciens	All'estirpazione					
P. syringae pv syringae		Annuale				
AGENTI VIRUS-SIMILI						
ARW **AFL** **QYB**	Primavera – estate	Annuale	*Prunus avium* Mazard F12/1 *Malus com* L. Lambourne *Malus com.* Gravensteiner *Cydonia oblonga* C 7/1	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate		
PRB, PBS, **PBN e PBD**	Primavera – estate	Annuale	*Pyrus communis* A 20 *Pyrus communis* Beurre Hardy, *P. communis* Doyenne du Comice	Innesto: agosto o alla ripresa vegetativa con marze lignificate		

* da eseguire su tutte le piante in conservazione (cat. Prebase) entro il terzo anno dall'introduzione e, limitatamente alla premoltiplicazione (cat. Base) , almeno 1 volta entro 3 anni, per tutte le piante da cui è stato effettuato il prelievo di materiale.
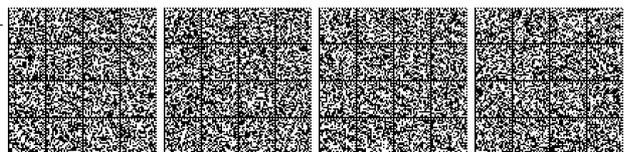
PARTE G

CONTROLLI GENETICI

SEZIONE I – Sul materiale in conservazione per la premoltiplicazione (CCP)

I controlli feno-pomologici nella fase di conservazione sono effettuati durante le fasi principali del ciclo vegetativo.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non sia idoneo, il responsabile del Centro è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

La certificazione della rispondenza varietale per le cultivar di pomoidee può essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena rispondenza al fenotipo del materiale in osservazione.

Al fine di verificare tale rispondenza varietale, di ogni pianta madre in conservazione, dovranno essere coltivate in pieno campo, almeno 4 piante di monitoraggio ottenute dalla propagazione agamica della pianta conservata, mediante innesto su portinnesti di categoria “certificato”:

- nanizzanti per il melo
- della specie *Cydonia* con relativo innesto intermedio sempre di categoria “certificato” per il pero.

Qualora la premoltiplicazione si svolga direttamente in pieno campo, con piante madri fruttificanti non si rende necessario il monitoraggio delle piante in conservazione.

La certificazione di rispondenza varietale delle cultivar portasemi và fatta al momento della raccolta dei frutti, ed inoltre dopo le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio di almeno 200 semenzali ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

La certificazione di rispondenza varietale per i portinnesti clonali può essere rilasciata dopo le osservazioni per almeno 1 ciclo vegetativo completo, sia in ceppaia sia sulla pianta madre per la produzione di talee (verdi o lignificati) sufficiente per verificare la rispondenza al fenotipo. Per tale certificazione può anche essere utilizzata la tecnica del finger-printing dove attuabile.

SEZIONE II – Sul materiale in premoltiplicazione (CP)

I controlli feno-pomologici nella fase di premoltiplicazione sono effettuati durante le fasi principali del ciclo vegetativo.

La certificazione di rispondenza varietale o clonale potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena rispondenza del materiale in osservazione al fenotipo:

- Premoltiplicazione in pieno campo: per le varietá geneticamente stabili il prelevamento di materiale di base riguarda l’intera pianta madre, mentre per le varietá geneticamente instabili il prelievo è limitato solo alle marze presenti su legno fruttificante con frutti rispondenti. Il controllo pomologico in questa fase deve essere effettuato ogni anno per ogni pianta presente nel Centro di premoltiplicazione (CP) prima del prelievo del materiale di propagazione nelle cultivar estivi/autunnali e durante l’anno antecedente al taglio per le cultivar invernali.
- Premoltiplicazione in screen-house: osservazione di piante di monitoraggio come per la conservazione. Il controllo pomologico in questa fase dovrà comunque essere effettuato per almeno 2 fruttificazioni.
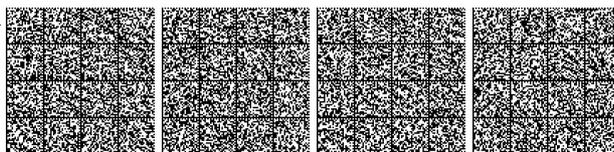
La certificazione di rispondenza varietale delle cultivar portasemi và fatta al momento della raccolta dei frutti, ed inoltre dopo le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio di almeno 200 semenzali ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

La certificazione di rispondenza varietale per i portinnesti clonali è rilasciata dopo le osservazioni di almeno 1 ciclo vegetativo completo, in ceppaia ed in vivaio, sufficiente per verificare la rispondenza al fenotipo.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non corrisponde all'identità pomologica, cioè non sia idoneo, il vivaista è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

SEZIONE III – Sul materiale nei campi di piante madri (CM) per marze e per portinnesti

La certificazione di rispondenza varietale potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato ogni anno il fenotipo della pianta madre.

Per le cultivar geneticamente instabili tale controllo del fenotipo deve essere integrato con il controllo dei frutti ripetuto ogni anno per ogni pianta presente nel Campo di piante madri (CM) prima del prelievo del materiale di propagazione nelle cultivar estivi/autunnali e durante l'anno antecedente al taglio per le cultivar invernali.

La certificazione di rispondenza varietale per i portinnesti clonali o moltiplicati per talea può essere rilasciata dopo le osservazioni per almeno 1 ciclo vegetativo completo, in ceppaia o sulla pianta madre, sufficiente per verificare la rispondenza al fenotipo. Per tale certificazione può anche essere utilizzata la tecnica del finger-printing dove attuabile.

La certificazione varietale per i portinnesti da seme e relativa alla cultivar portaseme può venire rilasciata seguendo quanto indicato per le cultivar di fruttiferi, ed inoltre dopo le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio di almeno 200 semenzali portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale esaminato non corrisponde all'identità pomologica, cioè non sia idoneo, il vivaista è tenuto a segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale ed a rimuoverlo secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario medesimo.

SEZIONE IV – Sul materiale nei vivai.

I controlli feno-pomologici nella fase di vivaio sono effettuati durante le fasi principali del ciclo vegetativo in corrispondenza dei controlli sanitari.

CAPO V - PRUNOIDEE

PARTE A
MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

B.1 Albicocco

Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**Saggi biologici (indicatori arborei)**		**Test Microscopici / Sierologici**	**Test Biomolecolari**
		Serra	**Campo**		
VIRUS					
Virus del mosaico del melo *Apple mosaic virus*	**ApMV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *P. armeniaca Priana*	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *Apple chlorotic leaf spot virus*	**ACLSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *P. armeniaca Priana*	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei *Prunus* *Prunus necrotic ring spot virus*	**PNRSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus del nanismo del susino *Prune dwarf virus*	**PDV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino *Plum bark necrosis stem pitting – associated virus*	**PBNSPaV**			ISA	– RT-PCR –
Virus latente dell'albicocco *Apricot latent virus*	**ALV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *P. armeniaca Priana*		– RT-PCR –
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka *Plum pox virus*	**PPV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *P. armeniaca Priana*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del nanismo del luppolo *Hop stunt viroid*	**HSVd**				RT-PCR Real time PCR

FITOPLASMI					
Fitoplasma del giallume europeo delle drupacee - (European stone fruit yellow phytoplasma) *Candidatus* phytoplasma prunorum	**ESFYP**	– *Prunus persicae GF305*	– *P. armeniaca Priana*		PCR Real time PCR
FUNGHI					
Verticillium dahliae *Chondrostereum purpureum* *Armillaria mellea* *Rosellinia necatrix*			ISOLAMENTO		
BATTERI					
		Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari	
Tumore batterico *Agrobacterium tumefaciens*	***A.t.***			PCR, Real Time PCR	
Xylella fastidiosa	***Xf***		ELISA	PCR, Real Time PCR	

Ciliegio					
Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**indicatori arborei saggi biologici**		**Test Microscopici/ Sierologici**	**Test Biomolecolari**
		Serra	**Campo**		
VIRUS					
Virus del mosaico del melo *Apple mosaic virus*	**ApMV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *P. persicae* GF305	ELISA	– RT-PCR – Real time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *Apple chlorotic leaf spot virus*	**ACLSV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *P. persicae* GF305	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei *Prunus* *Prunus necrotic ring spot virus*	**PNRSV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta – *Prunus serrulata* cv. Kwanzan o Shirofugen	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta – *Prunus serrulata* cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino *Prune dwarf virus*	**PDV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta – *Prunus serrulata* cv. Kwanzan o Shirofugen	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta – *Prunus serrulata* cv. Kwanzan o Shirofugen	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka *Plum pox virus*	**PPV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta – *P. armeniaca* Priana	– *P. persicae* GF305	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del mosaico dell'Arabis *Arabis mosaic virus*	**ArMV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *Prunus avium* Bing – *P. persicae* GF305	ELISA	– RT-PCR –
Virus dell'accartocciamento fogliare del ciliegio *Cherry leaf roll virus*	**CLRV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *Prunus avium* Bing – *P. persicae* GF305	ELISA	– RT-PCR –
Virus della foglia rasposa del ciliegio *Cherry rasp leaf virus*	**CRLV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *Prunus avium* Bing		– RT-PCR –
Virus della maculatura anulare del lampone *Raspberry ringspot virus*	**RRSV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *Prunus avium* Bing	ELISA	– RT-PCR
Virus della maculatura anulare latente della fragola *Strawberry latent ringspot virus*	**SLRSV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta	– *Prunus avium* Bing	ELISA	– RT-PCR –

Virus della maculatura anulare del pomodoro *Tomato black ring virus*	**TBRV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta		ELISA	– RT-PCR –
Virus della maculatura anulare verde del ciliegio *Cherry green ring mottle virus*	**CGRMV**	– *Prunus serrulata* – cv. Kwanzan o Shirofugen	– *Prunus serrulata* – cv. Kwanzan o Shirofugen		– RT-PCR
Virus 1 della ciliegia nana *Little cherry virus 1*	**LChV-1**	– *Prunus avium* – Canindex I	– *Prunus avium* – Sam o Canindex I		– RT-PCR
Virus 2 della ciliegia nana *Little cherry virus 2*	**LChV-2**	– *Prunus avium* – Canindex I	– *Prunus avium* – Sam o Canindex I		– RT-PCR
Virus della maculatura rugginosa necrotica del ciliegio *Cherry necrotic rusty mottle virus*	**CRMV**	– *Prunus avium* – Sam o Bing	– *Prunus avium* – Sam o Bing		– RT-PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino *Plum bark necrosis stem pitting – associated virus*	**PBNSPaV**			ELISA	– RT-PCR –
Virus della maculatura lineare americana del susino *American plum line pattern virus*	**APLPV**	– *Prunus persicae* GF305 o Elberta – *P. armeniaca* Priana	– *P. persicae* GF305	ELISA	– RT-PCR –
AGENTI PATOGENI VIRUS-SIMILI					
Rusty mottle (european)	**CRM**	– *Prunus avium* – *Sam o Bing*	– *Prunus avium* – *Sam o Bing*		
FUNGHI			**METODO DIAGNOSTICO**		
Verticillium dahliae *Chondrostereum purpureum* *Armillaria mellea* *Rosellinia necatrix*			Isolamento		
BATTERI					
		Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari	
Tumore batterico *Agrobacterium tumefaciens*	***A.t.***			PCR, Real Time PCR	
Xyella fastidiosa	***Xf***		ELISA	PCR, Real Time PCR	

Mandorlo					
Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**indicatori arborei Saggi biologici**		**Test Microscopici/ Sierologici**	**Test Biomolecolari**
		Serra	**Campo**		
VIRUS					
Virus del mosaico del melo *Apple mosaic virus*	**ApMV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *P. persicae GF305*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *Apple chlorotic leaf spot virus*	**ACLSV**	– *Prunus persicae* – *GF305 o Elberta*	– *P. persicae GF305*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei *Prunus* *Prunus necrotic ring spot virus*	**PNRSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino *Prune dwarf virus*	**PDV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino *Plum bark necrosis stem pitting – associated virus*	**PBNSPaV**			ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
FUNGHI			**METODO DIAGNOSTICO**		
Verticillium dahliae *Chondrostereum purpureum* *Armillaria mellea* *Rosellinia necatrix*			Isolamento		
BATTERI					
	A.t.	Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari	
Tumore batterico *Agrobacterium tumefaciens*	***A.t.***			PCR, Real Time PCR	
Xylella fastidiosa	***Xf***		ELISA	PCR, Real Time PCR	

Pesco					
Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**indicatori arborei saggi biologici**		**Test Microscopici/ Sierologici**	**Test Biomolecolari**
		Serra	**Campo**		
VIRUS					
Virus del mosaico del melo *Apple mosaic virus*	**ApMV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *Apple chlorotic leaf spot virus*	**ACLSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei *Prunus* *Prunus necrotic ring spot virus*	**PNRSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o hirofugen*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino *Prune dwarf virus*	**PDV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare verde del ciliegio *Cherry green ring mottle virus*	**CGRMV**	– *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*		– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare del pomodoro *Tomato black ring virus*	**TBRV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*		ELISA	– RT-PCR –
Virus della maculatura anulare latente della fragola *Strawberry latent ringspot virus*	**SLRSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	ELISA	– RT-PCR –
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka *Plum pox virus*	**PPV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato al la butteratura e necrosi della corteccia del susino *Plum bark necrosis stem pitting – associated virus*	**PBNSPaV**			ELISA	– RT-PCR – Ibridazione
Virus latente dell’albicocco	**ALV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*		– RT-PCR –

Apricot latent virus			– *P. armeniaca Priana*		
Virus della maculatura lineare americana del susino *American plum line pattern virus*	**APLPV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *P. armeniaca Priana*	– *Prunus persicae GF305*	ELISA	– RT-PCR –
FITOPLASMI					
Fitoplasma del giallume europeo delle drupacee - (European stone fruit yellow phytoplasma) *Candidatus* phytoplasma prunorum	**ESFY**	– *P. persicae GF305*	– *P. armeniaca Priana*		– PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del mosaico latente del pesco *Peach latent mosaic viroid*	**PLMVd**				– – RT-PCR – Real Time PCR
Viroide del nanismo del luppolo *Hop stunt viroid*	**HSVd**				– RT-PCR – Real Time PCR

FUNGHI			**METODO DIAGNOSTICO**	
Verticillium dahliae *Chondrostereum purpureum* *Armillaria mellea* *Rosellinia necatrix*			Isolamento	
BATTERI				
	A.t.	Saggi microbiologici	Saggi sierologici	Saggi biomolecolari
Tumore batterico *Agrobacterium tumefaciens*	***A.t.***			PCR, Real Time PCR
Xylella fastidiosa	***Xf***		ELISA	PCR, Real Time PCR

Susino

Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**indicatori arborei saggi biologici**		**Test Microscopici/Sierologici**	**Test Biomolecolari**
		Serra	**Campo**		

VIRUS					
Virus del mosaico del melo *Apple mosaic virus*	**ApMV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura clorotica fogliare del melo *Apple chlorotic leaf spot virus*	**ACLSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare necrotica dei *Prunus* *Prunus necrotic ring spot virus*	**PNRSV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus del nanismo del susino *Prune dwarf virus*	**PDV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *Prunus serrulata cv. Kwanzan o Shirofugen*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura anulare latente del mirabolano *Mirabolan latent ring spot virus*	**MLRSV**	– *P. persicae GF305*	– *P. persicae GF305*	– ELISA	– RT-PCR –
Virus della vaiolatura delle drupacee o Sharka *Plum pox virus*	**PPV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– *Prunus persicae GF305 o Elberta*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus associato alla necrosi corticale ed alla infossatura del legno del susino *Plum bark necrosis stem pitting - associated virus*	**PBNSaV**			ISA	– RT-PCR – Real Time PCR
Virus della maculatura lineare americana del susino *American plum line pattern virus*	**APLPV**	– *Prunus persicae GF305 o Elberta* – *P. armeniaca Priana*	– *P. persicae GF305*	– ELISA	– RT-PCR – Real Time PCR
FITOPLASMI					
Fitoplasma del giallume europeo delle drupacee - (European stone fruit yellow phytoplasma) *Candidatus* phytoplasma prunorum	**ESFY**	– *P. persicae GF305*	– *Prunus armeniaca cv. Luizet o Priana*	–	– PCR – Real Time PCR
VIROIDI					
Viroide del nanismo del luppolo *Hop stunt voiroid*	**HSVd**				– Real Time PCR RT-PCR
FUNGHI			**METODO DIAGNOSTICO**		

Verticillium dahliae *Chondrostereum purpureum* *Armillaria mellea* *Rosellinia necatrix*			Isolamento	
BATTERI				
		Saggi microbiologici	**Saggi sierologici**	**Saggi biomolecolari**
Tumore batterico *Agrobacterium tumefaciens*	***A.t.***			PCR, Real Time PCR
Xylella fastidiosa	***Xf***		ELISA	PCR, Real Time PCR

PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PREBASE" E "BASE"

Strutture

Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta;
2. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Prebase"e "Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
3. il terriccio o il substrato utilizzato deve essere esente dai nematodi *Longidorus elongatus, L. attenuatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, X. rivesi* e dai funghi *Verticillium dahliae* e *Chondrostereum purpureum*; tale esenzione deve essere documentata;
4. le piante madri di "Base" possono essere allevate per un massimo di 20 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
5. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
6. prima dell'utilizzo i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
7. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
8. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

PARTE C
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

SEZIONE I - Campi di Piante Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze (PMM) e portasemi (PMS), devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. ubicati in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee - PPV) e da altri organismi nocivi da quarantena;
2. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi *Longidorus elongatus, L. attenuatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum e X. rivesi*, dai funghi *Verticillium dahliae e Chondrostereum purpureum*; tale assenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. localizzati in zone isolate o posti a distanza da altre piante di prunoidee, salvo diverse prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad almeno
   - 600 metri, nel caso di piante madri portaseme (PMS) di ciliegio e magaleppo;
   - 300 metri, nel caso di piante madri portaseme (PMS) di albicocco, mandorlo, pesco, susino;
   - 200 metri nel caso di piante madri portamarze (PMM);
5. l'impianto di piante madri da ceppaia, inoltre, deve essere realizzato su terreni esenti da *Agrobacterium tumefaciens*; tale assenza deve essere documentata;
6. avere una fascia di bordo di almeno 10 metri; su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l'assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
7. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
8. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
9. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
10. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
11. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, é obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
12. le piante madri portamarze (PMM) possono essere allevate al massimo per 15 anni dall'impianto;
13. le piante madri portaseme (PMS) possono essere allevate al massimo per 18 anni dall'impianto;
14. le piante madri per portinnesti da ceppaia possono essere allevate al massimo per 15 anni dall'impianto;
15. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
16. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

SEZIONE II - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l'ambientamento)

1. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, esenti da focolai di Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee - PPV) e da altri organismi nocivi da quarantena salvo ulteriori prescrizioni del Servizio fitosanitario medesimo;
2. l'impianto deve essere costituito in appezzamenti esenti da *Armillaria mellea, Rosellinia necatrix* e *Agrobacterium tumefaciens*;
3. i terreni ed i substrati utilizzati devono essere esenti dai nematodi *Longidorus elongatus, L. attenuatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, X. rivesi, Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica, Pratylenchus. penetrans, P. vulnus* e dai funghi *Verticillium dahliae* e *Chondrostereum purpureum*; tale assenza deve essere documentata;
4. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree;
5. l'impianto deve essere collocato ad almeno 100 m da frutteti di prunoidee, tale limite può essere ridotto a 20 m, previa verifica fitosanitaria del Servizio fitosanitario competente;
6. distante almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria;
7. nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
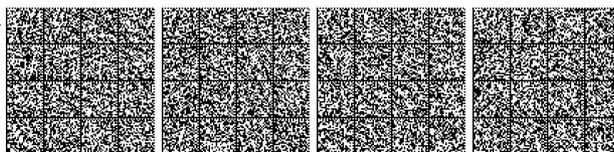
8. le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di
   - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell’altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l’altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell’altezza di almeno 20 cm;
9. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 3;
10. l’area destinata all’allevamento in contenitore deve essere isolata dall’afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
11. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
12. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
13. le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m;
14. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora;
15. il terreno deve essere isolato dall’afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
16. le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da organismi nocivi; tale assenza deve essere documentata;
17. le strutture per la radicazione e l’ambientamento, devono essere isolate dall’afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
18. prima dell’utilizzo i cassoni devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
19. qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.
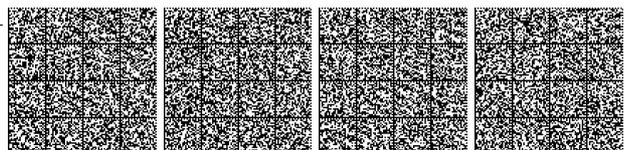
PARTE D

MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE *IN VITRO*

DI MATERIALE DI CATEGORIA “PREBASE”, “BASE” E “CERTIFICATO”

SEZIONE I - Produzione di materiale *in vitro* Categoria “Prebase” e “Base"

1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione.
2. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
3. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione è
   - per la fase di Conservazione n. 5 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione. Nella produzione di portainnesti e varietà cat. “Prebase” si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una di radicazione.
   - per la Premoltiplicazione n. 7 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall’espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione.
4. Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni
   - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   - eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove é più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   - eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche (fasciazioni in particolare);
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. I mezzi e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare.

SEZIONE II - Produzione di materiale Categoria “Certificato”

1. I laboratori devono richiedere, con lettera raccomandata al Centro di Premoltiplicazione, il numero iniziale di germogli sterili per ogni selezione. La consegna delle colture, in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione, avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere, nella moltiplicazione *in vitro*, un massimo di 18 subcolture (anche se intercalate da un periodo - non più di uno - di conservazione frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.
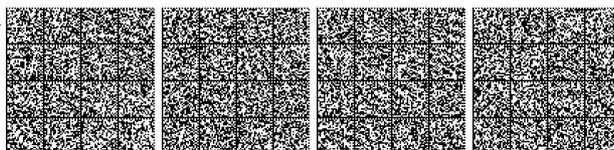
2. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 2 anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili.
3. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
4. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   - terreni di coltura non devono indurre crescite e proliferazione superiore a 5 nuovi assi per singola subcoltura;
   - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   - eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove é più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   - eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare).
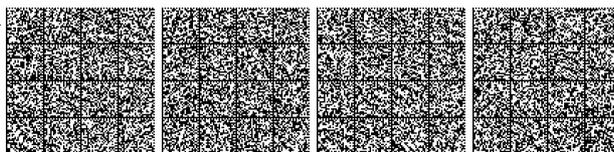
PARTE E

CONTROLLI SANITARI

SEZIONE I – materiale di categoria “Prebase”, “Base” e “Certificato”

Virus, viroidi, fitoplasmi e funghi

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi da effettuarsi
   - in primavera ed all’invaiatura, per le malattie da virus;
   - nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
   - in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri;
2. saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nelle tabelle da 1 a 10 del presente allegato.

Tutto il materiale derivante dalla prima moltiplicazione della fonte primaria all’ingresso nel Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) o nelle altre fasi deve essere singolarmente sottoposto agli accertamenti sanitari e di corrispondenza varietale secondo le procedure riportate nelle Tabelle da 1 a 10 del presente allegato.

SEZIONE II – terreno e sui substrati impiegati in ogni fase

Funghi: per *Verticillium dahliae e Chondrostereum purpureum*
Batteri: *Agrobacterium tumefaciens*
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:
- terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

Nematodi: *Xiphinema diversicaudatum, X. rivesi, Longidorus.. elongatus, L. attenuatus, L. macrosoma, *Pratylenchus vulnus, *P. penetrans, *Meloidogyne javanica, *M. arenaria, *M. hapla .*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.
Modalità di campionamento:
- terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni, per un per un volume complessivo di almeno 1 litro;
- substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.

----

* solo per terreni e substrati utilizzati nella fase di produzione delle piante categoria “certificato” per le Piante madri portinnesti da ceppaia e nei vivai.

Patogeno o Malattia	*CONTROLLI*					
	Osservazioni visive		*Saggio biologico*		*Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare*	
	Periodicità	**Epoca**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta *P. armeniaca*: Priana	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C ELISA, RT-PCR, Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta *P .armeniaca*	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C Foglie e rami: marzo-maggio ELISA, RT-PCR, Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta; *P. serrulata:* Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C ELISA, RT-PCR, Real time PCR
ALV	Annuale	Nel periodo estivo	*P. persica:* GF 305 o Elberta *P. armeniaca*	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo RT-PCR, Real time PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR, Real time PCR
VIROIDI						

HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Su tutte le piante una volta	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR, Real Time PCR
FITOPLASMI						
ESFY	Annuale	Dall'autunno- inverno sino alla ripresa vegetativa	*P. persica:* **GF 305**	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno sul 10% delle piante	Piccioli e nervature fogliari, floema di rametti: nel periodo estivo PCR, Real time PCR

Tabelle delle procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri Portaseme (PMS) e Portamarze (PMM) di categoria "Prebase" e "Base"

Tabella 1 – Albicocco

Tabella 2 – Ciliegio

Patogeno o **Malattia**	***CONTROLLI***					
	Osservazioni visive		*Saggio biologico*		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta *P. armeniaca*: Priana	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta; *P. serrulata:* Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell’arco di 6 anni	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* **GF 305 o Elberta**	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell’arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C Foglie e rami: marzo-maggio ELISA, RT-PCR, , Real time PCR

CLRV CRLV **RpRSV** **SLRSV** **TBRV** **ArMV** **CNRMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* **GF 305 o Elberta**	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C Foglie e rami: marzo-maggio ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
APLPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P.persica:* GF 305 o Elberta *P. armeniaca*	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
CGRMV **LChV-1** **LChV-2**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C				
VIRUS SIMILI						
CRM	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C				

Tabella 3 – Mandorlo

Patogeno o Malattia	*CONTROLLI*					
	Osservazioni visive		*Saggio biologico*		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta; *P.serrulata:* Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C Foglie e rami: marzo-maggio ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,

Tabella 4 – Pesco

Patogeno o Malattia	*CONTROLLI*					
	Osservazioni visive		***Saggio biologico***		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS						
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta; *P. serrulata:* Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell’arco di 6 anni	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P.persica:* GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell’arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C Foglie e rami: marzo-maggio ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
APLPV **SLRSV** **TBRV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C			Su tutte le piante nell’arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C ELISA, RT-PCR,

ALV **CGRMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta *P. armeniaca*	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo RT-PCR
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
VIROIDI						
PLMVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Annuale a partire dal 5°anno	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR , Real time PCR
HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno			Annuale a partire dal 5°anno	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR,, Real time PCR
FITOPLASMI						
ESFY	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa	*P. persica:* **GF 305**	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno sul 10% delle piante	Piccioli e nervature fogliari, floema di rametti: nel periodo estivo PCR, , Real time PCR

Tabella 5 – Susino

Patogeno o **Malattia**	***CONTROLLI***						
	Osservazioni visive		*Saggio biologico*		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**		
	Periodicità	**Epoca**	**Indicatore consigliato**	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**	
VIRUS							
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*Prunus persica:* GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta; *P. serrulata:* Shirofugen o Kwanzan	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante nell'arco di 6 anni	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C Foglie e rami: marzo-maggio ELISA, RT-PCR, , Real time PCR	
MLRSV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C					
APLPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	*P. persica:* GF 305 o Elberta *P. armeniaca*	Ogni 5 anni a partire dal 5° anno	Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,	

PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell’anno			Su tutte le piante una volta	Foglie o tessuti floematici: nel periodo estivo ELISA, RT-PCR,
VIROIDI						
HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all’autunno			Su tutte le piante una volta	Foglie: nel periodo estivo RT-PCR, , Real time PCR
FITOPLASMI						
ESFY	Annuale	Dall’autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa			Ogni 5 anni a partire dal 5° anno sul 10% delle piante	Piccioli e nervature fogliari, floema di rametti: nel periodo estivo PCR, , Real time PCR
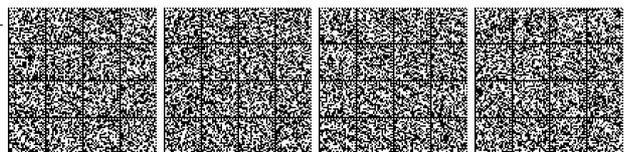
Tabelle delle procedure per la verifica dello stato sanitario delle Piante Madri Portaseme (PMS) e Portamarze (PMM) di categoria "Certificato"

Tabella 6 – Albicocco

Patogeno o Malattia	***CONTROLLI***			
	Osservazioni visive		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS				
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
ALV	Annuale	Nel periodo estivo		
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno		
VIROIDI				

HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all’autunno		
FITOPLASMI				
ESFY	Annuale	Dall’autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa		

<u>Tabella 7 – Ciliegio</u>

Patogeno o Malattia	***CONTROLLI***			
	Osservazioni visive		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS				
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	<u>Foglie:</u> dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno:</u> periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	<u>Fiori e foglie:</u> dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C <u>Bruno:</u> periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		

CLRV CRLV **RpRSV** **SLRSV** **TBRV** **ArMV** **CGRMV** **LChV-1** **LChV-2** **APLPV** **CNRMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno		
VIRUS-SIMILI				
CRM	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		

Tabella 8 – Mandorlo

Patogeno o Malattia	*CONTROLLI*			
	Osservazioni visive		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS				
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell’anno		

Tabella 9 Pesco

Patogeno o Malattia	***CONTROLLI***			
	Osservazioni visive		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS				
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV** **APLPV** **SLRSV** **TBRV** **CGRMV** **ALV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno		
VIROIDI				

PLMVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all’autunno		
HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all’autunno		
FITOPLASMI				
ESFY	Annuale	Dall’autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa		

Tabella 10 – Susino

Patogeno o Malattia	*CONTROLLI*			
	Osservazioni visive		**Saggio di laboratorio: sierologico o molecolare**	
	Periodicità	**Epoca**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
VIRUS				
PPV	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Su tutte le piante ogni anno	Foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
PDV **PNRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C	Il 10% delle piante ogni anno	Fiori e foglie: dalla ripresa vegetativa sino a temperatura di 25°C Bruno: periodo di riposo vegetativo ELISA, RT-PCR, , Real time PCR
ACLSV **ApMV** **APLPV** **MLRSV**	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino a temperature di 25°C		
PBNSPaV	Annuale	In qualsiasi periodo dell'anno		
VIROIDI				
HSVd	Annuale	Dalla ripresa vegetativa sino all'autunno		
FITOPLASMI				

ESFY	Annuale	Dall'autunno - inverno sino alla ripresa vegetativa		

PARTE F

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata di idonea documentazione molecolare.

SEZIONE I - Controlli sul materiale di “Prebase” e di “Base”

Per le cultivar e per i cloni di prunoidee destinati alla produzione dei frutti, potrà essere rilasciata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver verificato attraverso analisi del DNA mediante microsatelliti SSR su una base di non meno di 20 "coppie di primer", base fornita dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone, o effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.)

La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
- la rispondenza potrà essere verificata attraverso analisi del DNA mediante microsatelliti SSR su una base di non meno di 20 "coppie di primer", base fornita dal costitutore in grado di distinguere il clone, o effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP etc.).

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:
- fioritura;
- epoca di raccolta dei frutti.

SEZIONE II - Controlli sulle Piante Madri “Certificate”

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovrà attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- avere verificato attraverso analisi del DNA mediante microsatelliti SSR su una base di non meno di 20 "coppie di primer", base fornita dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone, o effettuata con una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP etc.).

CAPO VI - NOCCIOLO

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Agente eziologico/malattia	***Acronimo***	***Saggi Biologici (indicatori legnosi)***		est microscopici/sierologici	st biomolecolari
Virus					
Virus del mosaico del Melo	*ApMV*			*– ELISA*	*– RT PCR* *– Real time PCR*
Fitoplasmi					
Maculatura anulare del Nocciolo	*HML Fitoplasma*				*– PCR*
Batteri					
Cancro batterico o Moria (*Pseudomonas avellanae***)**				*– Isolamento*	*– PCR*
maculatura batterica (Xanthomonas arboricola pv.Corylina)				*– Isolamento*	*– PCR*
Tumore batterico (Agrobacterium tumefaciens)				*– Isolamento*	*– PCR*
Funghi					
Marciume radicale fibroso (Armillaria mellea)				*– Isolamento*	*– PCR*
Marcume radicale lanoso (Rosellinia necatrix)				*– Isolamento*	*– PCR*
Verticillosi (Verticillum dahliae e Verticillium albo-atrum)				*– Isolamento*	*– PCR*
Cancri ramiali (Nectria galligena)				*– Isolamento*	*– PCR*

PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA “PRE-BASE” E “BASE”

Strutture

Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d’insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta.
2. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l’isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto a quello interno;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di “Pre-Base” deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. il materiale di “Base” deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume oppure in pieno campo ad almeno 100 metri di distanza da altre piante di nocciolo di qualsiasi tipo.
3. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell’introduzione;
4. il terriccio o substrato utilizzato deve essere esente dai Funghi:
   i. *Armillaria mellea*
   ii. *Nectria galligena*
   iii. *Roselinia necatrix*
   iv. *Verticillium albo-atrum*
   v. *Verticillium dahliae*

   tale esenzione deve essere documentata;
5. le piante madri di “Base” possono essere allevate per un massimo di 30 anni dall’immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
6. Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.
7. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l’ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
8. prima dell’utilizzo i cassoni per la radicazione, per l’ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
9. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata tempestivamente nell’apposito registro;
10. tutte le operazioni sono registrate nell’apposito Registro di conduzione;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.

PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA

PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA "CERTIFICATO"

Campi di Piante Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze e le ceppaie, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. devono essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi galligeni del genere *Meloidogyne* e dai funghi *V. dahliae ,V. albo-atrum, N. galligena* oltre a *Armillaria mellea e Rosellinia necatrix* per le ceppaie; tale assenza deve essere documentata;
3. devono essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. devono essere localizzati a distanza di almeno 100 metri da altre piante della stessa specie, salvo diverse prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare distanze di impianto inferiori, ma comunque non al di sotto di 30 metri;
5. l'impianto di piante madri da ceppaia, inoltre, deve essere realizzato su terreni esenti da *Agrobacterium tumefaciens,* tale assenza deve essere documentata;
6. devono avere una fascia di bordo di almeno 10 metri, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l'assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
7. devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali;
8. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
9. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
10. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, é obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
11. le piante madri porta marze (PMM) possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
12. le piante madri per portinnesti da ceppaia possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
13. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
14. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l'ambientamento)

1. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate idoonee, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. l'impianto deve essere costituito in appezzamenti con terreni esenti da:
   vi. *Agrobacterium tumefaciens*
   vii. *Armillaria mellea*
   viii. *Nectria galligena*
   ix. *Rosellinia necatrix*
   x. *Verticillium albo-atrum*
   xi. *Verticillium dahliae*

   e dai nematodi galligeni del genere *Meloidogyne* tale assenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree;
4. l'impianto deve essere collocato ad almeno 10 m da altri frutteti;
5. distanti almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria;
6. nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
7. le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di
   - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
8. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 2;
9. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
11. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
12. le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m;

13. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora;
14. il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
15. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
16. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
17. qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

PARTE D

PRODUZIONE *IN VITRO*

DI MATERIALE DI CATEGORIA “PRE-BASE”, “BASE” E “CERTIFICATO”

A. Produzione di materiale *in vitro* Categoria “Pre-Base” e “Base"

1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP).
2. Le operazioni di prelievo e di trapianto (trasferimento su terreno di coltura fresco) devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
3. Per la fase di Conservazione (“Pre-Base”) sono ammesse n° 8 subcolture e, complessivamente, eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in conservazione deve avvenire entro 2 anni dal prelievo dell’espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal CCP. Nella produzione di portainnesti e varietà di categoria “Pre-Base” si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una fase di radicazione.
4. Per la Premoltiplicazione (“Base”) sono ammesse n° 10 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in Premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall’utilizzo dell’espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal materiale *in vitro* “Pre-Base”.
5. Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al genotipo di partenza.
6. Non è consentito utilizzare sostanze con azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
7. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trasferimento ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
   - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche.
8. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
9. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare.

B. Produzione di materiale Categoria “Certificato”

1. I laboratori devono richiedere al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*, di cui nella parte A, il numero iniziale di germogli sterili per ogni genotipo (varietà o selezione). La consegna delle colture in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere nella moltiplicazione *in vitro* un massimo di 20 subcolture (anche se intercalate da un periodo di conservazione frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.
2. Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui alla parte A e deve essere tenuta traccia del numero della/delle piante da cui il materiale è stato prelevato.
3. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione e dei periodi di frigoconservazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 2 anni. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili richiesti al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*.
4. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/per espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
   - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trapianto ove é più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfofisiologiche.
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare.

PARTE E

CONTROLLI FITOSANITARI

A. Materiale di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato"

Virus, batteri, fitoplasmi e funghi

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi da effettuarsi:
   – in primavera, per le malattie da virus;
   – nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
   – in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri;
2. saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nella tabella 1 e 2 del presente allegato.

B. Terreno e substrati impiegati in ogni fase

Funghi: *Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Nectria galligena, Verticillium dahliae e V. albo-atrum.*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:
– substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni;
– terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Batteri: *Agrobacterium tumefaciens*
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento, estrazione ed analisi classiche.

Modalità di campionamento:
– substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni;
– terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Nematodi: *Melodogyne spp.*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.
Modalità di campionamento:
– substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni;
– terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

----

* solo per terreni e substrati utilizzati nella fase di produzione delle piante categoria "certificato" per le Piante madri portinnesti da ceppaia e nei vivai.
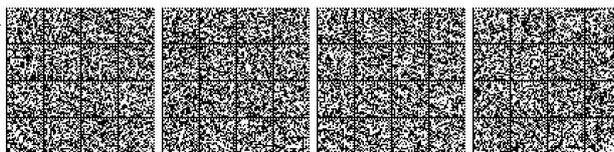
Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria “Pre-Base” e “Base”

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	**Acronimo**	**Osservazioni visive**		**Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico**	
		Epoca	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
Tutte le categorie					
Acari					
Phytoptus avellanae		Primavera-Estate	Annuale		
Funghi					
Nectria galligena *Verticillium dahliae* *Verticillium albo-atrum*		Primavera-Estate	annuale		
Armillariella mellea *Rosellinia necatrix*		All’espianto			
Batteri					
Xanthomonas arboricola pv. *corylina* *Pseudomonas avellanae* *Pseudomonas syringae pv avellanae*		Primavera-Estate	annuale		
Agrobacterium tumefaciens		All’espianto			

Virus					
Apple mosaic virus	**ApMV**	Primavera	annuale	A partire dal 5° anno ogni 3 anni sul 5% delle piante	Primavera, foglie, Test ELISA
Fitoplasmi					
Hazelnut maculatura lineare phytoplasma	**HLM**	Estate	annuale		

Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria "CERTIFICATO"

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Acari					
Phytoptus avellanae		Primavera-Estate	annuale		
Funghi					
Armillariella mellea *Verticillium dahliae* *Verticillium albo-atrum*		Primavera-Estate	annuale		
Nectria galligena *Rosellinia necatrix*		All'espianto			
Batteri					
Xanthomonas arboricola pv. *corylina* *Pseudomonas avellanae* *Pseudomonas syringae pv avellanae*		Primavera-Estate	annuale		

Agrobacterium tumefaciens		All'espianto			
Virus					
Apple mosaic virus	**ApMV**	Primavera	annuale		
Fitoplasmi					
Hazelnut maculatura lineare phytoplasma	**HLM**	Estate	annuale		
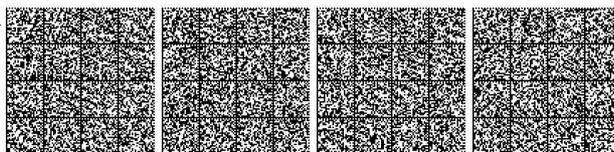
PARTE F

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata di idonea documentazione molecolare.

A. Controlli sul materiale di "Pre-Base" e di "Base"

Per le cultivar e per i cloni del genere *Corylus* destinati alla produzione dei frutti, la certificazione di corrispondenza varietale potrà essere rilasciata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
- la rispondenza potrà essere verificata attraverso analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:
- fioritura
- epoca di raccolta dei frutti.

B. Controlli sulle Piante Madri "Certificate"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovrà attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

CAPO VII - NOCE

PARTE A

MALATTIE E ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE ACCERTATA L'ASSENZA NELLE PIANTE MADRI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E DEL MATERIALE DI CATEGORIA "PREBASE", "BASE" E "CERTIFICATO" E RELATIVI SAGGI

Agente eziologico/malattia	**Acronimo**	**Saggi Biologici (indicatori legnosi)**		**Test microscopici/sierologici**	**Test biomolecolari**
Virus					
Accartocciamento fogliare del ciliego *Cherry leaf roll virus*	**CLRV**			- ELISA	RT PCR Real time PCR
Batteri					
Tumore batterico *Agrobacterium tumefaciens*				- Isolamento	- PCR
Mal secco del noce *Xanthomonas arboricola pv. Iuglandis*				- Isolamento	- PCR
Funghi					
Marciume radicale fibroso *(Armillariella mellea)*				- Isolamento	- PCR
Mal del piombo *Chondrostereum purpureum*				- Isolamento	- PCR
Cancri rameali (*Nectria galligena*)				- Isolamento	- PCR
Marciume del colletto *Phytophthora cactorum*				- Isolamento	- PCR

PARTE B
MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE ED ALLA PRODUZIONE *IN VIVO*
DEI MATERIALI DI CATEGORIA "PRE-BASE" E "BASE"

Strutture

Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta.
2. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità superiore di almeno 20 cm rispetto a quello interno;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purché separate da doppia rete.

Allevamento e produzione

1. Il materiale di "Pre-Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. il materiale di "Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume oppure in pieno campo ad almeno 100 metri di distanza da altre piante di nocciolo di qualsiasi tipo.
3. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
4. il terriccio o substrato utilizzato deve essere esente dai Funghi: *Armillariella mellea, Nectria galligena Chondrostereum purpureum, Phytophthora cactorum* e dal nematode vettore di virus *Xiphinema diversicaudatum;* tale esenzione deve essere documentata;
5. le piante madri di "Base" possono essere allevate per un massimo di 30 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
6. Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.
7. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
8. prima dell'utilizzo i cassoni per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
9. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata tempestivamente nell'apposito registro;
10. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

PARTE C

MEZZI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DELLE PIANTE MADRI ED ALLA

PRODUZIONE *IN VIVO* DEI MATERIALI DI CATEGORIA “CERTIFICATO”

Parte A - Campi di Piante Madri

I campi di piante madri certificate, portamarze e da seme, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. devono essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria, esente dal nematode vettore *Xiphinema diversicaudatum* e dai funghi *Armillariella mellea, N. galligena, Chondrostereum purpureum*, *Phytophthora cactorum;* tale assenza deve essere documentata;
3. devono essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. devono essere localizzati a distanza di almeno 100 metri da altre piante della stessa specie, salvo diverse prescrizioni più restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare distanze di impianto inferiori, ma comunque non al di sotto di 30 metri;
5. devono avere una fascia di bordo di almeno 10 metri, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l’assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
6. devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali;
7. il sesto d’impianto deve essere tale da permettere l’esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
8. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
9. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, é obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
10. le piante madri porta marze (PMM) possono essere allevate al massimo per 20 anni dall’impianto;
11. le piante madri porta seme (PMS) possono essere allevate al massimo per 30 anni dall’impianto;
12. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
13. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo.

Parte B - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l’ambientamento)

1. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate idonee, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. l’impianto deve essere costituito in appezzamenti con terreni esenti da:
   Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas arboricola pv. Iuglandis, Armillaria mellea, Nectria galligena, *Chondrostereum purpureum, Phytophthora cactorum*

   e dai nematodi: *Xiphinema diversicaudatum, Pratylenchus vulnus;Pratylenchus penetrans;Meloidogyne incognita;Meloidogyne javanica;Meloidogyne arenaria;Meloidogyne hapla;Criconemella xenoplax; Cacopaurus pestis;* tale assenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree;
4. l’impianto deve essere collocato ad almeno 10 m da altri frutteti;
5. distanti almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria;
6. nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume;
7. le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di
   - brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell’altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l’altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
   - battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell’altezza di almeno 20 cm;
8. nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 2;
9. l’area destinata all’allevamento in contenitore deve essere isolata dall’afflusso di superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
11. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa;
12. le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m;
13. il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora;
14. il terreno deve essere isolato dall’afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;

15. le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm;
16. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
17. qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.

PARTE D

PRODUZIONE *IN VITRO*

DI MATERIALE DI CATEGORIA “PRE-BASE”, “BASE” E “CERTIFICATO”

A. Produzione di materiale *in vitro* Categoria “Pre-Base” e “Base"

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione *in vitro* attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP).

1. Le operazioni di prelievo e di trapianto (trasferimento su terreno di coltura fresco) devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
2. Per la fase di Conservazione (“Pre-Base”) sono ammesse n° 8 subcolture e, complessivamente, eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in conservazione deve avvenire entro 2 anni dal prelievo dell’espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal CCP. Nella produzione di portainnesti e varietà di categoria “Pre-Base” si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una fase di radicazione.
3. Per la Premoltiplicazione (“Base”) sono ammesse n° 10 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in Premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall’utilizzo dell’espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartirà con un nuovo prelievo di espianti dal materiale *in vitro* “Pre-Base”.
4. Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al genotipo di partenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   - eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   - eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trasferimento ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   - utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   - i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
   - eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche.
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare.

B. Produzione di materiale Categoria “Certificato”

1. I laboratori devono richiedere al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*, di cui nella parte A, il numero iniziale di germogli sterili per ogni genotipo (varietà o selezione). La consegna delle colture in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione avverrà entro 6 mesi dalla richiesta. Sarà possibile raggiungere nella moltiplicazione *in vitro* un massimo di 20 subcolture (anche se intercalate da un periodo di conservazione frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.
2. Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui alla parte A e deve essere tenuta traccia del numero della/delle piante da cui il materiale è stato prelevato.
3. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione e dei periodi di frigoconservazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i 2 anni. Dopo tale periodo si ripartirà con nuovi germogli sterili richiesti al Centro di Premoltiplicazione *in vitro*.

4. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
5. Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
   – i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/per espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
   – eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
   – eliminare la parte basale del gruppo (*cluster*) di germogli al momento del trapianto ove é più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
   – utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
   – eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfofisiologiche.
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare.

PARTE E

CONTROLLI FITOSANITARI

A. Materiale di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”

Virus, batteri, fitoplasmi e funghi

Sono previsti due tipi di controlli:

1. visivi da effettuarsi:
   a. in primavera, per le malattie da virus;
   b. nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
   c. in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri;
2. saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nella tabella 1 e 2 del presente allegato.

B. Terreno e substrati impiegati in ogni fase

Funghi: *Armillaria mellea, Nectria galligena, Phytophthora cactorum*
Chondrostereum purpureum
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.

Modalità di campionamento:
– substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni;
– terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

Nematodi: *Xiphinema diversicaudatum.*

Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.
Modalità di campionamento:
– substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni;
terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg
Batteri: ***Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas arboricola pv. Iuglandis***
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento, estrazione ed analisi classiche.

Modalità di campionamento:
– substrati: sarà prelevato un campione ogni 5 m^3, costituito da 10 subcampioni;
– terreno: prima dell’impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.
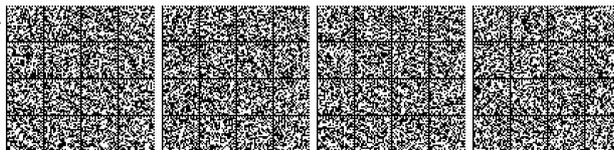
Il terreno dei vivai deve essere altresì analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi

i. *Pratylenchus vulnus;*
ii. *Pratylenchus penetrans;*
iii. *Meloidogyne incognita;*
iv. *Meloidogyne javanica;*
v. *Meloidogyne arenaria;*
vi. *Meloidogyne hapla;*
vii. *Criconemella xenoplax;*
viii. *Cacopaurus pestis.*

Modalità di campionamento
Prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.

In caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo idonei interventi.
L'efficacia dell'intervento eseguito, deve essere confermata da un ulteriore analisi nematologica effettuata prima del possibile utilizzo dello stesso.

PARTE F

Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria "Pre-Base" e "Base"

Noce (*Juglans regia L.*)

Controlli fitosanitari

Organismo nocivo / Malattia	Acronimo	Osservazioni visive		Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico	
		Epoca	Periodicità	Periodicità	Epoca, tipo di campione e Test
Tutte le categorie					
Funghi					
Nectria galligena		Primavera-Estate	annuale		
Armillariella mellea *Chondrostereum purpureum*		All'espianto			

Phytophthora cactorum					
Batteri					
Xanthomonas arboricola pv. *Juglandis*		Primavera-Estate	annuale		
Agrobacterium tumefaciens		All'espianto			
Virus					
Apple mosaic virus	**ApMV**	Primavera	annuale	A partire dal 5° anno ogni 3 anni sul 5% delle piante	Primavera, foglie, Test ELISA

Procedure per la verifica delle Piante Madri da ceppaia e Portamarze (PMM) di categoria "CERTIFICATO"

Noce (*Juglans regia L.*)

Organismo nocivo / Malattia	**Acronimo**	**Osservazioni visive**		**Saggi biologici / Saggi di laboratorio sierologico**	
		Epoca	**Periodicità**	**Periodicità**	**Epoca, tipo di campione e Test**
Tutte le categorie					
Funghi					
Nectria galligena		Primavera-Estate	annuale		
Armillariella mellea *Chondrostereum purpureum* *Phytophthora cactorum*		All'espianto			
Batteri					
Xanthomonas arboricola pv. *Juglandis*		Primavera-Estate	annuale		
Agrobacterium tumefaciens		All'espianto			
Virus					
Apple mosaic virus	**ApMV**	Primavera	annuale		

PARTE G

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA VARIETALE O SELEZIONE CLONALE

La certificazione di corrispondenza genetica è basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Può essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.

A. Controlli sul materiale di "Pre-Base" e di "Base"

Per le cultivar e per i cloni del genere *Juglans* destinati alla produzione dei frutti, la certificazione di corrispondenza varietale potrà essere rilasciata solo dopo:

- aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potrà essere rilasciata solo dopo:

- avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
- la rispondenza potrà essere verificata attraverso analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:

- fioritura
- epoca di raccolta dei frutti.

B. Controlli sulle Piante Madri "Certificate"

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovrà attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:

- avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
- aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varietà o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varietà o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o più tecniche ritenute appropriate, secondo le modalità fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).

ALLEGATO VI

Scheda pomologica e fitosanitaria della candidata pianta madre di pre-base nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

di cui all'articolo 72

CAPO I – FRAGOLA

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	**Provincia**	**Comune**	**Azienda / Istituto**

Specie	**Cultivar / Varietà**	**Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione**

Origine della fonte primaria:

ϒ **Incrocio:** **Anno:** ______ **effettuato da:** ___________________________

ϒ **Libera impollinazione** ___________________________________

ϒ **Mutante o Selezione clonale:** **Anno:** _______ **individuata da :** __________

a _______________________________________ **nella Cultivar:** _____________________________________

Foto

Conservazione della candidata pianta Madre di Pre Base

____

(Soggetto Responsabile)

____

(Localizzazione)

Caratterizzazione pomologica

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

____

Caratterizzazione molecolare

Anno:___________Laboratorio:____

Marcatori molecolari	Numero di marcatori utilizzati	Riferimento bibliografico
ϒ SSR		
ϒ SNP		
ϒ Altri		

ϒ barrare se conforme

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici	esito		Saggi Microbiologici	esito		Saggi Sierologici	esito		Saggi Biomolecolari	esito		Saggi Microscopia/ Visivi	esito	
			Serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Strawberry mild yellow edge virus	SMYEV	Ingiallimento leggero del bordo fogliare	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Strawberry pseudo mild yellow edge virus	SPMYEV	Falso ingiallimento leggero del bordo fogliare	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Arabis mosaic virus	ArMV	Riduzione di sviluppo latente	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Strawberry crinkle virus	SCV	Arricciamento fogliare	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Tomato black ring virus	TBRV	Riduzione di vigore; latente	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Raspberry ring spot virus	RpRSV	Riduzione di vigore; latente	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Strawberry latent ring spot virus	SLRSV	Riduzione di vigore; latente	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Strawberry vein banding virus	SVBV	Scolorazione perinervale	UC4 - UC5	□	□							RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Strawberry latent "C" virus	SLCV	Latente	UC4 - UC5	□	□							RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Strawberry mottle virus	SMoV	Maculatura fogliare	UC4 - UC5	□	□							RT PCR qRT PCR	□ □	□ □			
Tobacco necrosis virus	TNV	Latente	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
Tobacco streak virus /Strawberry necrotic shock	TSV/ SNSV	Riduzione di sviluppo; collasso necrotico della fragola	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
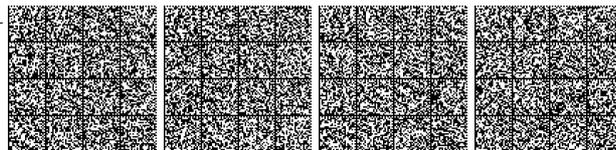
Apple mosaic virus	ApMV	Riduzione di sviluppo; latente	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
Strawberry pallidosis associated virus	SPaV	Riduzione di sviluppo; latente	UC10 - UC11	□	□							RT PCR	□	□			
Beet pseudo yellow virus	BPYV	Falso ingiallimento del bordo fogliare	UC10 - UC11	□	□							RT PCR	□	□			
Fragaria chiloensis latent virus	FChILV	Latente	UC4 - UC5	□	□							RT PCR	□	□			
Tomato ring spot virus	ToRSV	Latente; deperimento	UC4 - UC5	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
Strawberry chlorotic fleck virus	StCFV	Maculatura clorotica fogliare	UC4 - UC5	□	□							RT PCR	□	□			
FITOPLASMI																	
Candidatus Phytoplasma solani		Scopazzi; declino letale fogliare; clorosi dei margini fogliari										PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma asteris		Giallume; virescenza										PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma fragariae		Giallume										PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma trifolii		Proliferazione della fragola										PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
BATTERI																	
Xanthomonas fragariae		Maculatura angolare										PCR	□	□			
												qRT PCR	□	□			
Xylella fastidiosa		Brusca fogliare infettiva				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Xanthomonas arboricola pv. *fragariae*		Avvizzimento fogliare										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus		Deperimento; clorosi del										PCR	□	□			

Phlomobacter fragariae		margine fogliare										qPCR	□	□			
FUNGHI																	
Phytophthora fragariae		Midollo rosso	Duncan test	□	□				LFT	□	□	PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Colletotrichum acutatum		Antracnosi										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu		Oidio				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
Verticillium albo-atrum		Verticilliosi				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Verticillium dahliae		Verticilliosi				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Phytophthora cactorum		Necrosi del colletto e del rizoma				Isolamento	□	□	LFT	□	□	PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Rhizoctonia fragariae		Collasso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE																	
Strawberry leaf roll		Accartocciamento fogliare della fragola	UC4 - UC5	□	□												
Strawberry feather leaf		Foglia pennata della fragola	UC4 - UC5	□	□												
Strawberry vein yellowing		Ingiallimento nervale della fragola	UC4 - UC5	□	□												
NEMATODI																	
Aphelenchoides besseyi												PCR	□	□	Identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne hapla												PCR	□	□	Identificazione morfoanatomica	□	□

Pratylencus vulnus												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica	☐	☐
Aphelenchoides fragariae												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica	☐	☐
Ditilenchs dipsaci												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica	☐	☐
Longidorus attenuatus *												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica da terreno	☐	☐
*Longidorus elongatus**												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica da terreno	☐	☐
Longidorus macrosoma *												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica da terreno	☐	☐
*Xiphinema diversicaudatum**												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica da terreno	☐	☐
Aphelenchoides ritzemabosi												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica	☐	☐
Aphelenchoides blastoforus												PCR	☐	☐	Identificazione morfoanatomica	☐	☐
INSETTI e ACARI																	
Chaetosiphon fragaefoliae		Afide setoloso della fragola													Identificazione morfoanatomica	☐	☐
Phytonemus pallidus		Tarsonemide della fragola													Identificazione morfoanatomica	☐	☐

- In caso di piante con terreno

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio

CAPO II – NOCCIOLO
Parte A -

SCHEDA POMOLOGICA PER LA REGISTRAZIONE DELLA FONTE PRIMARIA

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: ϒ in vaso ϒ pieno campo

Condizioni di allevamento: ϒ screen house ϒ pieno campo

Tipo di portinnesti: ………………………………. ϒ pianta autoradicata

Costitutore: ……………………………………………………………………….

Ecotipo selezionato: ………………………………………………………………

Annate di riferimento delle osservazioni: ....

A.2 Scheda Pomologica

Albero: .... **Habitus: ....**

Densità Ramificazione.. Attitudine Pollonifera

Caratteristiche del Fiore..

Epoca di fioritura maschile ....

Epoca di fioritura femminile..

Carattere della fioritura..

Epoca di germogliamento..

Frutto: ....

Seme: ....

Data di raccolta: ....

Epoca di maturazione: ....

Produttività: ....

Osservazioni presso: ....

Fonte primaria: ....

Foto rappresentative
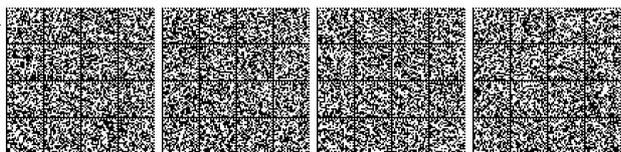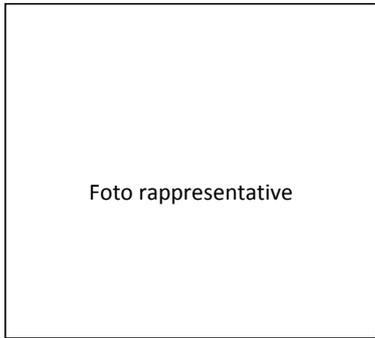
Conservazione: ....

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE ……………………………………………………

Marcatori Molecolari	**Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici**	**Riferimento bibliografico**
□ SSR		
□ AFLP		
□ RFLP		
□ RAPD		
□ ALTRI		

barrare se conforme

CARATTERIZZAZIONE POMOLOGICA

Secondo lo standard Bioversity International :

(www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1285_Hazelnut.pdf)

Data ....

Parte B – Protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico/malattia	Acronimo	Test microscopici/sierologici	esito		Test biomolecolari	esito	
			+	-		+	-
Virus							
Virus del mosaico del Melo	ApMV	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
					real time PCR	□	□
Fitoplasmi							
Maculatura anulare del Nocciolo	HML Fitoplasma		□	□	PCR	□	□
Batteri							
Cancro batterico o Moria *(Pseudomonas avellanae)*		isolamento	□	□	PCR	□	□
maculatura batterica *(Xanthomonas arboricola pv.Corylina)*		isolamento	□	□	PCR	□	□
Tumore batterico *(Agrobacterium tumefaciens)*		isolamento	□	□	PCR	□	□
Funghi							
Marciume radicale fibroso (*Armillaria mellea*)		isolamento	□	□	PCR	□	□
Marcume radicale lanoso (*Rosellinia necatrix*)		isolamento	□	□	PCR	□	□
Verticillosi *(Verticillum dahliae e Verticillium albo-atrum)*		isolamento	□	□	PCR	□	□
Cancri ramiali *(Nectria galligena)*		isolamento	□	□	PCR	□	□

barrare il test effettuato

Data .... Il Responsabile del Laboratorio

CAPO III FICO

Parte A - Scheda pomologica per l'accettazione della candidata pianta madre di pre-base

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**
Ecotipo rilevato:
Tipo di pianta: ϒ in vaso ϒ pieno campo
Condizioni di allevamento: ϒ screen house ϒ pieno campo
Tipo di portinnesti: ………………………………. ϒ pianta autoradicata

Costitutore: ……………………………………………………………………….

Ecotipo selezionato: ……………………………………………………………

Annate di riferimento delle osservazioni: ....

A.2 Scheda Pomologica

Albero: .... **Habitus: ....**

Densità Ramificazione.. Attitudine Pollonifera

Epoca di germogliamento...

Frutto: ....

Data di raccolta: ....
Epoca di maturazione: ....
Produttività: ....
Osservazioni presso: ....
Candidata: ....
Conservazione: ....

ϒ **NO**

Foto rappresentative

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE ………………………………………………………

Marcatori Molecolari	**Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici**	**Riferimento bibliografico**
☐ SSR		
☐ AFLP		
☐ RFLP		
☐ RAPD		
☐ ALTRI		

barrare se conforme

Data ....

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario della candidata pianta madre di prebase

Agente patogeno Nome ufficiale / scientifico	Acronimo	Stato sanitario			
		Test molecolari	esito		Test su indicatori biologici
			+	-	
VIRUS					
Fig Mosaic virus	**FMV**	RT-PCR	□	□	
Fig leaf mottle-associated virus 1	**FLMV1**	RT-PCR	□	□	
Fig leaf mottle-associated virus 2	**FLMV2**	RT-PCR	□	□	
Fig mild mottle virus	**FMMaV**	RT-PCR	□	□	

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio
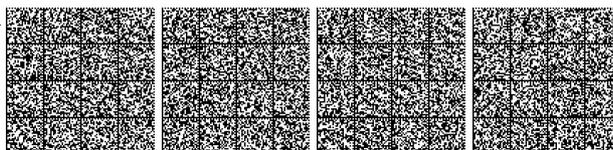
CAPO IV ACTINIDIA

Parte A – Scheda pomologica

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

DESCRIZIONE GENERALE	
Rilievi effettuati per n° _____________ anni **Tipo di pianta:** ☐ in vaso ☐ in pieno campo **Condizioni di allevamento:** ☐ screen house ☐ in pieno campo **Tipo di portinnesti:**	Foto Foto del frutto: orizzontale, sezione tagliata con scala di riferimento (cm)
ORIGINE DELLA VARIETA':	
Costitutore: **Tecnica di ottenimento:**	
CARATTERISTICHE DELLA PIANTA:	
Vigore: **Portamento:** **Epoca di fioritura (10% fiori aperti):** **Impollinatori:**	
CARATTERISTICHE DEL FRUTTO:	
Per varietà femminili e ermafrodite (varietà da frutto) **Peso:** **Forma:** **Estremità stilare:** **Tomentosità dell'epidermide:** **Colore dell'epicarpo esterno:** **Colore degli alveoli:** **Epoca di maturazione per la raccolta:**	

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

ANNO/I:

MARCATORI MOLECOLARI:

ϒ SSR - N° combinazioni di primer: ____________________ Riferimento bibliografico __________________

Molto affidabili, molto polimorfici, multiallelici, trasferibili da un laboratorio all'altro, ripetibili. Per questo genere di lavori rappresentano i marcatori di elezione per economicità e polimorfismo. E' possibile fare anche multiplexing riducendo ulteriormente i costi

ϒ RAPDs - N° combinazioni di primer: ___________________ Riferimento bibliografico ________________

Non affidabili e poco ripetibili in disuso da anni

ϒ AFLP - N° combinazioni di primer: _____________________ Riferimento bibliografico________________

Polimorfismo alto ma poco confrontabili fra laboratori, solo per specie dove non si hanno informazioni

ϒ Isoezimi - N° sistemi enzimatici: ________________________ Riferimento bibliografico ________________

Non consigliabili poco polimorfici e laboriosi

ϒ Altri (specificare):

SNP affidabili, ma meno polimorfici di SSR, biallelici.Oggi disponibili array con migliaia o milioni di marcatori ma poco adatti per questi scopi per il costo elevato (bassissimo per singolo marcatore ma alto se si analizza l'intero set nell'array)

CARATTERIZZAZIONE POMOLOGICA:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

CONSERVAZIONE DELLA FONTE PRIMARIA:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data ....

Il Responsabile

………………………………………….

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico/Malattia	**Acronimo**	**Saggi biologici**	**esito**		**Test Sierologico**	**esito**		**Test Biomolecolari**	**esito**	
		Serra	+	-		+	-		+	-
VIRUS										
Apple stem grooving virus	ASGV	*Chenopodium quinoa*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		Nicotiana glutinosa	□	□						
		Phaseolus vulgaris	□	□						
Cucumber mosaic virus	CMV	*Chenopodium quinoa*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		Nicotiana glutinosa	□	□						
Pelargonium zonate spot virus	PZSV	*Chenopodium quinoa*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		Nicotiana glutinosa	□	□						
Actinidia virus A		*Nicotiana occidentalis*	□	□						
Actinidia virus B		*Nicotiana occidentalis*	□	□						
FITOPLASMI										
Cand. Phytoplasma solani								PCR	□	□
Cand. Phytoplasma asteris								PCR	□	□
Cand. Phytoplasma mali								PCR	□	□

FUNGHI										
Agenti di carie (*Fomitiporia mediterranea, Phaoacremonium aleophilum, P. parasiticum*)		Isolamento	□	□						
BATTERI										
Cancro batterico *Pseudomonas syringae pv.actinidiae*		Isolamento	□	□				PCR	□	□
Maculatura batterica *Pseudomonas syringae pv.syringae*		Isolamento	□	□				PCR	□	□

☐ barrare il test effettuato

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio

…………………………………………………..
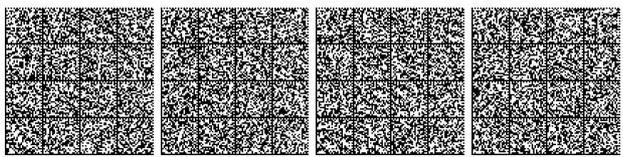
CAPO V AGRUMI

Parte A – Scheda pomologica

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Origine genetica:

Foto

Caratteri della pianta

- Sviluppo
- Vigore
- Accrescimento
- Portamento
- Spine
- Foglia:
    - Dimensioni
    - Forma
    - Forma dell'apice
    - Forma del margine fogliare
    - Andamento della lamina fogliare
    - Colore della lamina superiore
    - Colore della lamina inferiore
    - Lunghezza del picciolo fogliare
    - Alette del picciolo
    - Dimensioni delle alette
- Fiore:
    - Dimensioni
    - Distribuzione dei fiori
    - Presenza di polline
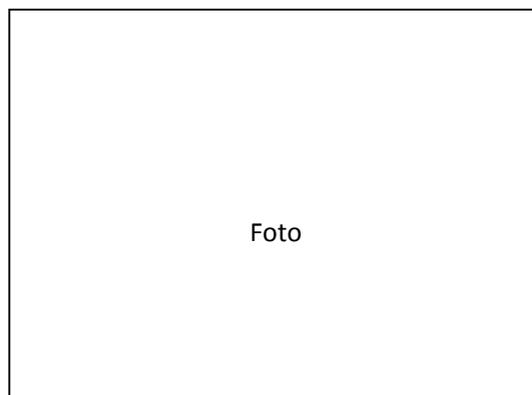
Caratteri esterni del frutto

- Colore dell'epicarpo
- Superficie dell'epicarpo
- Ghiandole oleifere
- Forma del frutto
- Peso medio
- Diametro equatoriale
- Diametro longitudinale
- Base
- Calice
- Peduncolo
- Attacco al peduncolo
- Navel

Caratteri interni del frutto

- Buccia
- Polpa:
  - Colore
  - Tessitura
  - Vescicole
  - Quantità di succo
  - % solidi solubili
  - Acidità
  - Semi

Caratteristiche produttive

- Fruttificazione
- Produttività
- Data di maturazione
- Persistenza del frutto sulla pianta

Comportamento nei riguardi delle principali alterazioni fisiologiche e patologiche:
(facoltativo)

- **Caratterizzazione pomologica:**
- secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Caratterizzazione molecolare:

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data.................................

Il Responsabile

……………..............................

• Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici	esito		Saggi Microbiologici	esito		Saggi Sierologici	esito		Saggi Biomolecolari	esito		Saggi Microscopia/Visivi	esito	
			serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Citrus vein enation virus	CVEV	Enazioni nervature	Pompelmo Cedro Etrog 861-S1 - Citrange troyer - Limetta messicana	□	ϒ												
Citrus tristeza virus	CTV	Tristezza	Limetta messicana	□	□				ELISA DTBIA	□	□	RT-PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
Citrus variegation virus /Citrus crinkly leaf virus	CVV / CCLV	Variegatura infettiva /Foglia bollosa	Limone Cedro Etrog	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
Citrus leaf Blotch virus	CLBV			□	□												
Citrus psorosis virus	CPsV	Psorosi	Arancio dolce cv *Madam Vinous*	□	□				ELISA DTBIA	□	□	RT-PC qRT-PCR	□ □	□ □			
Citrus satsuma dwarf virus	SDV	Nanismo satsuma	Dweet Tangor - Citrange troyer	□	□												
Citrus tatter leaf virus	CTLV	Foglia merlettata del Citrange	Dweet Tangor Citrange troyer	□	□												
Citrus leaf rugose virus	CiLRV	Foglia rugosa	Pompelmo	□	□												

Indian citrus ring spot virus	ICRSV	Maculatura anulare	Pompelmo Cedro Etrog 861-S1 - Citrange troyer - Limetta messicana	□	□												
VIROIDI																	
Citrus exocortis viroid	CEVd	Esocortite	Cedro Etrog 861-S1 Mandarino Parson' special - su Limone rugoso	□	□							RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Citrus cachexia viroid	HSVd	Cachessia	Cedro Etrog 861-S1 - Mandarino Parson' special - su Limone rugoso	□	□							RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
VIRUS SIMILI																	
	CiLRV	Impietratura	Arancio dolce cv *Pineapple* - Pompelmo - Limone rugoso														
	CCr	Cristacortis	Arancio dolce cv *Pineapple* - Pompelmo - Limone rugoso														
	CG	Concavità gommose Concave gum	Arancio dolce cv *Pineapple* - Pompelmo - Limone rugoso														

	KdV	*Kumquat disease*	Arancio dolce cv *Pineapple* - Pompelmo - Limone rugoso														
Rough lemon incompatibiliy	RLeI	Incompatibilità limone rugoso Rough lemon incompatibiliy															
FUNGHI																	
Phoma tracheiphila		Mal secco				Isolamento	□	□									
Phythophtora parasitica						Isolamento	□	□									
Phythophtora citrophthora		*Marciume del colletto*				Isolamento	□	□									
Phythophtora nicotianae		*Marciume del colletto*				Isolamento	□	□									
SPIROPLASMI																	
Spiroplasma citri						Isolamento	□	□									
Stubborn						Isolamento	□	□									
NEMATODI																	
Pratylenchus vulnus															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Tylenchus semi-penetrans															Identificazione Morfoanatomica	□	□
INSETTI																	
Circulifer haematoceps															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Circulifer tenellus															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Aleurotrixus floccosus															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Parabemisia myricae															Identificazione Morfoanatomica	□	□

Data
....

Il Responsabile del Laboratorio
……………………….............................
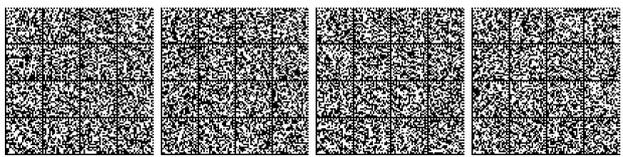
CAPO VI - POMOIDEE

Parte A – Scheda pomologica

Stato/Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto

Specie	Cultivar	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione

Produzione della fonte primaria:

ϒ **Incrocio: Anno: ______ effettuato da: ________________________**

____

Parentale ♀ ______________________ **x** ♂ ______________________

ϒ **Selezione sanitaria: Anni dal ______al_____ effettuata da: _______**

____

Foto rappresentativa

ϒ **Mutante o Selezione clonale: Anno: _______ individuata da: ____**

a ____ **nella Cultivar:** _____________________________________

Conservazione della fonte Primaria:

____

(Soggetto Responsabile)

____

(Localizzazione)

Caratterizzazione pomologica:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Caratterizzazione molecolare

Anno:___________Laboratorio:____

Marcatori Molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
[illegible] SSR		
[illegible] AFLP		
[illegible] Isoenzimi:		
[illegible] Altri		

□ barrare se conforme

Data .... Il Responsabile del Laboratorio
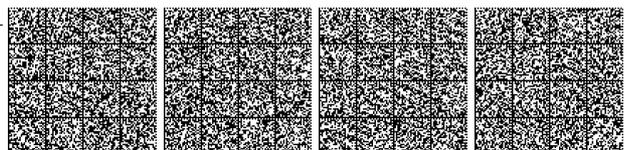
Parte B – Scheda fitosanitaria e protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Stato/Regione	**Provincia**	**Comune**	**Azienda/ Istituto**

Specie	**Cultivar**	**Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione**

Produzione della fonte primaria:

ϒ **Incrocio: Anno:** ________________ **effettuato da:** ____

____

Parentale ♀ _____________________________________ **x** ♂ ____

ϒ **Selezione sanitaria: Anni dal** _______ **al** _________ **effettuata da:** ___________________________________

____

ϒ **Mutante o Selezione clonale: Anno** _________ **individuata da:** _______________________________________

a ____ **nella Cultivar:** _______________________________________

Conservazione della fonte Primaria:

____

(Soggetto Responsabile)

____

(Localizzazione)

Risanamento: [illegible] **SI'** [illegible] **NO** Anno/i: ________________

Tecnica di risanamento utilizzata:

[illegible] Coltura *in vitro* di apici meristematici [illegible] Termoterapia: [illegible] Altro: __________________________________

Presso: (Istituzione/azienda) ____

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio

B1 - MELO

Agente eziologico	Acronimo	Malattia	Saggi biologici						Saggi Microbiologici	esito		Saggi Sierologici	esito		Saggi Biomolecolari	esito		Saggi Microscopia/Visivi	esito	
			Serra	esito		Campo	esito													
				+	-		+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																				
Cherry rasp leaf virus	CRLV	Mela piatta				*M.pumila* Golden D.	□	□							RT-CR	□	□			
															qRT-PCR	□	□			
Tomato ringspot virus	ToRSV	Necrosi del punto d'innesto con deperimento				*M. pumila* Delicious rosse	□	□				ELISA	□	□	RT-CR	□	□			
															qRT-PCR					
Apple mosaic virus	ApMV	Mosaico				*M. pumila* Golden D. *M. pumila* L.Lambourn e	□	□				ELISA	□	□	RT-CR	□	□			
															qRT-PCR	□	□			
Apple stem pitting virus	ASPV	Latente	*M. pumila* Radiant	□	□	*M. pumila* Spy227 *M. pumila* Virginia Crab	□	□				ELISA	□	□	RT-CR	□	□			
															qRT-PCR	□	□			
Apple chlorotic leaf spot virus	ACLSV	Latente	*M. sylvestris* R12740 7A	□	□	*M. platicarpa* *M. sylvestris* R12740 7A	□	□				ELISA	□	□	RT-CR	□	□			
															qRT-PCR	□	□			
Apple stem grooving virus	ASGV	Latente	*M. pumila* Virginia Crab	□	□	*M. pumila* Virginia Crab	□	□				ELISA	□	□	RT-CR	□	□			
															qRT-PCR	□	□			
VIROIDI																				
Apple dimple fruit viroid	ADFVd	Infossatura createriforme delle mele				*M. pumila* Delicious rosse	□	□							RT-PCR	□	□			

Apple scar skin viroid *Dapple apple*	ASSVd DAVd	Epidermide ulcerosa delle mele; chiazzatura delle mele				*M. pumila* Delicious rosse	□	□							RT-PCR	□	□			
FITOPLASMI																				
Candidatus Phytoplasma mali'		Scopazzi del melo				*M.pumila* Golden D.	□	□							PCR	□	□			
															qPCR	□	□			
BATTERI																				
Erwinia amylovora		Colpo di fuoco							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR					
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. *syringae*		Cancro rameale; necrosi delle gemme e dei fiori							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR	□	□			
FUNGHI																				
Phyllosticta solitaria		Maculatura e perforazioni fogliari							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
Chondrostereu m purpureum		Carie del legno							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR	□	□			
Armillariella mellea		Marciume radicale fibroso							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR	□	□			
Nectria galligena		Cancri rameali							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR	□	□			
Verticillium dahliae e V. albo-atrum		Tracheoverticillo si							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
															qPCR	□	□			

Phytophthora cactorum		Marciume del colletto							Isolamento	□	□				PCR qPCR	□ □	□ □			
Glomerella cingulata (Colletotrichum gloeosporioides)		Antracnosi							Isolamento	□	□				PCR qPCR	□ □	□ □			
Roessleria pallida		Marciume radicale lanoso delle mele							Isolamento	□	□				PCR qPCR	□ □	□ □			
Pezicula alba (Neofabraea alba - Gloeosporium album)		Marciume lenticellare delle mele							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
Pezicula malicorticis		Marciume lenticellare delle mele							Isolamento	□	□				PCR	□	□			
MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE																				
		Mal del caucciù Apple rubbery wood				*M. pumila* L.Lambourne	□	□												
		Plastomania Apple flat limb				*M. pumila* L.Lambourne	□	□												
		Mela nana Apple chat fruit				*M. pumila* L.Lambourne	□	□												
		Anulatura rugginosa delle mele Apple russet ring				*M. pumila* Golden D.	□	□												
		Gibbosità verde delle mele Apple green crinkle				*M. pumila* Golden D.	□	□												

		Rugginosità ulcerosa delle mele Apple rough skin				*M. pumila* Golden D.	☐	☐												
		Spaccatura stellare delle mele Apple star crack				*M. pumila* Golden D.	☐	☐												
		Verrucosità rugginosa delle mele Apple russet wart				*M. pumila* Golden D.	☐	☐												
		Lesioni a ferro di cavallo dei rami Apple horseshoe wound				*M. pumila* Golden D.	☐	☐												
		Irregolarità del frutto di Ben Davis Bumpy fruit of Ben Davis				*M. pumila* Golden D.	☐	☐												
		Anulatura concentrica delle mele Apple ring spot				*M. pumila* Golden D.	☐	☐												
NEMATODI																				
Meloidogyne hapla																		Identificazione Morfoanatomica da terreno	☐	☐
Meloidogyne incognita																		Identificazione Morfoanatomica da terreno	☐	☐
Pratylencus vulnus																		Identificazione Morfoanatomica da terreno	☐	☐

Pratylencus penetrans																		Identificazione Morfoanatomica da terreno	□	□
Meloidogyne javanica																		Identificazione Morfoanatomica	□	□
INSETTI																				
Eriosoma lanigerum		Afide lanigero del melo																Identificazione Morfoanatomica	□	□
Psylla spp.		Psilla del melo																Identificazione Morfoanatomica	□	□

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio

B 2 - Pero e Cotogno

Agente eziologico/Acronimo	***Acronimo***	**Malattia**	**Saggi biologici**						**Saggi Microbiologici**	**esito**		**Saggi Sierologici**	**esito**		**Saggi Biomolecolari**	**esito**		**Saggi Microscopia/Visivi**	**esito**	
			Serra	**esito** +	**esito** -	Campo	**esito** +	**esito** -		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																				
Apple stem pitting virus	*ASPV*	Giallume delle nervature; litiasi infettiva delle pere	*M.pumila* Radiant	ϒ	ϒ	*M. pumila* Virginia crab	ϒ	ϒ				ELISA	ϒ	ϒ	RT-PCR	ϒ	ϒ			
															qRT-PCR	ϒ	ϒ			
Apple chlorotic leaf spot virus	*ACLSV*	Mosaico anulare	*M. sylvestris* R12740 7A	ϒ	ϒ	*M. sylvestris* R12740 7A	ϒ	ϒ				ELISA	ϒ	ϒ	RT-PCR	ϒ	ϒ			
															qRT-PCR	ϒ	ϒ			
Apple stem grooving virus	*ASGV*	Latente	*M. pumila* Virginia crab	ϒ	ϒ	*M. pumila* Virginia crab *P. communis* LA62	ϒ	ϒ				ELISA	ϒ	ϒ	RT-PCR	ϒ	ϒ			
															qRT-PCR	ϒ	ϒ			
VIROIDI																				
Pear blister canker viroid	*PBCVd*	Cancro rameale pustoloso				*P. communis* A20 *P. communis* LA62	ϒ	ϒ							RT-PCR	ϒ	ϒ			
															qRT-PCR	ϒ	ϒ			
Apple scar skin viroid	*ASSVd*	Epidermide rugginosa delle pere				Starkrimson	ϒ	ϒ							RT-PCR	ϒ	ϒ			
															qRT-PCR	ϒ	ϒ			
FITOPLASMI																				
Candidatus Phytoplasma pyri		Moria													PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
BATTERI																				
Erwinia amylovora		Colpo di fuoco batterico							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			

Xylella fastidiosa (Taiwan)		Brusca fogliare infettiva							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Pseudomonas syringae pv. *syringae*		Cancro rameale; necrosi delle gemme e dei fiori							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
FUNGHI																				
Phyllosticta solitaria		Maculatura e perforazione fogliare							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
Chondrostereum purpureum		Carie del legno							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Armillariella mellea		Marciume radicale fibroso							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Nectria galligena		Cancri rameali							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Verticillium dahliae e V. albo-atrum		Tracheoverticillosi							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Phytophthora cactorum		Marciume del colletto							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Glomerella cingulata (Colletotrichum gloeosporioides)		Antracnosi delle pere							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			

Pezicula alba (Neofabraea alba - Gloeosporium album)		Marciume lenticellare delle pere							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
															qPCR	ϒ	ϒ			
Roessleria pallida		Marciume radicale lanoso							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
Pezicula malicorticis		Marciume lenticellare delle pere							Isolamento	ϒ	ϒ				PCR	ϒ	ϒ			
MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE																				
		Mal del caucciù Apple rubbery wood				*M.pumila* L.Lambourne	ϒ	ϒ												
		Plastomania Apple flat limb																		
		Maculatura gialla del cotogno Quince yellow blotch				*P. communis* A20	ϒ	ϒ												
		Corteccia ruvida Pear rough bark				*P. communis* A20	ϒ	ϒ												
		Fessurazione corticale Pear bark split				*P. communis* A20	ϒ	ϒ												
		Necrosi corticale Pear bark necrosis				*P. communis* A20	ϒ	ϒ												
		Caduta delle gemme Pear bud drop				*P. communis* A20	ϒ	ϒ												
NEMATODI																				
Meloidogyne hapla																		Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ
Meloidogyne incognita																		Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ
Meloidogyne javanica																		Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ
Pratylencus vulnus																		Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ
Pratylencus penetrans																		Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ

INSETTI																				
Eriosoma lanigerum		Afide lanigero																Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ
Psylla spp.		Psille																Identificazione Morfoanatomica	ϒ	ϒ

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio

……………………………………………..
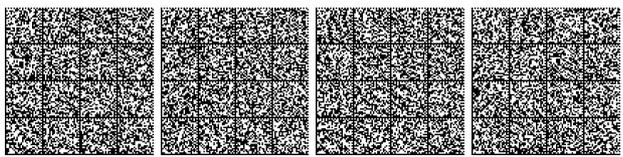
CAPO VII PRUNOIDEE

Parte A – Controlli varietali e scheda pomologica

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: ϒ in vaso ϒ pieno campo

Condizioni di allevamento: ϒ screen house ϒ pieno campo

Tipo di portinnesti: ……………………………… ϒ pianta autoradicata

Costitutore: ……………………………………………………………………….

Ecotipo selezionato: ………………………………………………………………

Annate di riferimento delle osservazioni: ....

A.2 Scheda Pomologica

Albero: .... **Habitus**: ....

Epoca di fioritura: ....

Frutto: ....

Data di raccolta: ....

Epoca di maturazione: ....

Produttività: ....

Osservazioni presso: ....

Fonte primaria: ....

Conservazione: ....

Foto rappresentativa

Caratterizzazione molecolare:

Anno ____________________ Laboratorio ____

Marcatori molecolari	**Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici**	**Riferimento bibliografico**
SSR		
AFLP		
RFLP		
RAPD		
Altri		

barrare se conforme

Caratterizzazione pomologica:
secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Conservazione della fonte Primaria:

....

(Soggetto Responsabile)

....

(Localizzazione)

Data ....

Il Responsabile

Parte B - Protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

B 1 - Albicocco

Agente eziologico	Acronimo	**Malattia**	**Saggi biologici**	**esito**		**Saggi Microbiologici**	**esito**		**Saggi Sierologici**	**esito**		**Saggi Biomolecolari**	**esito**		**Saggi Microscopia/Visivi**	**esito**	
			Serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Plum pox virus	PPV	Vaiolatura o sharka	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
American plum line pattern virus	APLPV	Maculatura lineare americana	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
Tomato ringspot virus	ToRSV	Butteratura del legno	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
Peach mosaic virus	PcMV	Mosaico	*P. persicae* GF305	□	□							RT PCR	□	□			
Cherry rasp leaf virus	CRLV	Foglia rasposa americana	*P. persicae* GF305	□	□							RT PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
Apple chlorotic leaf spot virus	ACLSV	Butteratura o falsa vaiolatura delle albicocche	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT-PCR	□ □	□ □			
Apple mosaic virus	ApMV	Maculatura lineare europea	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR qRT-PCR	□ □	□ □			

Prune dwarf virus	PDV	Gommosi della corteccia; latente	*P. persicae* GF305- *P. serrulata* Kwanzan o Shirofugen	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Prunus necrotic ringspot virus	PNRSV	Maculatura anulare necrotica	*P. persicae* GF305- *P. serrulata* Kwanzan o Shirofugen	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apricot latent virus	ApLV	Latente	*P. persicae* GF305	□	□							RT PCR	□	□			
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	PBNSPaV	Necrosi corticale; butteratura del legno							ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
VIROIDI																	
Hop stunt viroid HSVd		Latente, chiazzatura delle albicocche										RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
FITOPLASMI																	
Candidatus Phytoplasma prunorum		giallume europeo delle drupacee										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma pruni		Latente										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus phytoplasma phoenicium		Rosettamento dei germogli										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
FUNGHI																	
Phytophthora cactorum		Marciume del colletto				Isolamento	□	□				PCR	□	□			

												qPCR	□	□			
Verticillium dahliae		Tracheoverticilliosi				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Chondrostereum purpureum		Mal del piombo				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Armillaria mellea		Marciume radicale fibroso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Rosellinia necatrix		marciume radicale lanoso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
BATTERI																	
Xanthomonas arboricola pv.*pruni*		Maculatura batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Xylella fastidiosa		Brusca fogliare infettiva				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. syringae		Scabbia batterica dei frutti				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas viridiflava		Necrosi batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv.		Cancro batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			

morsprunorum												qPCR	□	□			
NEMATODI																	
Xiphinema diversicaudatum															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus elongatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus attenuatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Pratylenchus vulnus															identificazione morfoanatomica	□	□
Pratylenchus penetrans															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne javanica															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne arenaria															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne incognita															identificazione morfoanatomica	□	□
Xiphinema rivesi															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne hapla															identificazione morfoanatomica	□	□
INSETTI																	
Pseudaulacaspis pentagona		Cocciniglia bianca del gelso													identificazione morfoanatomica	□	□
Quadraspidiotus perniciosus		Cocciniglia di S.Josè													identificazione morfoanatomica	□	□

B 2 – Ciliegio

Agente eziologico	**Acronimo**	**Malattia**	**Saggi biologici**	**esito**		**Saggi Microbiologici**	**esito**		**Saggi Sierologici**	**esito**		**Saggi Biomolecolari**	**esito**		**Saggi Microscopici Visivi**	**esito**	
			Serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Plum pox virus	PPV	Vaiolatura o sharka	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Little cherry virus 1	LChV1	Ciliegia nana	*P. avium* Canindex I	□	□							RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Little cherry virus 2	LChV2	Ciliegia nana	*P. avium* Canindex I	□	□							RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
American plum line pattern virus	APLPV	maculatura lineare americana	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Tomato ringspot virus	ToRSV	Butteratura del legno	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry rasp leaf virus	CRLV	Foglia rasposa americana	*P. persicae* GF305	□	□							RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apple chlorotic leaf spot virus	ACLSV	Necrosi delle ciliegie; latente	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apple mosaic virus	ApMV	Maculatura lineare europea	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			

Prune dwarf virus	PDV	Maculatura anulare	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Prunus necrotic ringspot virus	PNRSV	Maculatura anulare necrotica; mosaico rugoso	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Arabis mosaic virus	ArMV	Foglia rasposa europea	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry leaf roll virus	CLRV	Accartocciamento fogliare; foglia rasposa europea	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt PCR	□	□			
Raspberry ringspot virus	RpRSV	Foglia rasposa europea	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Strawberry latent ringspot virus	SLRSV	Latente	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt PCR	□	□			
Cherry green ring mottle virus	CGRMV	Maculatura anulare verde	- *P. serrulata* Kwanzan o Shirofugen	□	□							RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry necrotic rusty mottle virus	CNRMV	Maculatura rugginosa necrotica	*P. avium* Sam o Bing	□	□							RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry mottle leaf virus	ChMLV	Maculatura fogliare	*P. persicae* GF305	□	□							Rt PCR	□	□			
Tomato black ring virus	TBRV	Nanismo, latente	*P. persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry virus A	CVA	Latente	*P. avium* Sam o Bing	□	□							RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			

Cherry twisted leaf associated virus	ChTLaV	Foglia contorta	*P. avium* Bing	□	□							Rt PCR	□	□			
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	PBNSPaV	Latente							ELISA	□	□	RT PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
FITOPLASMI																	
Candidatus Phytoplasma prunorum' *(Gr X)*		Giallume europeo delle drupacee										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma pruni' *(Gr III)*		Malattia X										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
BATTERI																	
Xanthomonas arboricola pv.*pruni (Xanthomonas campestris pv.pruni)*		Maculatura batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Xylella fastidiosa		Brusca fogliare infettiva				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum*		Cancro batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
FUNGHI																	
Phytophthora cactorum		Marciume del colletto				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			

Chondrostereum purpureum		Mal del piombo										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Armillaria mellea		Marciume radicale fibroso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Rosellinia necatrix		Marciume radicale lanoso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
NEMATODI																	
Pratylenchus vulnus															identificazione morfoanatomica	□	□
Pratylenchus penetrans															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne javanica															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne arenaria															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne incognita															identificazione morfoanatomica	□	□
Xiphinema diversicaudatum															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus elongatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus macrosoma															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□

Longidorus attenuatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Xiphinema rivesi															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne hapla															identificazione morfoanatomica	□	□
INSETTI																	
Quadraspidiotus perniciosus		Cocciniglia di S.Josè													identificazione morfoanatomica	□	□

B 3 – Mandorlo

Agente eziologico	**Acronimo**	**Malattia**	**Saggi biologici**	**esito**		**Saggi Microbiologici**	**esito**		**Saggi Sierologici**	**esito**		**Saggi Biomolecolari**	**esito**		**Saggi Microscopici Visivi**	**esito**	
			Serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Tomato ringspot virus	ToRSV	Butteratura del legno	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry rasp leaf virus	CRLV	Latente	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Peach mosaic virus	PcMV	Mosaico	*P.persicae* GF305	□	□							Rt PCR	□	□			
American plum line pattern virus	APLPV	Maculatura lineare americana	*P.persicae* GF305	□	□							Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Plum pox virus	PPV	Vaiolatura o sharka, latente	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apple chlorotic leaf spot virus	ACLSV	Latente	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apple mosaic virus	ApMV	Maculatura lineare europea	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Prune dwarf virus	PDV	Latente	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Prunus necrotic ringspot virus	PNRSV	Maculatura anulare necrotica; calico; accecamento delle gemme	*P.persicae* GF305	□	□				ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			

												qRT-PCR	□	□			
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	PBNSPaV	Necrosi corticale, infossatura del legno							ELISA	□	□	Rt-PCR	□	□			
FITOPLASMI																	
Candidatus Phytoplasma prunorum		Giallume europeo delle drupacee										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma pruni		Giallume										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma phoenicium		Rosettamento dei germogli										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
BATTERI																	
Xanthomonas arboricola pv.*pruni (Xanthomonas campestris pv.pruni)*		Maculatura batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Xylella fastidiosa		Brusca fogliare infettiva				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum*		Cancro batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
FUNGHI																	
Verticillium dahliae		Verticilliosi				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Chondrostereum purpureum		Mal del piombo				Isolamento	□	□				PCR	□	□			

												qPCR	□	□			
Armillaria mellea		Marciume radicale fibroso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Rosellinia necatrix		Marciume radicale lanoso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Phytophthora cactorum		Marciume del colletto				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
NEMATODI																	
Xiphinema diversicaudatum															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus elongatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus attenuatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Pratylenchus vulnus															identificazione morfoanatomica	□	□
Pratylenchus penetrans															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne javanica															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne arenaria															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne incognita															identificazione morfoanatomica	□	□
Xiphinema rivesi															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne hapla															identificazione morfoanatomica	□	□

INSETTI																	
Pseudaulacaspis pentagona		Cocciniglia bianca del gelso													identificazione morfoanatomica	□	□
Quadraspidiotus perniciosus		Cocciniglia di S.Josè													identificazione morfoanatomica	□	□

B 4 - Pesco

Agente eziologico	**Acronimo**	**Malattia**	**Saggi biologici**	**esito**		**Saggi Microbiologici**	**esito**		**Saggi Sierologici**	**esito**		**Saggi Biomolecolari**	**esito**		**Saggi Microscopici Visivi**	**esito**	
			Serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Plum pox virus	PPV	Vaiolatura o sharka	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
American plum line pattern virus	APLPV	Maculatura lineare americana	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Tomato ringspot virus	ToRSV	Butteratura del legno; mosaico giallo delle gemme	*P. persicae* GF305									RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Peach mosaic virus	PcMV	Mosaico	*P. persicae* GF305									RT-PCR	□	□			
Cherry rasp leaf virus	CRLV	Malattia delle enazioni	*P. persicae* GF305									RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Peach rosette mosaic virus	PRMV	Mosaico con rosettamento dei germogli	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
Apple chlorotic leaf spot virus	ACLSV	Falsa vaiolatura delle pesche; latente	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Apple mosaic virus	ApMV	Maculatura lineare europea	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Prune dwarf virus	PDV	Nanismo	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			

Prunus necrotic ringspot virus	PNRSV	Maculatura anulare necrotica	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Apricot latent virus	ApLV	Latente	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
Strawberry latent ringspot virus	SLRSV	Rosetta a foglie saliciformi	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
Tomato black ring virus	TBRV	Rachirtismo dei germogli	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Cherry green ring mottle virus	CGRMV	Latente	*P. serrulata* Kwanzan o Shirofugen									RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	PBNSPaV	Latente	*P. persicae* GF305						ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
VIROIDI																	
Peach latent mosaic viroid PLMVd		Mosaico latente										RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Hop stunt viroid HSVd		Latente; chiazzatura delle pesche										RT-PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
FITOPLASMI																	
Candidatus Phytoplasma prunorum		giallume europeo delle drupacee										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma pruni′		Malattia X; giallume										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			

Candidatus Phytoplasma phoenicium		Rosettamento dei germogli										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma pyri		Accartocciamento fogliare giallo										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
BATTERI																	
Xanthomonas arboricola pv.*pruni*		Maculatura batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. persicae		Scabbia batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Xylella fastidiosa		Mal del pennacchio				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum*		Cancro batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
FUNGHI																	
Phytophthora cactorum		Marciume del colletto				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Verticillium dahliae		Tracheoverticilliosi				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			

Chondrostereum purpureum		Mal del piombo				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
Armillaria mellea		Marciume radicale fibroso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Rosellinia necatrix		marciume radicale lanoso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
NEMATODI																	
Xiphinema diversicaudatum															Identificazione Morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus elongatus															Identificazione Morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus attenuatus															Identificazione Morfoanatomica da terreno	□	□
Pratylenchus vulnus															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Pratylenchus penetrans															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Meloidogyne javanica															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Meloidogyne arenaria															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Meloidogyne incognita															Identificazione Morfoanatomica	□	□
Xiphinema rivesi															Identificazione Morfoanatomica	□	□

Meloidogyne hapla															Identificazione Morfoanatomica	□	□
INSETTI																	
Pseudaulacaspis pentagona		Cocciniglia bianca del gelso													Identificazione Morfoanatomica	□	□
Quadraspidiotus perniciosus		Cocciniglia di S.Josè; aspidioto dei fruttiferi													Identificazione Morfoanatomica	□	□

B 5 - Susino

Agente eziologico	**Acronimo**	**Malattia**	**Saggi biologici**	esito		**Saggi Microbiologici**	esito		**Saggi Sierologici**	esito		**Saggi Biomolecolari**	esito		**Saggi Microscopici Visivi**	esito	
			Serra	+	-		+	-		+	-		+	-		+	-
VIRUS																	
Tomato ringspot virus	ToRSV	Butteratura del legno; linea bruna al punto d'innesto	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Cherry rasp leaf virus	CRLV	Latente	*P. persicae GF305*	□	□							RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Peach mosaic virus	PcMV	Mosaico	*P. persicae GF305*	□	□							RT-PCR	□	□			
American plum line pattern virus	APLPV	Maculatura lineare americana	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Plum pox virus	PPV	Vaiolatura o sharka	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apple chlorotic leaf spot virus	ACLSV	Falsa vaiolatura delle susine; fessurazione corticale	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Apple mosaic virus	ApMV	Maculatura lineare europea	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Prune dwarf virus	PDV	Nanismo; latente	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
Prunus necrotic ringspot virus	PNRSV	Maculatura anulare necrotica	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			

												qRT-PCR	□	□			
Myrabolan latent ringspot virus	MLRV	Latente	*P. persicae GF305*	□	□				ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
Plum bark necrosis stem pitting-associated virus	PBNSPaV	Necrosi corticale; butteratura del legno							ELISA	□	□	RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
VIROIDI																	
Hop stunt viroid	HSVd	Chiazzatura delle susine										RT-PCR	□	□			
												qRT-PCR	□	□			
FITOPLASMI																	
Candidatus Phytoplasma prunorum		Giallume europeo delle drupacee										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma pruni		Giallume										PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
BATTERI																	
Xanthomonas arboricola pv.*pruni*		Maculatura batterica				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Xylella fastidiosa		Brusca fogliare infettiva				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Agrobacterium tumefaciens		Tumore batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum*		Cancro batterico				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
FUNGHI																	

Phytophthora cactorum		Marciume del colletto				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Verticillium dahliae		Tracheoverticilliosi				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Chondrostereum purpureum		Mal del piombo				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Armillaria mellea		Marciume radicale fibroso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
Rosellinia necatrix		Marciume radicale lanoso				Isolamento	□	□				PCR	□	□			
												qPCR	□	□			
NEMATODI																	
Pratylenchus vulnus															identificazione morfoanatomica	□	□
Pratylenchus penetrans															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne javanica															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne arenaria															identificazione morfoanatomica	□	□
Meloidogyne incognita															identificazione morfoanatomica	□	□
Xiphinema diversicaudatum															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Longidorus elongatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□

Longidorus attenuatus															identificazione morfoanatomica da terreno	□	□
Meloidogyne hapla															identificazione morfoanatomica	□	□
Xiphinema rivesi															identificazione morfoanatomica	□	□
INSETTI																	
Pseudaulacaspis pentagona		Cocciniglia bianca del gelso														identificazione morfoanatomica	□	□
Quadraspidiotus perniciosus		Cocciniglia di S.Josè o aspidioto dei fruttiferi														identificazione morfoanatomica	□	□

CAPO VIII – OLIVO

Parte A – Scheda pomologica

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

CARATTERI POMOLOGICI

Rilievi effettuati per n° ____________ anni

Foto

INFIORESCENZA:

Forma:
Lunghezza media (mm):
N. fiori

ALBERO:

Vigoria:
Portamento:
Chioma:

ENDOCARPO

Forma:
Simmetria:
Dimensione:
Posizione diametro Max.:
Superficie:
Solchi fibrovascolari:
Andamento solchi fibrovascolari:
Profondità solchi fibrovascolari:
Forma della base:
Forma dell'apice:
Terminazione dell'apice:

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE

ANNO/I:
____

MARCATORI MOLECOLARI:

ϒ SSR - **N° combinazioni di primer:** _____________________ **Riferimento bibliografico**
____

____
___

ϒ RAPDs - **N° combinazioni di primer:** ___________________ **Riferimento bibliografico**
____

____
___

ϒ AFLP - **N° combinazioni di primer:** _____________________ **Riferimento bibliografico**
____

____
___

ϒ Isoezimi - **N° sistemi enzimatici:** ________________________ **Riferimento bibliografico**
____

____
___

ϒ Altri (specificare):
____

CARATTERIZZAZIONE POMOLOGICA:

secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

CONSERVAZIONE DELLA FONTE PRIMARIA:

....
(Soggetto Responsabile)

....
(Localizzazione)

Data ....

Il Responsabile
…………………………………………
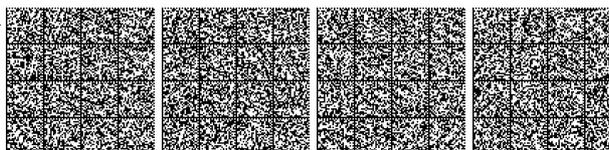
Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico	**Acronimo**	**Malattia**	**Saggi Microbiologici**	**esito**		**Saggi Biomolecolari**	**esito**		**Saggi Microscopia/Visivi**	**esito**	
VIRUS				+	-		+	-		+	-
Arabis mosaic virus	ArMV	Latente				RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
Cherry leaf roll virus	CLRV	Latente				RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
Strawberry latent ringspot virus	SLRSV	frutti bitorzoluti				RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
Cucumber mosaic virus	CMV	Latente				RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
Tobacco necrosis virus	TNV	Latente				RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
FITOPLASMI											
Candidatus Phytoplasma solani						RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
Candidatus Phytoplasma asteris						RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
FUNGHI											
Verticillim dahliae		Tracheoverticillosi	Isolamento	□	□						
BATTERI											
Xylella fastidiosa		Disseccamento dell'olivo	Isolamento	□	□	RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
Pseudomonas savastanoi pv savastanoi		Rogna	Isolamento	□	□	RT-PCR	□	□			
						qRT-PCR	□	□			
NEMATODI											
Meloidogyne incognita									Identificazione Morfoanatomica	□	□
Meloidogyne javanica									Identificazione Morfoanatomica	□	□
Meloidogyne arenaria									Identificazione Morfoanatomica	□	□
Pratylenchus vulnus									Identificazione Morfoanatomica	□	□
Xiphinema diversicaudatum									Identificazione Morfoanatomica da terreno	□	□

MALATTIE INFETTIVE A PRESUNTA EZIOLOGIA VIRALE O VIRUS-SIMILE											
Leaf yellowing complex disease		Ingiallimenti				-	-	-	Visivi	□	□

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio
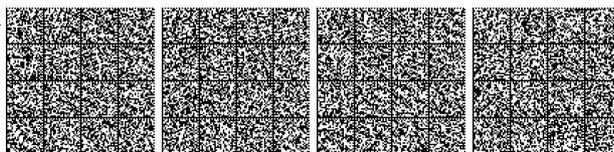
CAPO IX -NOCE

Parte A – Scheda pomologica

A.1 Controlli di corrispondenza varietale

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Accessione:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: □ in vaso ϒ pieno campo

Condizioni di allevamento: □ screen house ϒ pieno campo

Tipo di portinnesti: ………………………………. □ pianta autoradicata

Costitutore:

Ecotipo selezionato:

Annate di riferimento delle osservazioni:

A.2 Scheda Pomologica

Albero: **Epoca di fioritura**:

Frutto:

Epoca di raccolta:

Epoca di maturazione:

Produttività:

Osservazioni presso:

Fonte primaria:

Conservazione:

Foto rappresentativa

Caratterizzazione molecolare:

Anno ____________________ Laboratorio ____

Marcatori molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
SSR		
SNP		
Altri		

barrare se conforme

Caratterizzazione pomologica:
secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data ....

Il Responsabile

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

VIRUS		**saggi biologici**						**Saggi**					
Agente eziologico / Malattia			esito			esito		**Microscopici/ Sierologici**	esito		**Biomolecolari**	esito	
	Acronimo	erbacei	+	-	arborei	+	-		+	-		+	-
Cherry leaf roll virus/Virus dell'accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	*Chenopodium quinoa*	□	□	*Prunus avium* Bing	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□

FUNGHI	**isolamento**		**ANNO/I**
	esito		
Agente eziologico / Malattia	+	-	
	□	□	
Armillaria mellea/marciume radicale fibroso	□	□	
Nectria galligena/Cancri	□	□	
Chondrostereum purpureum/Mal del piombo	□	□	
Phytophtora cactorum/Marciume bruno del colletto	□	□	
Phytophthora cinnamomi/Mal dell'inchiostro	□	□	
Geosmithia morbida/Cancri	□	□	

BATTERI	**saggi microbiologici**		**saggi sierologici**		**saggi biomolecolari**	
Agente eziologico / Malattia	esito		esito		esito	
	+	-	+	-	+	-
Agrobacterium tumefaciens/Tumore batterico	□	□	□	□	□	□
Xanthomonas arboricola pv. juglandis/Mal secco del noce	□	□	□	□	□	□

ϒ barrare il test effettuato

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio

…………………………………………………………
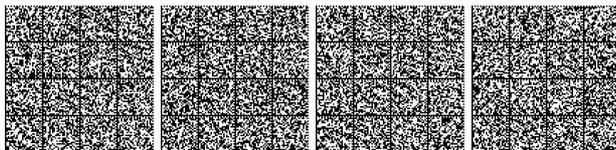
CAPO X – CARCIOFO

Parte A – Controlli varietali

Genere: **Specie:** **Cultivar:** **Clone:**

Ecotipo rilevato:

Tipo di pianta: ϒ in vaso ϒ pieno campo

Condizioni di allevamento: ϒ screen house ϒ pieno campo

Pianta autoradicata

Tipo di propagazione ……………………………….

Costitutore: ……………………………………………………………………….

Ecotipo selezionato: ………………………………………………………………

Annate di riferimento delle osservazioni: ....

Epoca di fioritura: ....

Frutto: ....

Data di raccolta: ....

Epoca di maturazione: ....

Produttività: ....

Osservazioni presso: ....

Fonte primaria: ....

Conservazione: ....

Foto rappresentativa

Caratterizzazione molecolare:

Anno ____________________ Laboratorio ____

Marcatori molecolari	Numero di combinazioni per Primer o sistemi enzimatici	Riferimento bibliografico
SSR		
AFLP		
RFLP		
RAPD		
Altri		

barrare se conforme

Caratterizzazione pomologica:
secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

Conservazione della fonte Primaria:

(Soggetto Responsabile)

(Localizzazione)

Data ....

Il Responsabile

Parte B - Protocolli dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**Saggi biologici (indicatori erbacei)**	Esito		**Test Microscopici / Sierologici**			**Test Biomolecolari**		
						esito			**esito**	
		Serra	+	-		+	-		+	-
Artichoke Italian latent virus	**AILV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Artichoke latent virus	**ArLV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Artichoke mottled virus	**AMCV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Broad bean wilt virus	**BBWV**							RT-PCR	□	□
								Ibridazione	□	□
Artichoke yellow ringspot virus	**AYRSV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Bean yellow mosaic virus	**BYMV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						

Agente eziologico / Malattia	**Acronimo**	**Saggi biologici (indicatori erbacei)**	Esito		**Test Microscopici / Sierologici**			**Test Biomolecolari**		
						esito			**esito**	
		Serra	+	-		+	-		+	-
Cucumber mosaic virus	**CMV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Pelargonium zonate spot virus	**PZSV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Tobacco mosaic virus	**TMV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Tomato infectious chlorosis virus	**TICV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□				RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Tomato spotted wilt virus	**TSWV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						
Turnip mosaic virus	**TuMV**	*Gomphrena globosa L.*	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
		C.amaranticolor	□	□						
		N. benthamiana	□	□				Ibridazione	□	□
		N. clevelandii	□	□						

FUNGHI	**ISOLAMENTO**		**ANNO/I**
	Esito		
	+	-	
Verticillium dahliae	□	□	

☐ barrare il test effettuato

Data ....

Il Responsabile del Laboratorio
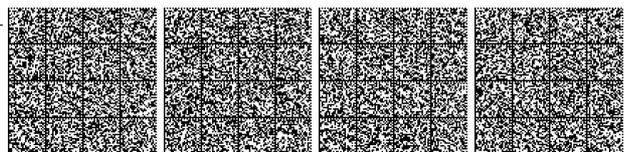
CAPO XI –RIBES E UVA SPINA

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	Provincia	Comune	Azienda / Istituto

Specie	Cultivar / Varietà	Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione

Origine della candidata pianta madre di pre-base:

ϒ **Incrocio: Anno: ______ effettuato da: ___________________________**

ϒ **Libera impollinazione __________________________________**

ϒ **Mutante o Selezione clonale: Anno: ______ individuata da: ________________________________**

a ______________________________________ nella Cultivar: _____________________________________

Conservazione della candidata pianta madre di pre-base:

____

(Soggetto Responsabile)

____

(Localizzazione)

Caratterizzazione pomologica

Secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

____

Caratterizzazione molecolare

Anno:___________Laboratorio:____

Marcatori molecolari	Numero di loci	Riferimento bibliografico
ϒ SSR	**9-10**	**Fernandez-Fernandez et al., 2011 e Castillo et al., 2010.**
ϒ SNP		
ϒ Altri		

ϒ barrare se conforme

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

VIRUS										
Agente eziologico / Malattia	**Sigla**	**Saggi biologici (indicatori)**	**esito saggi**		**Saggi sierologici**			**Saggi biomolecolari**		
						esito saggi			**esito saggi**	
			+	-		+	-		+	-
Arabis mosaic virus / Virus del mosaico dell'arabis	**ArMV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Blackcurrant reversion virus	**BRV**	R. nigrum Amos black, C. Quinoa	□	□				RT-PCR	□	□
Cucumber mosaic virus	**CMV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Strawberry latent ringspot virus / Virus della maculatura anulare latente della fragola	**SLRSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Raspberry ringspot virus / Virus della maculatura anulare del lampone	**RpRSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Gooseberry vein banding associated viruses	**GVBaV**	R. nigrum Amos black	□	□				PCR	□	□
Aucuba mosaic e *Blackcurrant yellows* combinati		R. nigrum Amos black	□	□						
Gooseberry vein banding / Vein clearing e vein net del ribes nero		R. nigrum Amos black	□	□						
Tomato ringspot virus / Virus della maculatura anulare del pomodoro	**ToRSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tomato black ring virus / Virus dell'anulatura nera del pomodoro	**TBRV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tobacco rattle virus	**TRV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□

Agente eziologico / Malattia		esito			esito	
FITOPLASMI	**Saggi microbiologici**	+	-	**Saggi biomolecolari**	+	-
Cand. Phytoplasma asteris *(Full blossom phytoplasma)*				PCR	□	□
BATTERI						
Xylella fastidiosa	isolamento	□	□	PCR	□	□
FUNGHI						
Sphaerotheca mors-uvae	isolamento	□	□			
Microsphaera grossulariae	isolamento	□	□			
Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)	isolamento	□	□			

NEMATODI	**Tecnica diagnostica**	**esito**		**Saggi biomolecolari**	**esito**	
		+	-		+	-
Aphelencoides ritzemabosi	identificazione morfoanatomica	□	□	PCR	□	□
Ditylenchus dipsaci	identificazione morfoanatomica	□	□	PCR	□	□
Longidorus elongatus	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Xiphinema diversicaudatum	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Longidorus macrosoma	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Longidorus attenuates	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□

INSETTI E ACARI	**Saggi di microscopia**	**esito**	
		+	-
Dasyneura tetensi	identificazione morfoanatomica	□	□
Pseudalacaspis pentagona	identificazione morfoanatomica	□	□
Quadraspidiotus perniciosus	identificazione morfoanatomica	□	□
Tetranycus urticae	identificazione morfoanatomica	□	□
Cecidophyopsis ribis	identificazione morfoanatomica	□	□

Data

Responsabile Laboratorio
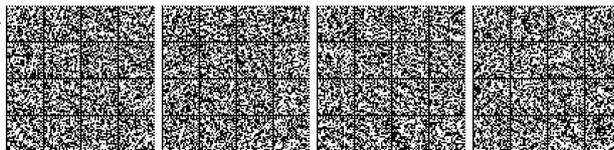
CAPO XII – MIRTILLO

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	**Provincia**	**Comune**	**Azienda / Istituto**

Specie	**Cultivar / Varietà**	**Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione**

Origine della candidata pianta madre di pre-base:

ϒ **Incrocio: Anno: ______ effettuato da: ___________________________**

ϒ **Libera impollinazione ___________________________________**

ϒ **Mutante o Selezione clonale: Anno: _______ individuata da: _________________________________**

a _______________________________________ nella Cultivar: ______________________________________

Conservazione della candidata pianta madre di pre-base:

____

(Soggetto Responsabile)

____

(Localizzazione)

Caratterizzazione pomologica

Secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

____

Caratterizzazione molecolare

Anno:___________Laboratorio:_______________________________

Marcatori molecolari	Numero di marcatori utilizzati	Riferimento bibliografico
ϒ SSR		
ϒ SNP		
ϒ Altri		

ϒ barrare se conforme

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l'accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico / Malattia	**Sigla**	**Saggi biologici (indicatori)**	**esito saggi**		**Saggi sierologici**	**esito saggi**		**Saggi Biomolecolari**	**esito saggi**	
			+	-		+	-		+	-
VIRUS										
Cherry rasp leaf virus	**CRLV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□				RT-PCR	□	□
Cherry leaf roll virus	**CLRV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Prunus necrotic ringspot virus	**PNRSV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Black raspberry latent virus/Tobacco streak virus	**BRLV/TSV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tomato ringspot virus	**ToRSV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Arabis mosaic virus	**ArMV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Raspberry ringspot virus	**RpRSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Strawberry latent ringspot virus	**SLRSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tomato black ring virus	**TBRV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Raspberry leaf curl virus	**RLCV**	C. quinoa	□	□				RT-PCR	□	□
Cucumber mosaic virus	**CMV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Apple mosaic virus	**ApMV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Black raspberry necrosis virus	**BRNV**	C. quinoa o R. occidentalis Cumberland	□	□				RT-PCR	□	□
Raspberry leaf mottle virus	**RLMV**	R. occidentalis Cumberland	□	□				RT-PCR	□	□
Raspberry leaf spot virus	**RLSV**	R. occidentalis Cumberland	□	□				RT-PCR	□	□
Rspberry vein chlorosis virus	**RVCV**	R. idaeus Norfolk Giant	□	□				RT-PCR	□	□
Rubus yellow net virus	**RYNV**	R. occidentalis Cumberland	□	□				RT-PCR	□	□
Raspberry bushy dwarf virus	**RBDV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Bramble yellow mosaic virus	**BrYMV**	R. occidentalis Cumberland	□	□						
Tobacco ringspot virus	**TRSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Rubus Chinese seed born virus	**RCSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□						
MALATTIE DA AGENTI VIRUS-SIMILI										
Raspberry yellow spot disease		R. occidentalis Cumberland	□	□						
FITOPLASMI										
Ca. Phytoplasma rubi		R. idaeus Norfolk Giant								

Agente eziologico / Malattia		esito			esito			esito	
	Saggi microbiologici	+	**-**	**Saggi sierologici**	+	**-**	**Saggi biomolecolari**	+	**-**
BATTERI									
Xylella fastidiosa	isolamento	□	□				PCR	□	□
Agrobacterium spp.	isolamento	□	□				PCR	□	□
Rhodococcus fascians	isolamento	□	□				PCR	□	□
Erwinia amylovora	isolamento	□	□				PCR	□	□
FUNGHI									
Peronospora rubi							PCR	□	□
Phytophtora spp. infecting. *Rubus*	Duncan's test	□	□	ELISA	□	□	PCR	□	□

NEMATODI	**Tecnica diagnostica**	**esito**		**Saggi biomolecolari**	**esito**	
		+	-		+	-
Longidorus attenuatus	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Longidorus elongatus	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Longidorus macrosoma	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Xiphinema diversicaudatum	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□

INSETTI E ACARI	**Saggi di microscopia**	**esito**	
		+	-
Resseliella theobaldi	identificazione morfoanatomica	□	□
Acalitus essigi	identificazione morfoanatomica	□	□

Data .... Il Responsabile del Laboratorio
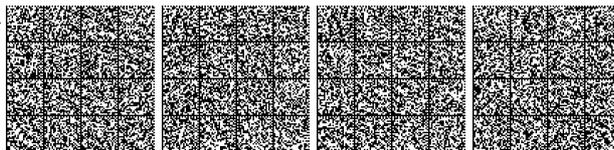
CAPO XIII - LAMPONE

Parte A – Scheda pomologica

Stato / Regione	**Provincia**	**Comune**	**Azienda / Istituto**

Specie	**Cultivar / Varietà**	**Clone (TM, Marchio reg., Brevetto), Accessione**

Origine della candidata pianta madre di pre-base:

ϒ **Incrocio: Anno: ______ effettuato da: __________________________**

ϒ **Libera impollinazione ____________________________________**

ϒ **Mutante o Selezione clonale: Anno: _______ individuata da: ________________________________**

a ______________________________________ nella Cultivar: _____________________________________

Conservazione della candidata pianta madre di pre-base:

____

(Soggetto Responsabile)

____

(Localizzazione)

Caratterizzazione pomologica

Secondo lo standard UPOV o CPVO (www.cpvo.europa.eu)

____

Caratterizzazione molecolare

Anno:___________Laboratorio:____

Marcatori molecolari	Numero di marcatori utilizzati	Riferimento bibliografico
ϒ SSR		
ϒ SNP		
ϒ Altri		

ϒ barrare se conforme

Parte B - Protocollo dei saggi effettuati per l’accertamento dello stato sanitario

Agente eziologico / Malattia	**Sigla**	**Saggi biologici (indicatori)**	**esito saggi**		**Saggi sierologici**	**esito saggi**		**Saggi Biomolecolari**	**esito saggi**	
			+	-		+	-		+	-
VIRUS										
Blueberry leaf mottle virus	**BLMV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Peach rosette mosaic virus	**PRMV**	C. quinoa o N. tabacum	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tomato ringspot virus	**ToRSV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tobacco ringspot virus (Blueberry necrotic ringspot virus)	**TRSV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Tobacco streak virus	**TSV**	C. quinoa o N. tabacum	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Blueberry shoestring virus	**BSSV**	C. quinoa o N. clevelandi	□	□	ELISA	□	□			
Blueberry red ringspot virus	**BRRV**							RT-PCR	□	□
Blueberry scorch virus	**BlScV**	C. quinoa	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Blueberry shock virus	**BlShV**	C. quinoa o N. tabacum	□	□	ELISA	□	□	RT-PCR	□	□
Cherry leaf roll virus	**CLRV**	C. quinoa o N. tabacum	□	□	ELISA	□	□			
MALATTIE DA AGENTI VIRUS-SIMILI										
Blueberry mosaic agent								RT-PCR	□	□
Cranberry ringspot agent (Blueberry red ringspot virus)								RT-PCR	□	□
FITOPLASMI										
Cand. Phytoplasma asteris (Blueberry stunt phytoplasma)								PCR	□	□
Cand. Phytoplasma pruni (Cranberry false blossom phytoplasma; Vaccinium witches broom phytoplasma)								PCR	□	□

Agente eziologico / Malattia		esito			esito	
BATTERI						
Xylella fastidiosa	isolamento	□	□	PCR	□	□
Agrobacterium spp.	isolamento	□	□	PCR	□	□
Pseudomonas syringae pv. syringae	isolamento	□	□	PCR	□	□
FUNGHI						
Diaporthe vaccini	isolamento	□	□	PCR	□	□
Exobasidium vaccinii var. vaccinii	isolamento	□	□	PCR	□	□

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli anamorfo	isolamento	□	□	PCR	□	□
Botryosphaeria spp.	isolamento	□	□	PCR	□	□
Phytophthora ramorum	isolamento	□	□	PCR	□	□

NEMATODI	**Tecnica diagnostica**	**esito**		**Saggi biomolecolari**	**esito**	
		+	-		+	-
Longidorus attenuatus	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Longidorus elongatus	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Longidorus macrosoma	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□
Xiphinema diversicaudatum	identificazione morfoanatomica da terreno	□	□	PCR	□	□

INSETTI E ACARI	**Saggi di microscopia**	**esito**	
		+	-
Contarinia Vaccinii	identificazione morfoanatomica	□	□

Data .... Il Responsabile del Laboratorio
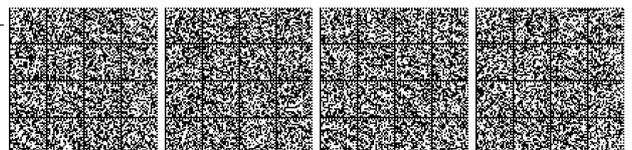
ALLEGATO VII

FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

Di cui all'articolo 79

Materiali di categoria "Pre-Base"
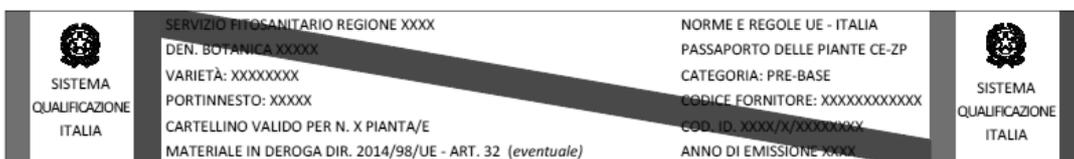
- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo bianco, tratto diagonale violetto, bandiera italiana verde – bianco – rosso

Materiali di categoria "Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo bianco, bandiera italiana verde – bianco – rosso

QUALITÀ ITALIA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX
DEN. BOTANICA XXXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX
PORTINNESTO: XXXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E
NORME E REGOLE UE- ITALIA
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE-ZP
CATEGORIA: BASE
CODICE FORNITORE: XXXXXXXXXXXX
COD. ID. XXXX/X/XXXXXXXX
ANNO DI EMISSIONE XXXX
QUALITÀ ITALIA

Materiali di categoria "Certificato"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo blu, bandiera italiana verde – bianco - rosso

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 11. — Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. (11)
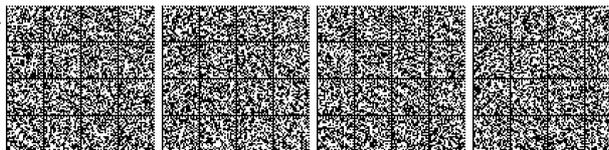
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
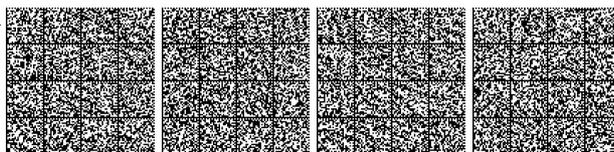
i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

— La direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2008, n. L 267.

— Il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 (Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2010, n. 180.

— Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 (Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2011, n. 179.

— La direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298.

— La direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298.

— La direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298.

— Il testo dell'articolo l, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2016, n. 288, così recita:

«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224). — 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

Omissis

b) dopo il titolo III, è inserito il seguente:

«Titolo III-bis

Limitazione e divieto di coltivazione di ogm sul territorio nazionale

Art. 26-*bis (Finalità e campo di applicazione)*. — 1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti.

3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così come disciplinata dal titolo II del presente decreto.

4. Ai fini del presente titolo:

a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003;

b) l'autorità nazionale competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 26-*ter (Adeguamento dell'ambito geografico)*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. Tale richiesta è presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed è comunicata all'Autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, e al Ministero della salute.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell'art. 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'art. 6, paragrafo 6, e dell'art. 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'art. 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'art. 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'art. 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.

4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'art. 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'art. 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.

Art. 26-*quater (Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale)*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'art. 26-*ter*, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e motivate in base a:

a) obiettivi di politica ambientale;

b) pianificazione urbana e territoriale;

c) uso del suolo;

d) impatti socio-economici;

e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE;

f) obiettivi di politica agricola;

g) ordine pubblico.

2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonché, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *d)*, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera *g)*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.

3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera *g)*, che non può essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combi-

nazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
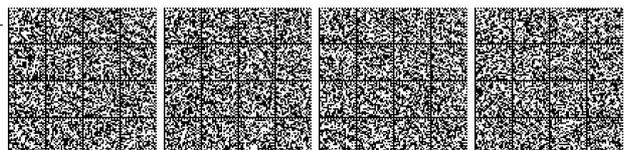
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.

5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:

a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;

b) è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera *b)* nonché l'autorità, di cui all'art. 35-*bis*, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *b)*, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *d)*, con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *g)*, con il Ministro dell'interno, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-*quinquies (Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto)*. — 1. Ogni regione o provincia autonoma può chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell'art. 26-*ter*, o di revocare le misure di cui all'art. 26-*quater* relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Se la coltivazione di un OGM è stata autorizzata ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, l'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell'art. 26-*quater*, queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalità di cui allo stesso art. 26-*quater*, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-*sexies (Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti)*. — 1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, adottano nelle zone di frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea.

2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'art. 26-*bis*, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne dà comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in cui la coltivazione degli OGM è vietata. Se lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni previste dall'art. 26-*bis*, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-*ter* della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-*ter* e 26-*quater* del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonché l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 35-*bis*.»;

(*Omissis*).».

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.

— La direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 ottobre 2019, n. L 278.

— La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, è pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, così recita:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».

Note all'art. 9:

— Il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modificazioni) è pubblicato nella Gazzettta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Note all'art. 10:

— Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 36:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 42:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 53:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 55:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 56:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 58:

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2017, n. L 331.

Note all'art. 61:

— Per i riferimenti della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 62:

— Per i rifermenti del regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 64:

— Il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 81:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 82:

— Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 30 *(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)*. — 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

Note all'art. 84:

— Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note alla premesse.

— Il testo dell'art. 40 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 40 *(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)*. — 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'art. 29, comma 7, lettera *f)*.

3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'art. 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'art. 29.».

Note all'art. 85:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 64.

Note all'art. 86:

— Per i rifermenti della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 87:

— Il testo degli articoli 4, 6 e 8 del citato decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, così recita:

«Art. 4 *(Condizioni generali per la commercializzazione)*. — 1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:

a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come "materiali pre-base", "materiali di base" o "materiali certificati" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;

b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'art. 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

5. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

a) prove o a scopi scientifici; o;

b) lavori di selezione; oppure; o;

c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5, sono adottate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni.»

«Art. 6 *(Identificazione della varietà)*. — 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varietà cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identità varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere:

a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; o;

b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o;

c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:

1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o;

2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera *a)*; o;

3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorità unica a livello nazionale di cui all'art. 3.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può, altresì, applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi.

4. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'art. 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

5. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'art. 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono, altresì, essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purché abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta.

6. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.»

«Art. 8 *(Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM)*. — 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.».

— Il testo degli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, così recita:

«Art. 8 *(Condizioni generali per la commercializzazione)*. — 1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:

a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi dell'art. 4, comma 2;

b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi dell'art. 4, comma 2;

c) fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195.

2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'art. 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali di moltiplicazione destinati a:

a) prove o a scopi scientifici; o a

b) lavori di selezione; o a
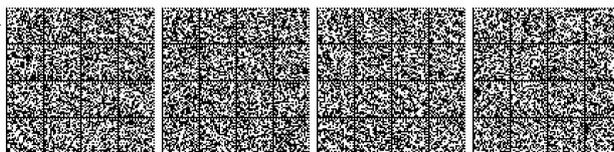
c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

6. Le modalità di applicazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5, sono adottate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

«Art. 10 *(Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM)*. — 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.».

— Il testo degli articoli 5 e 12 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2017, così recita:

«Art. 5 *(Condizioni per la registrazione di una varietà)*. — 1. Una varietà è registrata come varietà avente una descrizione ufficiale, se soddisfa i seguenti requisiti:

a) è distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del comma 2;

b) è disponibile un campione della varietà con stato sanitario noto;

c) per quanto riguarda le varietà geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Una varietà è considerata:

a) "distinguibile" se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;

b) "omogenea" se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

c) "stabile" se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.»

«Art. 12 *(Deposito e contenuto della domanda di iscrizione)*. — 1. In applicazione dell'art. 6 la domanda è inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente.

2. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varietà ad impianto autunnale e a impianto primaverile.

3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del presente decreto deve contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto e specie botanica cui appartiene la varietà;

b) denominazione proposta per la varietà, ai sensi dell'art. 63 del regolamento 2100/94;

c) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;

e) azienda dove la varietà è mantenuta in conservazione;

f) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa;

g) nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà;

i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;

j) elenco degli allegati.

4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) la scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale, qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94;

d) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza di essi dai protocolli nazionali;

e) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta;

f) la riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servono all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

g) se la documentazione è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione.».

21G00023

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-SOL-001) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.